



Ministero dell'Istruzione e del Merito
 Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria
 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE TROPEA-RICADI
 "Don Francesco Mottola"
 Via Coniugi Crigna – Cap. 89861 – Tel. 0963666418
<http://istitutocomprehensivotropea.edu.it>
 PEO:yvic82200d@istruzione.it – PEC:yvic82200d@pec.istruzione.it
 Cod. IPA istsc yvic82200dCod. fatturazione UFUKAE
 C.M.: VVIC82200D -C.F.: 96012410799

DELIBERA

Delibera n. 26 Consiglio di Istituto – a. s. 2025/2026
 (estratto del Verbale del Consiglio di Istituto n. 3 del 05/12/2025)

OGGETTO: DETERMINAZIONE DI CRITERI E LIMITI PER L'ATTIVITÀ NEGOZIALE DEL DIRIGENTE SCOLASTICO (ART. 45, C. 2, D.I. 129/2018) - ADEGUAMENTI NORMATIVI;

L'anno duemilaventicinque addi 5 del mese di dicembre alle ore 17:30 in presenza, presso la scuola secondaria di I grado di Tropea, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla normativa vigente sono stati oggi convocati i componenti il Consiglio di Istituto in sessione ordinaria come da convocazione prot. n. N.0031254/2025.

Punti all'ordine del giorno

1. Omissis;
2. Omissis;
3. Omissis;
4. Omissis;
5. **DETERMINAZIONE DI CRITERI E LIMITI PER L'ATTIVITÀ NEGOZIALE DEL DIRIGENTE SCOLASTICO (ART. 45, C. 2, D.I. 129/2018) - ADEGUAMENTI NORMATIVI;**
6. Omissis;
7. Omissis.

All'appello nominale, risulta la seguente situazione presenze-assenze:

		PRESENTE	ASSENTE
Dirigente Scolastico	Prof. Fiumara Francesco		x
Componente Docenti	Rizzo Domenica	x	
	Crisafio Lucia	x	
	Laganà Vincenzo	x	
	Petracca Maria Rosa	x	
	Ventrice Caterina	x	
	Anello Cristina	x	
	Vecchio Quintina		x
	Rombolà Giuseppe		x
Componente Genitori	Accorinti Anna	x	
	Decarlo Antonella	x	
	Cotroneo Fabio	x	
	Ferroso Massimo		x
	Pernice Giuseppe	x	
	Francolino Mara		x

	Vicari Alessandro		x
	Mazzitelli Tiziana	x	
Componente Personale ATA	Vargiu Annunziata (DSGA)	x	
	Rizzo Domenico	x	

Dopo i saluti, il Presidente del Consiglio, constatata la presenza di 13 consiglieri su 19 aventi diritto al voto, dichiara valida la seduta e invita i presenti a deliberare sul punto 5. all'odg; verbalizza l'ins. Lucia Crisafio.

Punto n. 5 DETERMINAZIONE DI CRITERI E LIMITI PER L'ATTIVITÀ NEGOZIALE DEL DIRIGENTE SCOLASTICO (ART. 45, C. 2, D.I. 129/2018) - ADEGUAMENTI NORMATIVI;
Determinazione di criteri e limiti per l'attività negoziale del Dirigente Scolastico (art. 45, C. 2, D.I. 129/2018) – Adeguamenti normativi; .

La dott.ssa Vargiu Annunziata, in qualità di assistente amministrativo, sottopone in modo dettagliato alla Consiglio, una bozza relativa al punto in oggetto, l'obiettivo è quello di realizzare un testo unico che possa essere di guida nelle prossime attività negoziali che la scuola dovrà intraprendere, sottolinea nello stesso tempo l'importanza di mantenere in vigore i precedenti regolamenti negoziali deliberate dagli organi competenti salvo non siano state espressamente abolite o che risultino obsolete a seguito dell'evoluzione normativa. In riferimento al limite di spesa, si fa presente ai Consiglieri che la delibera del D.I. autorizza la Giunta Esecutiva ad operare fino all'importo di euro 139.999,99 per servizi e forniture ed euro 149.999,99 per lavori. A tal riguardo, si propone l'integrazione dell'art. 1-ter della delibera della Giunta Esecutiva prot. n. 30200/25, con specifico riferimento all'individuazione e alla precisazione delle aree merceologiche di competenza. Fa presente, inoltre, che la Scuola procede puntualmente a tutti i controlli come da normativa verso i fornitori e l'utilizzo costante della rotazione come previsto dal D.I. 129/2018 e disciplinato dall'articolo 49 del d.lgs. 36/2023. Facendo sempre riferimento alla rotazione, in casi motivati da particolare carattere fiduciario (es. registro elettronico e segreteria digitale, viaggi d'istruzione, servizio di prevenzione e protezione, servizi assicurativi, DPO), con riferimento altresì alla struttura del mercato ed alla effettiva assenza di alternative praticabili, previa verifica dell'accurata esecuzione del precedente contratto nonché della qualità della prestazione resa, il contraente uscente può essere reinvitato o essere individuato quale affidatario diretto. L'ufficio di segreteria, nella sua autonomia operativa, è comunque invitata anzi tempo a verificare con congruo anticipo alla scadenza dei contratti fiduciari alternative praticabili che assicurino il principio di rotazione.

In relazione ai viaggi di istruzione, alla luce della nuova normativa vigente, è prevista la ripartizione delle spese in base alla relativa finalità. La dott.ssa Vargiu, facendo riferimento al Programma Annuale e alle delibere del Collegio dei Docenti, evidenzia che l'Istituzione scolastica, nel corrente anno scolastico, non supererà la soglia complessiva di € 140.000,00.

Si rende, inoltre, necessario procedere all'individuazione dell'operatore economico incaricato dell'installazione dei distributori automatici nei plessi di Tropea centro (sede centrale – segreteria e presidenza) e Ricadi (cc). A tal fine, si applicheranno le linee guida contenute nel Quaderno n. 2 dell'ANAC, di cui si allega estratto.

A tal riguardo, il DSGA dovrà attenersi alle tempistiche previste per gli adempimenti concessori di servizi.

Estratto dal documento ANAC “Quaderno n. 2” edizione di giugno 2025 “Istruzioni per l'affidamento dei Servizi di ristorazione mediante bar e distributori automatici nelle Istituzioni Scolastiche ed Educative”;

3. LE MODALITÀ DI AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DI SERVIZI DI RISTORAZIONE MEDIANTE BAR E DISTRIBUTORI AUTOMATICI

3.1 Soglie applicabili, procedure esperibili e determinazione dell'importo delle concessioni

Al fine di indirizzare e supportare l'azione delle Istituzioni Scolastiche, nella trattazione che segue sono approfonditi i principali profili afferenti alle modalità operative e alle attività propedeutiche volte allo

svolgimento delle procedure di affidamento dei contratti in concessione, già anticipati al precedente par. 1.2 del presente Quaderno.

Un primo aspetto di rilievo concerne l'individuazione delle modalità attraverso cui l'Istituzione Scolastica può procedere allo svolgimento della procedura, prendendo in considerazione, a tal fine, la distinzione operata dall'art. 62, comma 1, del Codice tra:

a) procedure aventi ad oggetto contratti di servizi e forniture di importo pari o inferiore a € 139.999,99, IVA esclusa.;

b) procedure aventi ad oggetto contratti di servizi e forniture di importo pari o superiore a € 140.000,00, IVA esclusa.

Nei casi di cui alla precedente lett. (a), le Istituzioni Scolastiche possono provvedere direttamente e autonomamente all'espletamento delle relative procedure di gara nonché all'esecuzione dei contratti affidati...

... Nello specifico, l'art. 179, comma 1, dispone che il «*valore di una concessione è costituito dal fatturato totale del concessionario generato per tutta la durata del contratto, al netto dell'IVA, stimato dall'ente concedente, quale corrispettivo dei lavori e dei servizi oggetto della concessione, nonché per le forniture accessorie a tali lavori e servizi»....*

Le Istituzioni Scolastiche potranno individuare, quali valori posti a base di gara:

▪ **l'eventuale canone mensile**, che il concessionario dovrà corrispondere per l'utilizzo dei locali destinati alla gestione del Servizio, il quale dovrà essere oggetto di **rialzo** in sede di offerta economica del concorrente;

▪ **i prezzi unitari** relativi ai singoli prodotti offerti nell'ambito del Servizio bar, secondo le grammature minime che dovranno essere indicate nella documentazione di gara, i quali dovranno essere oggetto di ribasso in sede di offerta economica del concorrente. In particolare, in sede di offerta economica, dovrà essere formulato un ribasso percentuale unico sui prezzi unitari a base d'asta indicati in un apposito listino, oppure espresso un prezzo unitario in relazione a ciascun prodotto contenuto nel listino, nel rispetto dei prezzi unitari posti a base d'asta, da applicare a tutti i prodotti venduti nell'ambito del Servizio bar, con riferimento alle grammature specificate nella documentazione di gara;

▪ **i prezzi unitari** relativi ai singoli prodotti venduti nell'ambito del Servizio di distribuzione automatica, che dovranno essere oggetto di ribasso in sede di offerta economica del concorrente. In particolare, in sede di offerta economica dovrà essere formulato un ribasso percentuale unico sui prezzi unitari a base d'asta indicati in un apposito listino, oppure espresso un prezzo unitario in relazione a ciascun prodotto contenuto nel listino, nel rispetto dei prezzi unitari posti a base d'asta, da applicare a tutti i prodotti venduti nell'ambito del Servizio di distribuzione automatica;

▪ **l'eventuale contributo** erogato dall'Istituzione Scolastica, che dovrà essere oggetto di ribasso in sede di offerta economica del concorrente ...

In sede di offerta economica, l'Istituzione potrà richiedere un **ulteriore percentuale di ribasso** da applicare ai prezzi unitari di cui al Servizio di distribuzione automatica, già ribassati, in caso di vendita dei medesimi mediante chiavetta o carta magnetica, qualora sia prevista una tariffa agevolata per il pagamento mediante tali strumenti.

3.2 Modalità di affidamento di contratti di concessione di importo pari o inferiore a € 139.999,99, IVA esclusa:

Per quanto concerne le procedure di affidamento di servizi e forniture di importo pari o inferiore a € 139.999,99, IVA esclusa, in via prodromica all'espletamento della procedura medesima, il RUP, in coordinamento con il direttore dell'esecuzione, ove nominato, assume i compiti di cura, controllo e vigilanza del processo di acquisizione, con particolare riferimento alle attività di (i) programmazione dei fabbisogni; (ii) progettazione, relativamente all'individuazione delle caratteristiche essenziali del fabbisogno o degli elementi tecnici per la redazione del capitolato; (iii) esecuzione contrattuale; (iv) verifica della

conformità delle prestazioni (art. 9, comma 2, Allegato I.2, del Codice).

Si riportano a seguire, a titolo indicativo, alcune informazioni che dovranno essere acquisite dal RUP medesimo, con riferimento alle concessioni aventi ad oggetto il **servizio di ristorazione mediante bar**: l'oggetto della gara, consistente nell'approvvigionamento, preparazione e somministrazione di bevande e alimenti;

la durata del contratto da stipulare;

il numero presuntivo dei soggetti presenti a vario titolo nell'Istituto che usufruiranno di tale servizio;

l'ammontare del canone concessorio per l'uso dei locali;

il valore presunto del contratto;

le caratteristiche del servizio bar. Nello specifico, dovranno essere fornite le indicazioni in merito:

all'orario di apertura e chiusura;

al catalogo dei prodotti bar;

alle modalità di esecuzione del servizio;

al calendario di esecuzione del servizio di ristorazione mediante bar;

alle figure professionali richieste;

alla propria disponibilità a garantire il sopralluogo in sede di gara.

Si riportano a seguire, a titolo indicativo, le informazioni che dovranno essere acquisite con riferimento alle **concessioni aventi ad oggetto il servizio di ristorazione mediante distributori automatici**:

il numero dei distributori da installare presso la sede suddivisi per:

(a) l'oggetto della gara, consistente nella gestione della distribuzione di bevande calde, fredde, alimenti preconfezionati ed acqua potabile microfiltrata, garantendo l'indicazione, in modo chiaro e visibile al pubblico, dei prezzi inerenti ai singoli prodotti;

(b) il numero dei distributori da installare presso la sede suddivisi per:

▪n. distributori di bevande calde;

▪n. distributori di bevande fredde ed alimenti preconfezionati;

▪n. distributori di acqua potabile microfiltrata;

(c) la durata del contratto da stipulare;

(d) il numero presuntivo dei soggetti presenti a vario titolo nell'Istituto che usufruiranno di tale servizio;

(e) l'ammontare del canone concessorio per l'uso dei locali;

(f) il valore presunto del contratto;

(g) le caratteristiche del servizio di distribuzione automatica. Nello specifico, dovranno essere fornite le indicazioni in merito:

▪al catalogo dei prodotti bar;

▪alle modalità di esecuzione del servizio;

▪al calendario di esecuzione del servizio di distribuzione automatica;

▪alle figure professionali richieste;

(h) la propria disponibilità a garantire il sopralluogo in sede di gara.

3.3.2 Ordini su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza qualificate e dai soggetti aggregatori:

Ai sensi di quanto disposto dall'art. 62, comma 6, lett. d), del Codice dei contratti pubblici, una stazione appaltante non qualificata o qualificata per un livello inferiore rispetto a quello necessario per poter svolgere affidamenti in concessione di contratti di servizi e forniture per importi pari o superiori a € 140.000,00, IVA esclusa, può comunque effettuare ordini su strumenti di acquisto messi a disposizione

dalle centrali di committenza qualificate e dai soggetti aggregatori. Nel caso di disponibilità di tali strumenti, la stazione appaltante eventualmente non qualificata dovrà dare preliminare preferenza per il territorio regionale di riferimento. Se il bene o il servizio non è disponibile o idoneo al soddisfacimento dello specifico fabbisogno della stazione appaltante, oppure per ragioni di convenienza economica, la stazione appaltante può agire, previa motivazione, senza limiti territoriali

3.4 Le procedure di affidamento in concessione

... Nello specifico, dunque, tale art. 187 del Codice prevede che «1. Per l'affidamento dei contratti di concessione il cui valore sia inferiore alla soglia di cui all'articolo 14, comma 1, lettera a), l'ente concedente può procedere mediante procedura negoziata, senza pubblicazione di un bando di gara, previa consultazione, ove esistenti, di almeno 10 operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici. Resta ferma la facoltà per l'ente concedente di affidare gli stessi contratti di concessione di importo inferiore alla soglia europea mediante le procedure di gara disciplinate dal presente Titolo II. 2. Ai contratti di importo inferiore alla soglia europea si applicano le norme sull'esecuzione di cui al Titolo III della presente Parte» ...

3.5.1 Criterio di aggiudicazione

Il servizio di ristorazione all'interno del nuovo Codice dei Contratti pubblici viene disciplinato dall'art. 130, il quale, al comma 1, dispone che «i servizi di ristorazione indicati nell'allegato XIV alla direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014 sono aggiudicati esclusivamente sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo», anche ai sensi dell'art. 108, comma 2, lett. a), del Codice, il quale a sua volta prevede che «Sono aggiudicati esclusivamente sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo: a) i contratti relativi ai servizi sociali e di ristorazione ospedaliera, assistenziale e scolastica, nonché ai servizi ad alta intensità di manodopera, come definiti dall'articolo 2, comma 1, lettera e), dell'allegato I.1».

Il medesimo comma 1, dell'art. 130, del Codice, poi dispone che la valutazione dell'offerta tecnica deve tenere conto, in particolare, tramite l'attribuzione di un punteggio premiale:

■ «della qualità dei generi alimentari, con particolare riferimento ai prodotti biologici, tipici e tradizionali, ai prodotti a denominazione protetta, nonché ai prodotti provenienti da sistemi di filiera corta e da operatori dell'agricoltura sociale»;

■ «del rispetto delle disposizioni ambientali in materia di economia sostenibile (green economy), nonché dei pertinenti criteri ambientali minimi di cui all'articolo 57»;

■ «della qualità della formazione degli operatori».

Con specifico riferimento poi all'affidamento e alla gestione dei servizi di ristorazione scolastica e di fornitura di alimenti e prodotti agroalimentari agli asili nido, alle scuole dell'infanzia, alle scuole primarie, alle scuole secondarie di primo e di secondo grado e alle altre strutture pubbliche che abbiano come utenti bambini e giovani fino a diciotto anni di età, il successivo comma 2, dell'art. 130 dispone che oltre alla disciplina specifica prevista nel medesimo articolo, deve restare fermo «l'obbligo di cui all'articolo 4, comma 5-quater del decreto legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128», il quale come previsto nel precedente paragrafo 2.3 dispone che le Istituzioni scolastiche devono prevedere che sia garantita un'adeguata quota di prodotti agricoli, ittici e agroalimentari provenienti da sistemi di filiera corta e biologica e comunque a ridotto impatto ambientale e di qualità, nonché l'attribuzione di un punteggio per le offerte di servizi e forniture rispondenti al modello nutrizionale denominato "dieta mediterranea", consistente in un'alimentazione in cui prevalgano i prodotti ricchi di fibre, in particolare cereali integrali e semintegrali, frutta fresca e secca, verdure crude e cotte e legumi, nonché pesce, olio extravergine d'oliva, uova, latte e yogurt, con una limitazione nel consumo di carni rosse e zuccheri semplici. I suddetti bandi prevedono altresì un'adeguata quota di prodotti per soddisfare le richieste di alimenti per coloro che sono affetti da celiachia. In merito, all'attribuzione del punteggio tecnico, si vedano anche i precedenti paragrafi "Criteri Ambientali Minimi" e "Ulteriori prescrizioni in

merito alla qualità del Servizio (profilo nutrizionale, sprechi alimentari, igiene e sicurezza)".

3.5.2 Criterio di selezione

Al fine di fornire indicazioni per la selezione dell'operatore economico, le Istituzioni sono tenute ad individuare nella documentazione di gara i requisiti di ammissione. Oltre ai requisiti di ordine generale relativi alla capacità giuridica dell'operatore economico (ai sensi degli artt. 94 e ss. del Codice), le Istituzioni specificano nella documentazione di gara i requisiti di idoneità professionale, di capacità economico-finanziaria e tecnico professionale che gli operatori devono possedere ai fini della partecipazione alla procedura di cui all'art. 100 del Codice

3.5.5 La durata della concessione

Le Istituzioni scolastiche determineranno la durata del Servizio negli atti di gara, commisurandola al valore della concessione, nonché alla complessità organizzativa dell'oggetto della stessa.

Nello specifico, l'art. 178, comma 1, del Codice, dispone che «La durata delle concessioni è limitata ed è determinata dall'ente concedente in funzione dei lavori o servizi richiesti al concessionario».

Il DSGA dovrà attenersi alle tempistiche previste per gli adempimenti concessori dei servizi.

Sottolinea, inoltre, che la Scuola si è riappropriata di contratti di sponsorizzazione

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO

VISTO l'art. 10 del DLGS 297/1994;

VISTE le competenze del Consiglio di Istituto, ai sensi del D.Lgs. 297/1994;

VISTO l'art. 21 della Legge n. 59/1997 relativo all'attribuzione di autonomia funzionale e personalità giuridica alle istituzioni Scolastiche;

VISTO il DPR 8 marzo 1999, n. 275;

VISTA la Legge 107/2015;

VISTO D. I. 28 agosto 2018 n. 129 – Regolamento di contabilità delle istituzioni scolastiche (art. 45, c. 2; art. 44; art. 48);

VISTO il D.Lgs. 165/2001;

VISTO il D.I. 28 agosto 2018, n. 129, artt. 44, 45 e 48;

VISTO il D.Lgs 36/2023 (Codice dei contratti pubblici) per quanto applicabile alle istituzioni scolastiche;

CONSIDERATI gli aggiornamenti normativi intervenuti;

ESAMINATA la proposta del Dirigente scolastico;

ACQUISITO il parere favorevole della Giunta esecutiva;

TENUTO CONTO della discussione svolta nel corso della seduta, nel cui ambito sono stati chiariti criteri, limiti, ambiti operativi e ricadute organizzative dell'attività negoziale;

chiamato a deliberare, con la seguente votazione:

Presenti	Favorevoli	Contrari	Astenuti
13	13	-	-

DELIBERA

All'unanimità dei presenti la DETERMINAZIONE DI CRITERI E LIMITI PER L'ATTIVITÀ NEGOZIALE DEL DIRIGENTE SCOLASTICO (ART. 45, C. 2, D.I. 129/2018) - ADEGUAMENTI NORMATIVI DI CUI SI ALLEGA DOCUMENTAZIONE

Avverso la presente deliberazione, ai sensi dell'art.14 comma 7 del Regolamento 275/99 ammesso reclamo allo stesso entro il termine di 15 giorni dalla data di pubblicazione all'albo della scuola. Decorso tale termine la deliberazione è definitiva e contro di essa è esperibile il ricorso giurisdizionale al TAR ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine rispettivamente di 60 e 120 giorni dalla data di pubblicazione.

Tropea, 5/12/2025

Il Segretario

Ins. Lucia Crisafio
(art. 3 c. 2 DLGS 39/93)

Il Presidente

Avv. Antonella Decarlo
(art. 3 c.2 DLGS 39/23)



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE TROPEA-RICADI
"Don Francesco Mottola"
Via Coniugi Crigna – Cap. 89861 – Tel. 0963666418
<http://istitutocomprensivotropea.edu.it>
vvic82200d@istruzione.it – vvic82200d@pec.istruzione.it
C.M.: VVIC82200D – C.F.: 96012410799

DELIBERA DELLA GIUNTA ESECUTIVA SULLA DETERMINAZIONE DI CRITERI E LIMITI PER L'ATTIVITÀ NEGOZIALE DEL DIRIGENTE SCOLASTICO (ART. 45, C. 2, D.I. 129/2018)

LA GIUNTA ESECUTIVA

VISTO il D.I. 28 agosto 2018, n. 129 art. 45, comma 2, che attribuisce al Consiglio di istituto la competenza di determinare, nei limiti stabiliti dalla normativa vigente in materia, i criteri e i limiti per lo svolgimento, da parte del Dirigente scolastico, delle attività negoziali indicate negli articoli sotto riportati;

VISTA la normativa vigente per le stazioni appaltanti pubbliche, di cui al D.lgs. 31 marzo 2023, n. 36, recante il Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78;

VISTO il D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165;

CONSIDERATO che l'espletamento in via autonoma delle procedure negoziali dell'istituzione scolastica non può prescindere dall'ottimizzazione dei tempi e delle risorse impiegate, nell'ottica della piena efficacia e dell'economicità dell'azione amministrativa;

NEL PRECISARE che quanto contenuto nei regolamenti negoziali di cui alle precedenti delibere consiliari/giunta rimane in vigore salvo che non sia espressamente abolito o che risulti obsoleto a seguito di evoluzione normativa;

VISTO il combinato disposto del DLGS297/1994 ed el D.I. 129/2018;

VISTO l'art. 10 c. 10 del DLGS297/1994 "La giunta esecutiva...prepara i lavori del Consiglio di Circolo o di Istituto"

DELIBERA

Art. 1

28 agosto 2018, n. 129, art. 45, c. 2, lett. a) – Affidamento di lavori, servizi e forniture di importo superiore a 10.000 euro

Valore della fornitura di beni, servizi, lavori e rispettive procedure negoziali

- a) tutte le attività negoziali da espletare in via autonoma dal dirigente scolastico, finalizzate all'affidamento di lavori, servizi e forniture per importi sotto la soglia di rilevanza comunitaria, si uniformano nella loro realizzazione al criterio, univoco, dell'assoluta coerenza e conformità con quanto in materia previsto e regolato dal D.lgs. 31 marzo 2023,

n.36secondolesottoriportatetemodalità:

- acquisizione di beni e servizi di importo inferiore a 140.000,00 euro, IVA esclusa, e di lavori di importo inferiore a 150.000,00 euro, IVA esclusa mediante affidamento diretto, anche senza previa consultazione di due o più operatori economici, fatta salva la possibilità di ricorrere a procedura negoziata o a procedura ordinaria;
- procedura negoziata senza bando previa consultazione, ove esistenti, di almeno cinque operatori economici per i lavori di importo inferiore a 1.000.000,00 di euro, di almeno dieci operatori economici per i lavori di importo pari o superiore a 1.000.000,00 di euro fino alla soglia di rilevanza europea di almeno cinque operatori economici per i servizi e le forniture di importo pari o superiore a 140.000,00 euro fino alla soglia di rilevanza europea;

b) il limite per lo svolgimento di tutte le attività negoziali necessarie per le procedure relative agli affidamenti di lavori, servizi e forniture da espletarsi in via autonoma dal Dirigente scolastico mediante affidamento diretto è pertanto elevato a euro 139.999,99 euro per servizi e forniture e a euro 149.999,99 per lavori, ovviamente nei limiti degli impegni di spesa autorizzati con l'approvazione del Programma Annuale e successive modifiche.

Art. 1-bis
Controlli a campione, ai sensi dell'art. 52 D. lgs. 36/2023

Per le procedure di affidamento diretto, di importo inferiore a € 40.000,00, le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà, con le quali gli operatori economici attestano il possesso dei requisiti di partecipazione e di qualificazione richiesti, sono verificate attraverso controlli a campione.

A fine, nel mese di gennaio di ogni anno, il Direttore SG A procede a sorte ogni anno il 25% di tutte le dichiarazioni, relative a detti affidamenti diretti, rese nel periodo da gennaio a dicembre dell'anno precedente.

Art. 1-ter
Ripartizione degli affidamenti, ai sensi dell'art. 49, comma 3 D. lgs. 36/2023

Il divieto di affidamento o aggiudicazione di un appalto al contraente uscente, nei casi in cui due consecutivi affidamenti abbiano a oggetto una commessa rientrante nello stesso settore merceologico, oppure nella stessa categoria di opere, oppure nello stesso settore di servizi, si applica all'interno delle seguenti fasce di valore economico:

Fascia A – inferiore a € 40.000,00

Fascia B – da € 40.000,00 e inferiore a € 80.000,00

Fascia C – da € 80.000,00 e inferiore a € 140.000,00

TABELLA A

"CATEGORIE MERCEOLOGICHE divise per tipologia"

INFORMATICA

Accessori per informatica

Hardware e Software per le reti

Hardware di base per postazioni informatiche (PC–portatili–Monitor per PC–Tablet etc.)

Hardware accessori o per postazioni informatiche (Stampanti–Scanner–Sistemi di acquisizione dati– Tavolette grafiche etc.)

Sistemi didattici Multimediali (LIM–Proiettori Interattivi–Monitor Touchetc.)

Software per sistemi didattici

Sistemi didattici informatizzati (Hardware–piccoli sistemi robotici etc.)

Provider

Reti telematiche

ARREDI

Arredi per aule

Arredi per uffici

Arredi per laboratori e aule Multimediali

VIAGGIO E TRASFERIMENTI

Agenzie Viaggio e Biglietteria

Alberghi

Noleggio bus

Ristorazione

Ingressi e visite guidate

IMPIANTISTICA

Climatizzazione

Impianti elettrici, idraulici, reti

Infissi metallici

Sistemi audio e video

Impianti Domotici

Impianti informatici (reti LAN e reti WIFI)

MACCHINE E ATTREZZATURE

Fotocopiatrici (assistenza,noleggio,acquisto)

Macchine per ufficio

Manutenzioni impianti e apparecchiature

Manutenzioni locali e arredi

LABORATORI ATTREZZATURE E ACCESSORI

Attrezzature Accessori e prodotti per la fisica

Attrezzature Accessori e prodotti per la Chimica

Attrezzature Accessori e prodotti per laboratori scientifici e tecnologici

MATERIALE DI CONSUMO E CANCELLERIA

Cancelleria e stampati

Consumabili

Carta per stampante o copiatrici

Toner

Altri articoli per ufficio

PUBBLICITA'E GRAFICA

Timbri e targhe

Tipografie

Agenzie pubblicitarie

EDITORIA

Libri

Libri Scolastici

Pubblicazioni

Legatorie

FORNITURE VARIE

Materiali Elettrici

Materiali idraulici

Articoli e materiali per la sicurezza

Materiale Antincendio

Attrezzature e materiali per lo sport

Attrezzature e materiale pulizia

AGENZIE DI SERVIZI E VARIE

Smaltimento di Rifiuti

Servizi Postali

Agenzie di Formazione e Linguistiche

Agenzie di Pulizia

Agenzie di Disinfestazione

Agenzie di Assicurazione

IMPRESE LAVORI E EDILIZIA

Imprese Edili

Imprese Ristrutturazioni

Piccoli adattamenti edilizi

Lavori di Rifacimento

TABELLA B

“FASCE DI COSTO PER ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI”

LIVELLO	VALORE INIZIALE	VALOREFINALE
1° FASCIA	Euro 5.000,01	Euro9.999,99
2° FASCIA	Euro 10.000,00	Euro20.000,00
3° FASCIA	Euro 20.0001,00	Euro39.999,99
4° FASCIA	Euro 40.000,00	Euro80.000,00
5° FASCIA	Euro 80.001,00	Euro139.999,99
6° FASCIA	Euro 140.000,00	Alla soglia comunitaria
7° FASCIA	OLTRE la soglia comunitaria	

“FASCE DI COSTO PER ACQUISIZIONE LAVORI ANCHE DI MANUTENZIONE”

LIVELLO	VALORE INIZIALE	VALOREFINALE
1° FASCIA	Euro5.001,00	Euro 9.999,99
2° FASCIA	Euro10.000,00	Euro 20.000,00
3° FASCIA	Euro20.0001,00	Euro 39.999,99
4° FASCIA	Euro 40.000,00	Euro 149.999,99
5° FASCIA	Euro150.000,00	Euro 500.000,00
6° FASCIA	Euro 500.001,00	Euro 1.000.000,00
ULTIMA FASCIA	OLTRE Euro 1.000.000,00	

In casi motivati da particolare carattere fiduciario (es. registro elettronico e segreteria digitale, viaggi d'istruzione, servizio di prevenzione e protezione, servizi assicurativi, DPO, sito web...), con riferimento altresì alla struttura del mercato e alla effettiva assenza di alternative praticabili, previa verifica dell'accurata esecuzione del precedente contratto nonché della qualità della prestazione resa, il contraente uscente può essere reinvitato o essere individuato quale affidatario diretto. L'ufficio di Segreteria, nella sua autonomia operativa, è comunque invitato anzi tempo a verificare con congruo anticipo alla scadenza dei contratti fiduciari alternative praticabili che assicurino il principio di rotazione.

Per i contratti affidati con le procedure di cui all'articolo 50 del codice dei contratti, comma 1, lettere c), d) ed e), le stazioni appaltanti non applicano il principio di rotazione quando l'indagine di mercato sia stata effettuata senza porre limiti al numero di operatori economici in possesso dei requisiti richiesti da invitare alla successiva procedura negoziata.

È comunque consentito derogare all'applicazione del principio di rotazione per gli affidamenti diretti di importo inferiore a 5.000 euro (imponibile).

Art. 1-quater

Suddivisione dei viaggi di istruzione per finalità, ai sensi del comunicato ANAC del 5 novembre 2025 e della nota MIM n. 8524 del 7 novembre 2025

A fine del rispetto delle soglie previste dagli articoli 14 e 50 del D.lgs. n. 36/2023, i viaggi di istruzione sono ripartiti secondo le seguenti finalità:

- viaggi di istruzione connessi all'attività didattica e di educazione;
- viaggi relativi a scambi internazionali / viaggi con finalità di apprendimento linguistico;
- viaggi con finalità di orientamento (classi II secondarie di primo grado).

Art. 2

D.l. 28 agosto 2018, n. 129, art. 45, c. 2, lett. b) – Contratti di sponsorizzazione

1. La stipula dei contratti di sponsorizzazione può essere disposta dal dirigente scolastico nel rispetto delle seguenti condizioni:
 - a. in nessun caso è consentito concludere contratti incisivi a norma di legge, che possibilmente conflittino con l'interesse tra l'attività pubblica e quella privata;
 - b. non è consentito concludere accordi di sponsorizzazione con soggetti le cui finalità ed attività siano in contrasto, anche di fatto, con la funzione educativa e culturale della Scuola;
 - c. non è consentito concludere contratti di sponsorizzazione con soggetti che svolgono attività concorrente con la Scuola.
2. Nella scelta degli sponsor si accorda la preferenza a quei soggetti che per finalità statutarie e per attività volte a abbianodimostrato particolare attenzione ai problemi dell'infanzia e

dell'adolescenza.

3. Le clausole che determinano il contenuto del contratto devono specificare:

- a) *descrizione dettagliata degli obblighi di promozione pubblicitaria gravanti sul soggetto sponsorizzato;*
- b) *durata del contratto;*
- c) *ammontare del corrispettivo ed eventuali modalità di pagamento;*
- d) *descrizione dettagliata del logo/segno che dovrà essere diffuso*

Art. 3

28 agosto 2018, n. 129, art. 45, c. 2, lett. d) – Utilizzazione di appartenenti a terzi di locali, beni o siti informatici, appartenenti alla istituzione scolastica o in uso alla medesima

1. Utilizz locali e beni

- a. I locali e i beni scolastici possono essere concessi in uso temporaneo ad Istituzioni, Associazioni, Aziende, Enti o Gruppi organizzati, secondo modalità, termini e condizioni di seguito stabiliti, nel rispetto delle norme dettate dal D.I. 28 agosto 2018, n. 129;
- b. l'utilizzazione temporanea dei locali dell'istituto può essere concessa a terzi a condizione che ciò sia compatibile con le finalità educative e formative dell'istituzione scolastica stessa. Le attività dell'Istituzione scolastica hanno assoluta priorità rispetto all'utilizzo dei locali da parte degli Enti concessionari interessati;
- c. in relazione all'utilizzo dei locali il concessionario deve assumere nei confronti dell'istituzione scolastica i seguenti impegni oggetto di apposita convenzione sottoscritta dal dirigente scolastico e dal rappresentante legale del soggetto richiedente:
 1. dichiarare le finalità del soggetto richiedente e quelle delle attività per le quali è richiesto l'utilizzo dei locali;
 2. indicare il nominativo del responsabile della gestione dell'utilizzo dei locali quale referente per l'istituzione scolastica;
 3. osservare incondizionatamente l'applicazione e il rispetto delle disposizioni vigenti in materia di salute,igiene,sicurezza e salvaguardia del patrimonio, vigilando che coloro che sono presenti durante le attività per cui si sono concessi non entrino in aree precluse e non oggetto di concessione;
 4. riconsegnare i locali, dopo il loro uso, in condizioni idonee a garantire il regolare svolgimento delle attività dell'istituzione scolastica;
 5. assumere la custodia dei locali oggetto di concessione, compresa quella dei beni contenuti nei locali e di eventuali chiavi o codici di accesso, e rispondere, a tutti gli effetti di legge, delle attività edelle destinazioni del benestesso, tenendo allo stesso

tempo esente la scuola e l'ente proprietario della spesa connesse all'utilizzo;

- 6. stipulare una polizza per la responsabilità civile con l'istituto assicurativo;
- 7. avvertire immediatamente il dirigente scolastico per ogni eventualità che comporti criticità o problematiche nell'uso dei locali.

d. Le richieste di concessione dei locali scolastici devono essere inviate per iscritto all'Istituzione scolastica almeno 10 giorni prima della data di uso richiesta e dovranno contenere, oltre all'indicazione dell'oggetto, il soggetto richiedente, il nominativo del responsabile legale e la dettagliata descrizione dell'attività prevista. Il dirigente scolastico verifica se la richiesta è compatibile con le disposizioni del presente regolamento e se i locali sono disponibili per il giorno e nella fascia oraria stabilita. Se il riscontro è positivo, il dirigente scolastico procede alla stipula di apposita convenzione.

e. I dirigente scolastico concede i locali anche in deroga a quanto previsto dalla presente delibera, purché senza ulteriori oneri per l'istituzione scolastica e l'Ente proprietario, incasi del tutto eccezionali da motivare dettagliatamente e qualora le attività previste siano particolarmente meritevoli in riferimento alle finalità dell'Istituzione scolastica.

f. Il concessionario è responsabile di ogni danno causato all'immobile, agli arredi, agli impianti da qualsiasi azione od omissione dolosa o colposa a lui direttamente imputabili o imputabili a terzi presenti nei locali scolastici in occasione dell'utilizzo degli stessi. L'Istituzione scolastica deve in ogni caso ritenersi sollevata da ogni responsabilità civile e penale derivante dall'uso dei locali da parte dei concessionari, che dovranno pertanto presentare apposita assunzione di responsabilità e sono tenuti a cautelarsi al riguardo mediante stipula della sopraindicata polizza assicurativa o adottando altra idonea misura cautelativa.

g. Per l'utilizzazione dei locali e dei beni, sulla base delle regole stabilite ai precedenti punti, sono previste, a carico del concessionario (tranne nel caso in cui sia l'Ente locale stesso a richiederlo), i seguenti canoni concessori

aula € 20/ora e € 100/ora per l'intera giornata; per il laboratorio aule doppie - € 25/ora e € 150 per l'intera giornata; per la palestra magna - € 30/ora e € 250 per l'intera giornata.

h. La concessione può essere revocata in qualsiasi momento dall'Istituzione scolastica per giustificati motivi.

2. Utilizzazioni siti informatici

a. L'Istituzione scolastica può ospitare sul proprio sito web materiali, informazioni e comunicazioni forniti da associazioni di studenti e associazioni di genitori, collegamenti a siti di altre istituzioni scolastiche, associazioni di volontariato o enti di interesse culturale o con finalità coerenti con quelle dell'Istituzione scolastica stessa, allo scopo di favorire

sinergie trasogggetto comunque coinvolte in attività educative e culturali.

- b. La convenzione sottoscritta dal dirigente scolastico e dal rappresentante legale del soggetto ospitato, in particolare, dovrà contenere:
 - 1. il nominativo del responsabile interno del servizio che, previa designazione a parte del dirigente scolastico, seleziona i contenuti immessi nel sito;
 - 2. il nominativo del responsabile del soggetto ospitato;
 - 3. la specificazione della facoltà del dirigente scolastico di disattivare il servizio qualora il contenuto risultasse in contrasto con le finalità dell'Istituzione scolastica.

Art. 4

D.I.28agosto2018,n.129,art.45,c.2,lett.e)–Convenzioni relative a prestazioni del personale della scuola e degli alunni per conto terzi

Non si prevedono attività per conto terzi

Art. 5

D.I. 28 agosto 2018, n. 129, art. 45, c. 2, lett. f) – Alienazione di beni e forniture di servizi prodotti dall'Istituzione Scolastica nel'esercizio di attività didattiche o programmate a favore di terzi

Non si prevedono attività per conto terzi

Art. 6

D.I.28agosto2018,n.129,art.45,c.2,lett.g)–Acquisto e alienazione di titoli di Stato

Non si prevede di acquistare titoli di Stato

Art. 7

D.I. 28agosto2018,n.129,art.45,c.2,lett.h)–Contratti di prestazione d'opera con esperti per particolari attività

- a) Per i contratti di prestazione d'opera si fa riferimento all'art. 7, comma 6, del D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e alla Circolare 11 marzo 2008, n. 2 della Funzione Pubblica che ne ha fornito l'interpretazione nonché uno schema di regolamento.
- b) Dopo l'approvazione del PTOF, il dirigente scolastico individua le attività per le quali, dopo

avere verificato l'impossibilità di ricorrere, mediante interPELLI interni, al personale in servizio provvisto delle necessarie competenze e disponibile, può decidere il ricorso a collaborazioni esterne, dandone informazione con avvisi di selezione da pubblicare sul proprio sito web all'albo della Scuola – sezione “Amministrazione trasparente”.

- c) Gli incarichi da affidare sono quelli relativi alle attività da realizzare nell'ambito dei IPTOFi cui impegni di spesa sono deliberati nel Programma annuale.
- d) Se oggetto dell'incarico è l'espletamento delle funzioni di RSPP ed è del medico competente deve essere integralmente rispettato quanto previsto dal D.lgs. n. 81/2008, rispettivamente agli artt. 32 e 38.
- e) Gli avvisi indicano modalità e termini per la presentazione delle domande, i titoli che saranno valutati (anche attraverso Commissioni appositamente costituite), la documentazione da produrre, i criteri attraverso i quali avvie la comparazione, nonché l'elenco dei contratti che si intendono stipulare. Per ciascun contratto deve essere specificato:
 - a. l'oggetto della prestazione
 - b. la durata del contratto: termine di inizio e conclusione della prestazione
 - c. il luogo della prestazione
 - d. il compenso per la prestazione.

Nel caso di esperti dichiarati fama può non essere previsto l'avviso, ma è possibile procedere all'affidamento diretto.

f) Compensi

Fermo restando che i compensi per il personale interno e per quello in collaborazione plurima è quello delle tabelle indicate al CCNL 2007 e ssmmii e sono soggetti a tutte le ritenute;

Fermo restando che solo per la formazione i compensi sono quelli stabiliti dal D.I. n. 326 del 1995;

Fermo restando che per esperti impegnati nei PON e PNRR relativi a compensi sono quelli fissati dalla normativa specifica, il limite massimo dei compensi orari non può superare la cifra di € 41,32 - elevabile a 51,65 per i professori universitari- al lordo delle ritenute a carico del prestatore d'opera e al netto di eventuale IVA e di oneri a carico dell'Amministrazione.

Per particolari prestazioni il dirigente scolastico può prevedere un compenso forfetario qualora ravvisi maggior convenienza per l'amministrazione. Possono essere previste altresì, forfetariamente, spese documentate relative al viaggio/alloggio/vitto in seno a progetti che prevedano esperti di chiara fama.

Art. 8

D.I.28agosto2018,n.129,art.45,c.2,lett.i)-Partecipazioneaprogetti internazionali

1. La partecipazione a progetti internazionali è ammessa se rientra nelle finalità educative e formative proprie dell'Istituto e se inseriti nell'ambito del PTOF.
2. Il dirigente scolastico, acquisita la deliberazione del collegio dei docenti, anche su impulso del dipartimento competente per la specifica progettazione, sottoscrive l'accordo di collaborazione e/o di partecipazione, dando successiva informazione al Consiglio d'istituto dell'avvenuta autorizzazione e dell'importo del finanziamento da iscrivere al Programma annuale nell'apposito aggregato.
3. Nel caso si anone necessarie previsioni di spesa (benché rimborcabile da fondi europei o privati) relative alla partecipazione degli studenti o all'accoglienza di terzi per programmi di visite e di scambi internazionali, l'adesione al progetto deve essere preventivamente deliberata dal Consiglio di istituto.
4. La partecipazione di alunni e minori al progetto dovrà essere autorizzata dagli esercenti la responsabilità genitoriale. Nell'autorizzazione dovranno essere indicati gli obblighi e le responsabilità a carico degli stessi in caso di scambi, viaggi, attività extra-scolastiche.

TABELLA A

“CATEGORIE MERCEOLOGICHE divise per tipologia”

INFORMATICA
Accessori per informatica
Hardware e Software per le reti
Hardware di base per postazioni informatiche (PC–portatili–Monitor per PC–Tablet etc.)
Hardware accessori o per postazioni informatiche (Stampanti–Scanner–Sistemi di acquisizione dati– Tavolette grafiche etc.)
Sistemi didattici Multimediali (LIM–Proiettori Interattivi–Monitor Touchetc.)
Software per sistemi didattici
Sistemi didattici informatizzati (Hardware–piccoli sistemi robotici etc.)
Provider
Reti telematiche
ARREDI
Arredi per aule
Arredi per uffici
Arredi per laboratori e aule Multimediali
VIAGGIE TRASFERIMENTI
Agenzie Viaggio e Biglietteria
Alberghi
Noleggio bus
Ristorazione
Ingressi e visite guidate
IMPIANTISTICA
Climatizzazione
Impianti elettrici, idraulici, reti
Infissi metallici
Sistemi audio e video
Impianti Domotici
Impianti informatici (reti LAN e reti WIFI)
MACCHINE E ATTREZZATURE

Fotocopiatrici (assistenza,noleggio,acquisto)
Macchine per ufficio
Manutenzioni impianti e apparecchiature
Manutenzioni locali e arredi
LABORATORI ATTREZZATURE E ACCESSORI
Attrezzature Accessori e prodotti per la fisica
Attrezzature Accessori e prodotti per la Chimica
Attrezzature Accessori e prodotti per laboratori scientifici e tecnologici
MATERIALE DI CONSUMO E CANCELLERIA
Cancelleria e stampati
Consumabili
Carta per stampante o copiatrici
Toner
Altri articoli per ufficio
PUBBLICITA'E GRAFICA
Timbri e targhe
Tipografie
Agenzie pubblicitarie
EDITORIA
Libri
Libri Scolastici
Pubblicazioni
Legatorie
FORNITURE VARIE
Materiali Elettrici
Materiali idraulici
Articoli e materiali per la sicurezza
Materiale Antincendio
Attrezzature e materiali per lo sport
Attrezzature e materiale pulizia
AGENZIE DI SERVIZI E VARIE
Smaltimento di Rifiuti
Servizi Postali
Agenzie di Formazione e Linguistiche
Agenzie di Pulizia
Agenzie di Disinfestazione
Agenzie di Assicurazione
IMPRESE LAVORI E EDILIZIA

Imprese Edili
Imprese Ristrutturazioni
Piccoli adattamenti edilizi
Lavori di Rifacimento

TABELLA B

“FASCE DI COSTO PER ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI”

LIVELLO	VALORE INIZIALE	VALOREFINALE
1° FASCIA	Euro 5.000,01	Euro9.999,99
2° FASCIA	Euro 10.000,00	Euro20.000,00
3° FASCIA	Euro 20.0001,00	Euro39.999,99
4° FASCIA	Euro 40.000,00	Euro80.000,00
5° FASCIA	Euro 80.001,00	Euro139.999,99
6° FASCIA	Euro 140.000,00	Alla soglia comunitaria
7° FASCIA	OLTRE la soglia comunitaria	

“FASCE DI COSTO PER ACQUISIZIONE LAVORI ANCHE DI MANUTENZIONE”

LIVELLO	VALORE INIZIALE	VALOREFINALE
1° FASCIA	Euro5.001,00	Euro 9.999,99
2° FASCIA	Euro10.000,00	Euro 20.000,00
3° FASCIA	Euro20.0001,00	Euro 39.999,99
4° FASCIA	Euro 40.000,00	Euro 149.999,99
5° FASCIA	Euro150.000,00	Euro 500.000,00
6° FASCIA	Euro 500.001,00	Euro 1.000.000,00
ULTIMA FASCIA	OLTRE Euro 1.000.000,00	



Ministero dell'istruzione e del merito

Istruzioni per l'affidamento dei Servizi di ristorazione mediante bar e distributori automatici nelle Istituzioni Scolastiche ed Educative



Quaderno N°2

Giugno 2025

2019

2020

2021

2022

2024

2025

Pubblicazione settembre 2019

Primo aggiornamento novembre 2020

Secondo aggiornamento giugno 2022

Terzo aggiornamento dicembre 2024

Quarto aggiornamento giugno 2025

Il presente Quaderno 2, avente ad oggetto le «Istruzioni per l'affidamento dei Servizi di ristorazione mediante bar e distributori automatici nelle Istituzioni Scolastiche ed Educative» è stato pubblicato per la prima volta nel mese di settembre 2019, sulla base delle disposizioni contenute all'interno del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante «Codice dei contratti pubblici».

L'aggiornamento del mese di novembre 2020 ha ad oggetto, principalmente: (i) i criteri ambientali minimi per il servizio di ristorazione collettiva e la fornitura di derrate alimentari di cui al Decreto 10 marzo 2020 del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, pubblicato sulla G.U.R.I. n. 90 del 4 aprile 2020; (ii) il D.L. 26 ottobre 2019, n. 124 (c.d. «Decreto Fiscale»), convertito nella L. 19 dicembre 2019, n. 157; (iii) il Regolamento Delegato (UE) n. 2019/1827; (iv) il D.L. 19 maggio 2020, n. 34, convertito con L. 17 luglio 2020, n. 77 (c.d. «Decreto Rilancio»); (v) il D.L. 16 luglio 2020, n. 76, convertito con modificazioni con L. 12 settembre 2020, n. 120 (c.d. «Decreto Semplificazioni»).

L'aggiornamento del mese di giugno 2022 ha avuto ad oggetto il D.L. 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni nella L. 29 luglio 2021, n. 108, (c.d. «Decreto Semplificazioni-Bis»).

La complessiva revisione del mese di dicembre 2024 ha avuto ad oggetto il D.Lgs. n. 36 del 31 marzo 2023, avente ad oggetto il «Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici», e pubblicato in Gazzetta Ufficiale alla medesima data, contenente 229 articoli e 38 allegati, anche con riferimento alla disciplina in materia di qualificazione delle stazioni appaltanti.

L'aggiornamento del mese di giugno 2025 ha avuto ad oggetto il D.Lgs. del 31 dicembre 2024, n. 209, recante «Disposizioni integrative e correttive al codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36» e pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 31 dicembre 2024 (GU Serie Generale n. 305 del 31-12-2024 - Suppl. Ordinario n. 45).

Sommario

PREFAZIONE.....	5
1. QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO.....	8
1.1 LA DISCIPLINA DEL PARTENARIATO PUBBLICO PRIVATO NEL D.LGS. 31 MARZO 2023, N. 36	8
1.2 AFFIDAMENTO ED ESECUZIONE DEI CONTRATTI DI CONCESSIONE	11
1.3 IL CONTRATTO DI CONCESSIONE DI SERVIZI	13
1.4 IL RISCHIO CONNESSO ALLE OPERAZIONI DI PPP, IVI COMPRESE LE CONCESSIONI	14
2. I CONTRATTI DI CONCESSIONE DI SERVIZI DI RISTORAZIONE MEDIANTE BAR E DISTRIBUTORI AUTOMATICI.....	17
2.1 OGGETTO E NATURA GIURIDICA DEL CONTRATTO DI AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO	17
2.2 CRITERI AMBIENTALI MINIMI.....	19
2.3 ULTERIORI PRESCRIZIONI IN MERITO ALLA QUALITÀ DEL SERVIZIO (PROFILO NUTRIZIONALE, SPRECHI ALIMENTARI, IGIENE E SICUREZZA)	21
2.4 PROFILI RELATIVI AGLI IMMOBILI SCOLASTICI.....	23
2.5 REMUNERAZIONE DEL SERVIZIO	26
2.6 IL CANONE.....	28
3. LE MODALITÀ DI AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DI SERVIZI DI RISTORAZIONE MEDIANTE BAR E DISTRIBUTORI AUTOMATICI.....	29
3.1 SOGLIE APPLICABILI, PROCEDURE ESPERIBILI E DETERMINAZIONE DELL'IMPORTO DELLE CONCESSIONI	29
3.2 MODALITÀ DI AFFIDAMENTO DI CONTRATTI DI CONCESSIONE DI IMPORTO PARI O INFERIORE A € 139.999,99, IVA ESCLUSA.....	34
3.3 MODALITÀ DI AFFIDAMENTO DI CONTRATTI DI CONCESSIONE DI IMPORTO PARI O SUPERIORE A € 140.000,00, IVA ESCLUSA.....	36
3.3.1 RICORSO A STAZIONI APPALTANTI O CENTRALI DI COMMITTENZA QUALIFICATE	36
3.3.2 ORDINI SU STRUMENTI DI ACQUISTO MESSI A DISPOSIZIONE DALLE CENTRALI DI COMMITTENZA QUALIFICATE E DAI SOGGETTI AGGREGATORI.....	39
3.3.3 ACCORDI DI COOPERAZIONE ORIZZONTALE TRA PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI.....	40
3.3.4 ATTIVITÀ PROPEDEUTICHE ALL'AFFIDAMENTO IN CASO DI RICORSO A STAZIONI APPALTANTI O CENTRALI DI COMMITTENZA QUALIFICATE	41
3.4 LE PROCEDURE DI AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE	43
3.5 ASPETTI COMUNI DELLE PROCEDURE DI AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE	45
3.5.1 CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE.....	45
3.5.2 CRITERIO DI SELEZIONE.....	46
3.5.3 PIANO ECONOMICO FINANZIARIO	47
3.5.4 MATRICE DEI RISCHI	49
3.5.5 LA DURATA DELLA CONCESSIONE	51
3.5.6 AVVALIMENTO	52
3.5.7 SUBAPPALTO.....	52
3.5.8 RISOLUZIONE E RECESSO DEL CONTRATTO DI CONCESSIONE	54
3.5.9 PENALI E CLAUSOLE DI RISOLUZIONE ESPRESSA.....	56
3.6 ESECUZIONE DEI CONTRATTI DI CONCESSIONE E QUALIFICAZIONE	57
3.7 AFFIDAMENTO IN GESTIONE DEL SERVIZIO BAR AD ALTRA ISTITUZIONE SCOLASTICA (CC.DD. BAR DIDATTICI)	59

PREFAZIONE

Il presente documento (a seguire, anche il «**Quaderno**» o «**Linee Guida**») è stato predisposto dal Ministero dell'Istruzione e del Merito (a seguire, anche il «**Ministero**» o «**MIM**»), al fine di supportare le Istituzioni Scolastiche ed Educative statali (a seguire, anche le «**Istituzioni Scolastiche**» o le «**Istituzioni**») nel superamento delle difficoltà che incontrano nell'affidamento di servizi di ristorazione mediante bar e distributori automatici (a seguire, anche il «**Servizio**»).

Per quanto concerne la normativa vigente in materia partenariato pubblico-privato, si osserva che l'art. 174 del D.Lgs. n. 36 del 31 marzo 2023 recante «*Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici*» (a seguire, anche «**Codice dei Contratti pubblici**» o «**Codice**») prevede che «**I contratti di partenariato pubblico-privato possono essere stipulati solo da enti concedenti qualificati ai sensi dell'articolo 63**», operando un espresso richiamo alla normativa relativa alla qualificazione delle stazioni appaltanti (a seguire, anche le «**SA**») e delle centrali di committenza (a seguire, anche le «**CC**»).

Al riguardo, la disciplina appena richiamata, precedentemente all'entrata in vigore del Decreto Legislativo del 31 dicembre 2024, n. 209, recante «*Disposizioni integrative e correttive al codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36*» (a seguire, anche il «**Decreto Correttivo**» o il «**Correttivo**»), richiedeva alle stazioni appaltanti il requisito della qualificazione per poter esperire qualsiasi procedura di affidamento.

La vigente normativa, invece, prevede la possibilità per tutte le stazioni appaltanti di procedere in via autonoma all'acquisizione di forniture e servizi per importi pari o inferiori a € 139.999,99, IVA esclusa, e all'affidamento di lavori per importi pari o inferiori a € 499.999,99, IVA esclusa, limitando l'obbligatorietà della qualificazione ai fini dell'espletamento in via autonoma delle sole procedure che presentino importi superiori alle predette soglie. In tali casi, infatti, le SA, per agire in via autonoma, devono possedere determinati livelli di qualificazione ((i) almeno una qualificazione di livello L2 nel caso di contratti aventi ad oggetto lavori; (ii) almeno una qualificazione di livello SF2 nel caso di contratti aventi ad oggetto servizi e forniture) e garantire la presenza di almeno un soggetto con esperienza di tre anni nella gestione di piani economici e finanziari e dei rischi.

Per un approfondimento sul sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti per l'affidamento e l'esecuzione dei contratti di concessione e i relativi adempimenti si rinvia ai successivi paragrafi 1.2 e 3.6 del presente Quaderno.

Tutto ciò premesso, il presente documento costituisce, dunque, uno strumento operativo predisposto per facilitare l'approvvigionamento del Servizio e procedere alla selezione degli operatori economici con modalità omogenee, restando in ogni caso ferme le ordinarie attività di ricerche e analisi di carattere normativo, giurisprudenziale e di prassi, a cura delle singole Istituzioni, che rappresentano presupposto indispensabile per lo svolgimento delle attività di acquisito delle Pubbliche Amministrazioni.

Si rappresenta che le presenti Linee Guida, pubblicate per la prima volta a settembre 2019 e oggetto di due successivi aggiornamenti, rispettivamente nel novembre 2020 e nel giugno 2022,

sono state ulteriormente aggiornate a dicembre 2024 alla luce delle sopravvenienze normative, con particolare riferimento ai profili di possibile interesse per le Istituzioni Scolastiche.

Il presente Quaderno è frutto di una complessiva revisione effettuata sulla base delle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 36/2023, come da ultimo modificato dal D.Lgs. n. 209/2024. Le disposizioni del nuovo Codice dei Contratti Pubblici hanno acquisito efficacia il 1° luglio 2023, data a decorrere dalla quale è stato abrogato il D.Lgs. n. 50/2016¹.

Il presente Quaderno è strutturato in tre paragrafi:

1. «*Quadro normativo di riferimento*» (par. 1), nel quale sarà fornito un inquadramento normativo preliminare in merito ai contratti di partenariato pubblico privato (a seguire, anche «**PPP**») e di concessione, anche alla luce di quanto previsto dalla normativa di cui al D.Lgs. n. 36/2023 che ha abrogato la disciplina precedentemente prevista nel D.Lgs. n. 50/2016;
2. «*I contratti di affidamento in concessione di servizi di ristorazione mediante bar e distributori automatici*» (par. 2), nel quale saranno descritte le principali peculiarità che connotano tali tipologie di contratti;
3. «*Le modalità di affidamento in concessione di servizi di ristorazione mediante bar e distributori automatici*» (par. 3), nel quale saranno descritte le modalità di affidamento di tali tipi di contratti con approfondimenti in merito a specifiche questioni in merito ai contratti di concessioni.

In considerazione della particolare complessità che caratterizza i rapporti concessori e le relative procedure di affidamento, si allega al presente Quaderno un'Appendice, al fine di mettere a disposizione delle Istituzioni Scolastiche specifici strumenti operativi per lo svolgimento di tali procedure, contenente i seguenti documenti:

- Allegato 1: «*Format di atti di gara per l'affidamento del Servizio di ristorazione mediante bar e distributori automatici*»;
- Allegato 2: «*Guida alla compilazione del Piano Economico Finanziario di massima*»;
- Allegato 3: «*Guida alla compilazione della Matrice dei Rischi*».

Si precisa che, nell'Allegato 1, saranno presenti, tra gli schemi di gara, anche:

- il Piano Economico Finanziario di massima, ovvero il documento attraverso il quale l'operatore economico dimostra la fattibilità e la sostenibilità economico/finanziaria del proprio investimento, nel quale si riportano le principali voci di ricavo e costo relative alla realizzazione e alla gestione del Servizio;

¹ Per un approfondimento in merito alla disciplina transitoria prevista dall'art. 225 del D.Lgs. n. 36/2023, applicabile alle procedure avviate fino al 31 dicembre 2023, si rinvia al Quaderno 1, già oggetto di aggiornamento.

- la Matrice dei Rischi, prevista per gli affidamenti in concessione, per disciplinare *ex-ante* modalità e limiti di revisione delle condizioni economico-finanziarie poste a base del Piano Economico Finanziario e offerte in sede di gara.

In considerazione della particolare complessità nella realizzazione di tali documenti, al fine di semplificare la redazione degli stessi, sono state predisposte delle Guide alla compilazione, oggetto degli Allegati 2 e 3.

Si fa presente che i documenti oggetto dell'Allegato 1 dovranno essere modificati/integrati dalle singole Istituzioni Scolastiche sulla base delle caratteristiche peculiari della Scuola medesima e della tipologia di affidamento. A tal fine, si precisa che:

- le clausole redatte mediante l'utilizzo del colore rosso hanno ad oggetto le previsioni che devono essere inserite negli atti di gara in caso di suddivisione della procedura in lotti. Tali clausole dovranno pertanto essere oggetto di eliminazione, qualora la procedura non debba essere suddivisa in lotti;
- gli spazi in giallo, ricompresi all'interno di parentesi quadre, dovranno essere compilati in base alle caratteristiche della specifica procedura di affidamento;
- le parti in corsivo e in giallo, ricomprese all'interno di parentesi quadre, costituiscono indicazioni sulle modalità di utilizzo delle corrispondenti previsioni contenute nei documenti di gara e dovranno essere eliminate e/o recepite in sede di compilazione degli atti definitivi relativi alla procedura.

Il presente documento si inserisce nell'ambito di una iniziativa informativa più ampia del Ministero al quale seguiranno in futuro ulteriori documenti di approfondimento su altre tematiche.

Per approfondimenti in merito ai profili generali inerenti alla disciplina dei contratti pubblici, si rinvia al precedente Quaderno n. 1 «*Istruzioni di carattere generale relative all'applicazione del Codice dei Contratti Pubblici Istituzioni Scolastiche (D.Lgs. n. 36/2023)*», già pubblicato e reperibile sul sito internet del Ministero.

Si rappresenta che è intenzione del Ministero procedere ad una revisione periodica del presente Quaderno, al fine di garantirne il periodico aggiornamento, in conformità alle future evoluzioni normative.

Infine, in merito ai **progetti finanziati in tutto o in parte con fondi PNRR/PNC e PON**, le Istituzioni Scolastiche dovranno seguire le specifiche indicazioni trasmesse dalle competenti Direzioni di codesta Amministrazione. Nello specifico, le seguenti Istruzioni potranno essere consultate unitamente alle indicazioni adottate per indirizzare le Istituzioni negli acquisti finanziati in tutto o in parte con i fondi del PNRR/PNC e PON, alle quali si rinvia:

- (a) PON - Homepage (istruzione.it);
- (b) <https://scuolafutura.pubblica.istruzione.it/>.

1. QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO

1.1 La disciplina del Partenariato Pubblico Privato nel D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36

La disciplina normativa relativa alle operazioni economiche di PPP, negli ultimi anni, è stata oggetto di numerosi interventi regolatori di carattere comunitario e nazionale.

A livello comunitario, i profili evolutivi riguardano le modalità di affidamento, a seguito della disciplina introdotta dalle nuove Direttive in materia di appalti e concessioni di cui ai nn. 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE. In particolare, la succitata Direttiva 2014/23/UE ha introdotto una disciplina *ad hoc* delle concessioni, al fine di uniformare il diritto degli Stati membri in merito alle procedure per l'affidamento di contratti di concessione di lavori e di servizi.

In tal modo, è stato superato il limite posto dall'art. 17 della Direttiva 2004/18/CE (recepito in ambito nazionale dall'art. 30 del D.Lgs. n. 163/06), che escludeva esplicitamente le concessioni di servizi dall'applicazione della direttiva stessa, richiamando esclusivamente l'applicazione dei principi generali del Trattato UE.

A livello nazionale, il Legislatore, ha dato attuazione alle previsioni delle Direttive comunitarie e, in particolare, della succitata Direttiva 2014/23/UE, con l'emanazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, il quale agli artt. 179, 180, 181 e 182 ha dettato una disciplina valevole per tutte le fattispecie di PPP.

Con Deliberazione del Consiglio dei ministri del 28 marzo 2023 è stato approvato il Decreto Legislativo recante «*Codice dei contratti pubblici*», contenente 229 articoli e 38 allegati, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il successivo 31 marzo 2023.

Le disposizioni hanno acquisito efficacia il 1° luglio 2023, data a decorrere dalla quale è stato abrogato il D.Lgs. n. 50/2016.

In data 31 dicembre 2024 è entrato in vigore il Decreto Correttivo, il quale ha disposto l'integrazione e la parziale modifica della normativa in materia di Contratti pubblici prevista dal Codice.

Con particolare riguardo alla disciplina oggetto della presente trattazione, il D.Lgs. n. 36/2023 detta nel libro IV le disposizioni generali valevoli per tutte le fattispecie di PPP (artt. 174 e 175) e disposizioni specifiche per le singole tipologie di PPP, quali ad esempio i contratti di concessione, le locazioni finanziarie, i contratti di disponibilità e altre disposizioni in materia di partenariato pubblico privato.

Nello specifico, l'art. 174, insieme all'art. 175 del Codice, sostituisce integralmente gli artt. 179, 180, 181 e 182 del D.Lgs. n. 50/2016 che contenevano la disciplina generale del partenariato pubblico-privato.

In particolare, l'art. 174, comma 1, del Codice, definisce il contratto partenariato pubblico privato come «*un'operazione economica in cui ricorrono congiuntamente le seguenti caratteristiche: a) tra un ente concedente e uno o più operatori economici privati è instaurato un rapporto contrattuale di lungo periodo per raggiungere un risultato di interesse pubblico; b) la*

copertura dei fabbisogni finanziari connessi alla realizzazione del progetto proviene in misura significativa da risorse reperite dalla parte privata, anche in ragione del rischio operativo assunto dalla medesima; c) alla parte privata spetta il compito di realizzare e gestire il progetto, mentre alla parte pubblica quello di definire gli obiettivi e di verificarne l'attuazione; d) il rischio operativo connesso alla realizzazione dei lavori o alla gestione dei servizi è allocato in capo al soggetto privato». Tale comma introduce una nuova nozione generale di partenariato pubblico-privato, **comprendiva sia del partenariato pubblico-privato contrattuale, sia del partenariato pubblico-privato istituzionale**, le cui definizioni verranno approfondite nel prosieguo.

Innanzitutto, il partenariato pubblico-privato è stato definito come **un'operazione economica**. La Relazione illustrativa del Consiglio di Stato sullo schema del nuovo Codice dei Contratti pubblici (a seguire, anche «**Relazione**») ha specificato sul punto che «*La definizione è stata scelta al fine di evidenziare la complessità di tale fenomeno, che comprende diverse figure contrattuali, nonché gli importanti riflessi economici ad esso collegati. Il partenariato pubblico-privato, invero, indica un fenomeno di cooperazione fra il settore pubblico e gli operatori privati nella realizzazione di un'attività che è rivolta a coniugare il perseguitamento di finalità di interesse generale, la salvaguardia di vincoli di bilancio e la valorizzazione del contributo di soggetti privati in termini di apporto finanziario e di competenze specifiche*».

Sempre all'interno del comma 1, sono state evidenziate altresì le quattro componenti che debbono sussistere affinché l'operazione economica possa qualificarsi come partenariato pubblico-privato. Nello specifico:

- l'instaurazione di un rapporto contrattuale di lungo periodo tra l'ente concedente e uno o più operatori economici privati;
- la copertura dei fabbisogni finanziari connessi alla realizzazione del progetto deve provenire in misura significativa da risorse reperite dalla parte privata, anche in ragione del rischio operativo assunto dalla medesima;
- alla parte privata spetta il compito di realizzare e gestire il progetto, mentre alla parte pubblica quello di definire gli obiettivi e di verificarne l'attuazione;
- infine, il rischio operativo connesso alla realizzazione dei lavori o alla gestione dei servizi deve essere allocato in capo al soggetto privato. Si precisa che l'operatore economico è remunerato con tariffe corrisposte da utenti e/o da canoni corrisposti dall'amministrazione/enti utilizzatori dell'investimento e del correlato servizio.

Il comma 2, dell'art. 174, del Codice, si occupa di definire l'ente concedente come «*le amministrazioni aggiudicatrici e gli enti aggiudicatori di cui all'articolo 1 della direttiva n. 2014/23/UE*».

Infine, ai commi 3 e 4, viene operata la distinzione tra PPP di tipo contrattuale e ti PPP di tipo istituzionale. In particolare:

- il PPP di tipo contrattuale comprende le figure: (i) della concessione; (ii) della locazione finanziaria e (iii) del contratto di disponibilità, (iv) nonché degli altri contratti stipulati dalla P.A. con operatori economici privati che abbiano i contenuti di cui al comma 1 e siano diretti a realizzare interessi meritevoli di tutela. L'affidamento e l'esecuzione dei

relativi contratti sono disciplinati dalle disposizioni di cui ai Titoli II, III e IV della Parte II. Le modalità di allocazione del rischio operativo, la durata del contratto di partenariato pubblico-privato, le modalità di determinazione della soglia e i metodi di calcolo del valore stimato sono disciplinate dagli articoli 177, 178 e 179 (art. 174, comma 3, D.Lgs. n. 36/2023). Il rinvio alla disciplina della concessione di cui agli artt. 177, 178 e 179 del Codice, è stato introdotto nell'ottica della massima semplificazione e razionalizzazione della disciplina e per evitare inutili duplicazioni (cfr. Relazione);

- il PPP di tipo istituzionale si realizza attraverso la creazione di una nuova entità giuridica, un ente partecipato congiuntamente dalla parte privata e da quella pubblica. Il Codice, con riferimento a tale tipologia di operazioni, rinvia espressamente al Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, di cui al Decreto Legislativo 19 agosto 2016, n. 175, ed alle altre norme speciali di settore (art. 174, comma 4, D.Lgs. n. 36/2023).

Come già anticipato all'interno della prefazione e più approfonditamente previsto nel successivo paragrafo 1.2, per quanto concerne la disciplina sul partenariato pubblico privato, si ricorda che, ai sensi dell'art. 174, comma 5, del Codice, «*I contratti di partenariato pubblico-privato possono essere stipulati solo da enti concedenti qualificati ai sensi dell'articolo 63*».



La concessione, tanto di lavori quanto di servizi, è una fattispecie di Partenariato Pubblico Privato.

Il PPP è un'operazione economica, in cui ricorrono congiuntamente le seguenti caratteristiche:

- tra un ente concedente e uno o più operatori economici privati è instaurato un **rapporto contrattuale di lungo periodo** per raggiungere un risultato di interesse pubblico;
- la copertura dei fabbisogni finanziari connessi alla realizzazione del progetto proviene in misura significativa da risorse reperite dalla parte privata, anche in ragione del **rischio operativo** assunto dalla medesima;
- alla parte privata spetta il compito di realizzare e gestire il progetto, mentre alla parte pubblica quello di definire gli obiettivi e di verificarne l'attuazione;
- il **rischio operativo** connesso alla realizzazione dei lavori o alla gestione dei servizi è **allocato in capo al soggetto privato**.

1.2 Affidamento ed esecuzione dei contratti di concessione

Il Quaderno n. 2 intende principalmente supportare le Istituzioni Scolastiche nell'espletamento delle procedure di affidamento e di esecuzione dei contratti di concessione. In particolare, la vigente normativa in materia, anche a seguito delle recenti modifiche apportate dal Decreto Correttivo, prevede che:

- (a) in caso di contratti di importo **pari o inferiore a € 139.999,99**, IVA esclusa, per servizi e forniture e contratti di importo **pari o inferiore a € 499.999,99**, IVA esclusa, per lavori, le Stazioni Appaltanti possono provvedere **direttamente e autonomamente** all'affidamento e all'esecuzione delle relative procedure di gara (cfr. art. 62, commi 1 e 18, del Codice e art. 2, comma 1, art. 3, comma 5 e art. 5, comma 5, dell'Allegato II.4, del Codice)²;
- (b) in caso di contratti di importo **pari o superiore a € 140.000,00**, IVA esclusa, per servizi e forniture e contratti di importo **pari o superiore a € 500.000,00**, IVA esclusa, per lavori, le Stazioni Appaltanti possono:
 - (i) provvedere **direttamente e autonomamente** all'affidamento e all'esecuzione delle relative procedure di gara, ove le Stazioni Appaltanti medesime risultino in **possesso dei requisiti di qualificazione** di cui agli artt. 3, comma 5, e 5, comma 5, dell'Allegato II.4, del Codice³;
 - (ii) procedere **attraverso le modalità indicate all'art. 62 del D.Lgs. n. 36/2023, in assenza dei requisiti** di cui agli artt. 3, comma 5, e 5, comma 5, dell'Allegato II.4, del Codice.

Fermo quanto sopra, inoltre, ai fini della scelta della procedura di gara per l'affidamento, le Stazioni Appaltanti dovranno fare riferimento, ai sensi dell'art. 14, comma 1, lett. a), del Codice, alla **soglia di rilevanza comunitaria**, pari a **€ 5.538.000,00**, IVA esclusa⁴.

² Ai sensi dell'art. 62, comma 1, del Codice, «*Tutte le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi di importo non superiore alle soglie previste per gli affidamenti diretti, e all'affidamento di lavori d'importo pari o inferiore a 500.000 euro. Possono, altresì, effettuare ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza qualificate e dai soggetti aggregatori*». Il medesimo articolo, al comma 18, prevede, inoltre, che «*Fermo restando quanto previsto dal comma 1, la progettazione, l'affidamento e l'esecuzione di contratti di partenariato pubblico-privato possono essere svolti da soggetti qualificati per i livelli di cui all'articolo 63, comma 2, lettere b) e c)*».

³ Per quanto concerne l'affidamento di contratti di lavori, ai sensi dell'art. 3, comma 5, dell'Allegato II.4, del Codice, «*Ai fini della progettazione, nelle ipotesi di cui all'articolo 193, comma 16, dell'affidamento e dell'esecuzione dei contratti di concessione e di partenariato pubblico privato di importo a base di gara pari o superiore a 500 mila euro, gli enti concedenti devono possedere almeno una qualificazione di livello L2 e garantire la presenza di almeno un soggetto con esperienza di tre anni nella gestione di piani economici e finanziari e dei rischi*». Con riguardo all'affidamento di contratti di servizi e forniture, invece, l'art. 5, comma 5, dell'Allegato II.4, del Codice prevede che «*Ai fini della progettazione e dell'affidamento e dell'esecuzione dei contratti di concessione e di partenariato pubblico privato di importo a base di gara pari o superiore a 140 mila euro, gli enti concedenti devono possedere almeno una qualificazione di livello SF2 e garantire la presenza di un soggetto con esperienza di tre anni nella gestione di piani economici e finanziari e dei rischi*».

⁴ In ragione delle soglie applicabili ai sensi dell'art. 1 del Regolamento Comm. UE 15/11/2023, n. 2495, che modifica la Direttiva 2014/24/UE sugli appalti nei settori ordinari, **a partire dal 1° gennaio 2024**, la soglia di rilevanza europea



Si rinvia al successivo capitolo 3 del presente Quaderno per un approfondimento in merito alle modalità di affidamento e alle procedure da utilizzare.

per lavori e concessioni è pari **€ 5.538.000,00** (per lavori e concessioni) IVA esclusa, in luogo della precedente soglia pari a € 5.382.000,00 IVA esclusa.

1.3 Il contratto di concessione di servizi

Il Codice dei Contratti pubblici fornisce una definizione di contratti di concessione, qualificandoli, all'art. 2, comma 1, lettera c), dell'Allegato I.1 al predetto Codice, come i «*contratti a titolo oneroso stipulati per iscritto a pena di nullità in virtù dei quali una o più amministrazioni aggiudicatrici o uno o più enti aggiudicatori affidano l'esecuzione di lavori o la fornitura e la gestione dei servizi a uno o più operatori economici, ove il corrispettivo consista unicamente nel diritto di gestire i lavori o i servizi oggetto dei contratti o in tale diritto accompagnato da un prezzo*

La disciplina dei contratti di concessione trova collocazione all'interno degli artt. 176 e ss. del D.Lgs. n. 36/2023.

Si rinvia ai successivi paragrafi del presente Quaderno per un approfondimento in merito alle procedure di affidamento ed esecuzione dei contratti di concessione con particolare riferimento ai servizi di ristorazione mediante bar e distributori automatici.

1.4 Il rischio connesso alle operazioni di PPP, ivi comprese le concessioni

L'aggiudicatario di un PPP e, nello specifico, di una concessione, è gravato del c.d. **“rischio operativo”**⁵, che può essere definito come **rischio legato alla realizzazione dei lavori o alla gestione dei servizi**, diverso dal rischio imprenditoriale insito anche nei contratti di appalto pubblico, e derivante da fattori eccezionali non prevedibili e non imputabili alle parti.

Sulla base di quanto stabilito dal Codice e, in particolare, dall'art. 177, comma 1, del Codice, i rischi connessi alle operazioni di PPP, nonché all'aggiudicazione di una concessione, e facenti parte del rischio operativo possono essere costituiti da:

- **rischio dal lato della domanda:** è il rischio associato alla domanda effettiva di lavori o servizi che sono oggetto del contratto (art. 177, comma 1, primo capoverso, del Codice);
- **rischio dal lato della offerta:** è il rischio associato all'offerta dei lavori o servizi che sono oggetto del contratto, in particolare il rischio che la fornitura di servizi non corrisponda al livello qualitativo e quantitativo dedotto in contratto (art. 177, comma 1, ultimo capoverso, del Codice).

Nello specifico, nella Relazione viene precisato che, in linea generale, nella concessione (e, in generale, nelle altre forme di partenariato) al rischio di costruzione proprio anche dell'appalto (ovvero il rischio legato ai ritardi nella consegna, ai costi addizionali, a standard inadeguati), si aggiunge il rischio operativo legato alla realizzazione dei lavori o alla gestione dei servizi, e segnatamente: (i) il rischio di mercato dei servizi cui è strumentale l'opera realizzata (rischio di domanda), (ii) oppure il rischio di disponibilità (rischio di offerta), (iii) oppure entrambi.

Si precisa che altresì in mancanza di rischio operativo la fattispecie deve qualificarsi in termini di appalto.

Il successivo comma 2, dell'art. 177, del D.Lgs. n. 36/2023, detta la disciplina della c.d. **“traslazione del rischio”**. Il principale elemento definitorio del rischio operativo è, infatti, l'effettività della sua allocazione all'operatore economico privato. Il concessionario, in particolare, assume il rischio solo nel caso in cui, in «*condizioni operative normali*», non sia garantito il recupero degli investimenti effettuati o dei costi sostenuti per la gestione dei lavori o dei servizi oggetto della concessione. La parte del rischio trasferita al concessionario deve comportare, dunque, una effettiva esposizione alle fluttuazioni del mercato tale per cui ogni potenziale perdita stimata subita dal concessionario non sia puramente nominale o trascurabile.

⁵ Art. 177 del Codice: *“L'aggiudicazione di una concessione comporta il trasferimento al concessionario di un rischio operativo- legato alla realizzazione dei lavori o alla gestione dei servizi e comprende un rischio dal lato della domanda o dal lato dell'offerta o da entrambi [...]”*

Si considera che il concessionario abbia assunto il rischio operativo quando, in condizioni operative normali, non sia garantito il recupero degli investimenti effettuati o dei costi sostenuti per la gestione dei lavori o dei servizi oggetto della concessione. La parte del rischio trasferita al concessionario deve comportare una effettiva esposizione alle fluttuazioni del mercato tale per cui ogni potenziale perdita stimata subita dal concessionario non sia puramente nominale o trascurabile. Ai fini della valutazione del rischio operativo deve essere preso in considerazione il valore attuale netto dell'insieme degli investimenti, dei costi e dei ricavi del concessionario.

Il rischio operativo, rilevante ai fini della qualificazione dell'operazione economica come concessione, è quello che deriva da fattori eccezionali non prevedibili e non imputabili alle parti. Non rilevano rischi connessi a cattiva gestione, a inadempimenti contrattuali dell'operatore economico o a cause di forza maggiore [...]”

Ai fini della valutazione del rischio operativo, deve essere preso in considerazione il valore attuale netto dell'insieme degli investimenti, dei costi e dei ricavi del concessionario. Su queste basi, il rischio concessorio risulta, ad esempio, azzerato quando la strutturazione economico finanziaria dell'operazione contempla garanzie di copertura integrale dei costi e garanzie di sicuro conseguimento di un utile di impresa.

Da ultimo, si rileva che i rischi connessi alle operazioni di PPP e, nello specifico, dei contratti di concessione, facenti parte del rischio operativo, a seconda delle specificità delle prestazioni affidate, possono essere costituiti da:

- **rischio di costruzione:** il rischio legato al ritardo nei tempi di consegna, al non rispetto degli standard di progetto, all'aumento dei costi, a inconvenienti di tipo tecnico nell'opera e al mancato completamento dell'opera. In tale categoria generale di rischio, a titolo esemplificativo e non esaustivo, vi rientrano i rischi di progettazione di esecuzione dell'opera difformi dal progetto, di aumento del costo dei fattori produttivi o di inadeguatezza o indisponibilità di quelli previsti nel progetto;
- **rischio di domanda:** il rischio legato ai diversi volumi di domanda del servizio che l'affidatario deve soddisfare, ovvero il rischio legato alla mancanza di utenza e quindi di flussi di cassa. Il rischio di domanda non è di regola presente nei contratti nei quali l'utenza finale non abbia libertà di scelta in ordine alla fornitura dei servizi (ad es. carceri, scuole, ospedali);
- **rischio di disponibilità:** il rischio legato alla capacità, da parte dell'affidatario, di erogare le prestazioni contrattuali pattuite, sia per volume che per standard di qualità previsti. In tale categoria generale di rischio si distinguono, a titolo esemplificativo e non esaustivo, i rischi di manutenzione straordinaria, di performance, di indisponibilità totale o parziale della struttura da mettere a disposizione e/o dei servizi da erogare;
- **altri rischi:** i rischi che possono presentarsi sia nella fase antecedente l'aggiudicazione e/o la stipula del contratto, sia in quella successiva, ovvero, durante l'intero ciclo di vita del contratto di PPP. Tra questi, si segnalano, a titolo esemplificativo e non esaustivo, il rischio di commissionamento, il rischio amministrativo, il rischio espropri, il rischio ambientale e/o archeologico, il rischio normativo-politico-regolamentare, il rischio finanziario, il rischio di insolvenza, il rischio delle relazioni industriali, il rischio di valore residuale, il rischio di obsolescenza tecnica e il rischio di interferenze.

Si precisa, altresì, che continua ad essere applicata la distinzione tra opere calde, opere tiepide e opere fredde, già conosciuta durante la vigenza del precedente D.Lgs. n. 50/2016. Nello specifico:

- **le opere calde** sono quelle dotate di una intrinseca capacità di generare reddito attraverso ricavi di utenza, in misura tale da ripagare i costi di investimento e di remunerare adeguatamente il capitale coinvolto nell'arco della vita della concessione;
- **le opere tiepide** sono quelle che, pur avendo la capacità di generare reddito, non producono, tuttavia, ricavi di utenza in misura tale da ripagare interamente le risorse

- impiegate per la loro realizzazione, rendendo così necessario un contributo pubblico (art. 177, comma 6, del Codice);
- **le opere c.d. " fredde "** sono, infine, quelle per le quali il privato che le realizza e gestisce fornisce direttamente servizi alla Pubblica Amministrazione e trae la propria numerazione da pagamenti effettuati dalla stessa (ospedali, carceri, scuole et similia).

Il comma 6, dell'art. 177, del Codice, disciplina poi le condizioni in presenza delle quali il diritto di gestire le opere o il servizio oggetto del contratto possa essere accompagnato da un «**prezzo**». In particolare «*Se l'operazione economica non può da sola conseguire l'equilibrio economico-finanziario, è ammesso un intervento pubblico di sostegno. L'intervento pubblico può consistere in un contributo finanziario, nella prestazione di garanzie o nella cessione in proprietà di beni immobili o di altri diritti*». Poiché la distinzione tra appalto e concessione di servizi è stata spiegata in relazione all'assetto negoziale di ripartizione dei rischi, il comma in commento puntualizza che, non si applicano le disposizioni sulla concessione, ma quelle sugli appalti, se l'ente concedente attraverso clausole contrattuali o altri atti di regolazione settoriale, sollevi l'operatore economico da qualsiasi perdita potenziale, garantendogli un ricavo minimo pari o superiore agli investimenti effettuati e ai costi che l'operatore economico deve sostenere in relazione all'esecuzione del contratto (ad esempio, basando la remunerazione su un calcolo tariffario che copre integralmente i costi e gli investimenti del concessionario, ovvero prevedendo una garanzia pubblica per il recupero degli investimenti e dei costi a pié di lista durante tutto l'arco della concessione). La previsione di un indennizzo in caso di cessazione anticipata della concessione per motivi imputabili all'ente concedente, oppure per cause di forza maggiore, non esclude che il contratto si configuri come concessione. In sede di definizione degli oneri da compensare, l'amministrazione concedente dovrà verificare: il livello di ricavi stimati dall'operatore per le operazioni a tariffazione sull'utenza, affinché non siano sottostimati; i costi di gestione e di investimento, affinché non siano sovrastimati; il rendimento atteso sul capitale investito e il costo del finanziamento, affinché non siano sovrastimati rispetto ai valori di mercato per operazioni caratterizzate da un profilo analogo di rischiosità⁶.



Nei contratti di concessioni, il concessionario è gravato da un rischio operativo, derivante da fattori esterni al controllo delle parti.

Il rischio operativo può essere costituito da:

- rischio dal lato della domanda;
- rischio dal lato dell'offerta.

⁶ Cfr. la Relazione illustrativa del Consiglio di Stato sullo schema del nuovo Codice dei Contratti pubblici del 7 dicembre 2022.

2. I CONTRATTI DI CONCESSIONE DI SERVIZI DI RISTORAZIONE MEDIANTE BAR E DISTRIBUTORI AUTOMATICI

2.1 Oggetto e natura giuridica del contratto di affidamento del Servizio

Il presente Quaderno prende in esame i contratti di affidamento dei servizi di ristorazione svolti mediante gestione, congiunta o disgiunta, di bar interni e distributori automatici, ove:

- per **“Servizio di ristorazione mediante bar”** si intende la gestione economico-funzionale del punto bar situato all’interno dell’Istituzione, consistente nell’approvvigionamento, preparazione e somministrazione di bevande e alimenti. È richiesta all’operatore l’erogazione di tutte le attività necessarie ai fini della corretta gestione del Servizio, quali, a titolo esemplificativo, l’allestimento dei locali e la pulizia degli stessi, lo svolgimento di attività di manutenzione ordinaria, ecc.;
- per **“Servizio di ristorazione mediante distributori automatici”** si intende la gestione economico-funzionale del Servizio di ristorazione mediante distributori automatici di alimenti, bevande e altri generi di conforto da collocarsi presso i locali dell’Istituzione. Tale Servizio comprende anche lo svolgimento di attività accessorie connesse all’esecuzione del Servizio complessivamente inteso, quali, a titolo esemplificativo, la consegna, l’installazione e la messa in esercizio dei distributori, la manutenzione, ecc.

In entrambi i casi, accanto all’affidamento del Servizio, l’Istituzione concede al gestore l’**“utilizzo degli spazi interni”** necessari all’esercizio del Servizio (concessione di bene pubblico), con specifico riferimento alle aree nelle quali è ubicato il bar e/o sulle quali vengono installati i distributori.

Il Servizio di ristorazione mediante bar ed il Servizio di ristorazione mediante distributori automatici, sebbene abbiano in comune l’appartenenza al medesimo *genus* (Servizio di ristorazione), fanno riferimento a mercati distinti. Pertanto, **qualora le Istituzioni Scolastiche intendano affidare tali Servizi facendo ricorso ad una procedura di gara unica**, quest’ultima dovrebbe essere **suddivisa in 2 lotti**, uno per ciascuno dei già menzionati Servizi.

Sul punto, si precisa che la suddivisione in lotti costituisce la regola generale, ai sensi dell’art. 58 del Codice, e che la mancata suddivisione in lotti deve essere adeguatamente motivata nel bando di gara o nell’avviso di indizione della gara, ai sensi dell’art. 58, comma 2, del Codice, in base al quale «*Nel bando o nell’avviso di indizione della gara le stazioni appaltanti motivano la mancata suddivisione dell’appalto in lotti tenendo conto dei principi europei sulla promozione di condizioni di concorrenza paritarie per le piccole e medie imprese*».

La necessità di motivare la mancata suddivisione in lotti si ritrova anche all’interno dell’Allegato II. 6 al Codice, recante **«Informazioni in avvisi e bandi»** il quale alla sezione C, n. 14, prevede che

«Se l'appalto deve essere suddiviso in lotti, indicazione della possibilità per gli operatori economici di presentare offerte per uno, per più lotti o per l'insieme dei lotti. Indicazione di ogni possibile limitazione del numero di lotti che può essere aggiudicato a uno stesso offerente. Se l'appalto non è suddiviso in lotti, indicazione dei motivi, a meno che tale informazione non sia fornita nella relazione unica».

Il contratto di affidamento dei Servizi in oggetto, secondo la giurisprudenza⁷, si qualifica in termini di **“concessione di servizi”**, in quanto determina l'assunzione in capo all'affidatario del rischio operativo legato alla sua gestione, che si sostanzia principalmente in:

- **rischio dal lato della domanda**, in quanto il concessionario ottiene il proprio compenso non già dall'Istituzione ma dagli utenti che fruiscono del Servizio stesso (acquistando le bevande e gli alimenti offerti dal bar o dai distributori automatici), con conseguente rischio connesso alle possibili oscillazioni dei volumi di domanda;
- **rischio dal lato della offerta**, in quanto il concessionario deve gestire il Servizio garantendo i livelli qualitativi e quantitativi dedotti nel contratto, trovando in caso contrario applicazione le penali pattuite nel contratto medesimo.



L'affidamento del Servizio di ristorazione mediante bar e distributori automatici ha **natura giuridica di concessione di servizi**, avendo ad oggetto la gestione economico-funzionale dei suddetti servizi, con assunzione del rischio operativo in capo al concessionario, che si sostanzia principalmente in:

- **rischio dal lato della domanda**;
- **rischio dal lato della offerta**.

Accanto all'affidamento del Servizio, l'Istituzione concede al gestore l'“utilizzo degli spazi interni” necessari all'esercizio del Servizio (concessione di bene pubblico), con specifico riferimento alle aree nelle quali è ubicato il bar e/o sulle quali vengono installati i distributori.

⁷ Cfr. T.A.R. Lazio Roma, Sez. I-bis, sentenza del 10 ottobre 2021, n. 10278, T.A.R. Campania, Salerno, Sez. I, sentenza del 12 dicembre 2019, n. 2192, T.A.R. Sicilia, Catania, Sez. IV, sentenza del 3 luglio 2019, n. 1697, Consiglio di Stato, Sez. III, sentenza dell'11 gennaio 2018, n. 127; T.A.R. Lazio Roma, Sez. II, sentenza del 24 marzo 2016, n. 3756; Consiglio di Stato, Sez. VI, sentenza del 16 luglio 2015, n. 3571; id. Sez. V, sentenza del 14 ottobre 2014, n. 5065; T.A.R. Umbria, sentenza del 7 febbraio 2013, n. 74.

2.2 Criteri Ambientali Minimi

Nella predisposizione degli atti di gara, le Istituzioni devono tener conto dei pertinenti criteri ambientali minimi (a seguire, anche i “**CAM**”), ai sensi dell’art. 57, comma 2, del Codice dei Contratti Pubblici e rinvenibili al seguente link [CAM vigenti | Green Public Procurement - Criteri Ambientali Minimi \(mite.gov.it\)](#), a cui si rinvia per ogni maggiore approfondimento.

Nello specifico, tale disposizione prevede che «*Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti contribuiscono al conseguimento degli obiettivi ambientali previsti dal Piano d'azione per la sostenibilità ambientale dei consumi nel settore della pubblica amministrazione attraverso l'inserimento, nella documentazione progettuale e di gara, almeno delle specifiche tecniche e delle clausole contrattuali contenute nei criteri ambientali minimi, definiti per specifiche categorie di appalti e concessioni, differenziati, ove tecnicamente opportuno, anche in base al valore dell'appalto o della concessione, con decreto del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e conformemente, in riferimento all'acquisto di prodotti e servizi nei settori della ristorazione collettiva e fornitura di derrate alimentari, anche a quanto specificamente previsto dall'articolo 130. Tali criteri, in particolare quelli premianti, sono tenuti in considerazione anche ai fini della stesura dei documenti di gara per l'applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'articolo 108, commi 4 e 5. Le stazioni appaltanti valorizzano economicamente le procedure di affidamento di appalti e concessioni conformi ai criteri ambientali minimi [...]*».

Le Istituzioni, dunque, hanno l’obbligo di inserire all’interno della documentazione di gara le specifiche tecniche e le clausole contrattuali contenute nei criteri ambientali minimi.

I CAM ivi previsti si suddividono in criteri ambientali “**di base**” e “**premianti**”. I primi prescrivono le condizioni che, previa valutazione di pertinenza rispetto allo specifico oggetto dell’affidamento, devono essere necessariamente recepite nella documentazione di gara ai fini della legittimità della procedura, mentre i secondi indicano i criteri che le stazioni appaltanti tengono in considerazione per la definizione dei criteri di valutazione di merito tecnico.

Con D.M. 6 novembre 2023, pubblicato in G.U. n. 282 del 2 dicembre 2023, in vigore dal 1° aprile 2024, sono stati adottati i Criteri Ambientali Minimi «*per gli affidamenti relativi ai servizi di ristoro e alla distribuzione di acqua di rete a fini potabili*». Tali CAM sono stati poi modificati con il decreto correttivo 17 maggio 2024 del Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica, recante «*Modifiche al decreto 6 novembre 2023, recante «gli affidamenti relativi ai servizi di ristoro e alla distribuzione di acqua di rete a fini potabili»*», pubblicato in GU Serie Generale n. 131 del 6 giugno 2024.

Con riferimento al Servizio di ristorazione mediante bar, qualora nell’ambito del Servizio medesimo siano rinvenibili anche **prestazioni inerenti alla pulizia degli ambienti**, le stazioni appaltanti e gli enti concedenti dovranno rispettare, ove applicabili, anche i CAM di cui al D.M. 29 gennaio 2021⁸ con il quale il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare

⁸ Il D.M. 29 gennaio 2021 è rinvenibile al seguente link [CAM vigenti | Green Public Procurement \(GPP\) - Criteri Ambientali Minimi \(mase.gov.it\)](#).

ha approvato le prescrizioni, a tutela dell'ambiente, concernenti il «*servizio di pulizia e sanificazione di edifici e ambienti ad uso civile, sanitario*» ed «*i prodotti detergenti*».

Inoltre, sempre con riferimento al Servizio di ristorazione mediante bar, **qualora ai fini dell'esecuzione dello stesso si renda necessario l'acquisto di nuovi arredi**, le stazioni appaltanti dovranno rispettare, ove applicabili, anche i CAM di cui al **D.M. 23 giugno 2022, n. 254, pubblicati in GURI n. 184 dell'8 dicembre 2022 e in vigore dal 6 dicembre 2022**⁹, con il quale il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (ora, Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica) ha approvato le prescrizioni, a tutela dell'ambiente, inerenti alla «*Fornitura, servizio di noleggio e servizio di estensione della vita utile di arredi per interni*».



Nella predisposizione degli atti di gara, le Istituzioni devono tener conto dei pertinenti Criteri Ambientali Minimi, ai sensi dell'art. 57, comma 2, del Codice dei Contratti.

A tal fine, le Istituzioni Scolastiche dovranno inserire nella documentazione di gara le prescrizioni che costituiscono i CAM di base, ove pertinenti rispetto allo specifico affidamento.

È consigliabile anche l'inserimento dei Criteri Ambientali Minimi premianti.

⁹ Il D.M. 23 giugno 2022, n. 254 è disponibile al seguente link https://gpp.mite.gov.it/sites/default/files/2023-06/GURI_184_08.08.22-AllegatoArredi.pdf

2.3 Ulteriori prescrizioni in merito alla qualità del Servizio (profilo nutrizionale, sprechi alimentari, igiene e sicurezza)

Il D.L. n. 104/2013, convertito con modificazioni dalla Legge n. 123/2013, all'art. 4, comma 5, prevede che «*Il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, al fine di favorire il consumo consapevole dei prodotti ortofrutticoli locali, stagionali e biologici nelle scuole, elabora appositi programmi di educazione alimentare, anche in collaborazione con associazioni e organizzazioni di acquisto solidale, anche nell'ambito di iniziative già avviate. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali sono definite le modalità per l'attuazione del presente comma. All'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.*

Per le medesime finalità di tale comma, il successivo comma 5-quater, dell'art. 5, impone alle Istituzioni scolastiche di garantire nella documentazione di gara «*[...] un'adeguata quota di prodotti agricoli, ittici e agroalimentari provenienti da sistemi di filiera corta e biologica e comunque a ridotto impatto ambientale e di qualità, nonché l'attribuzione di un punteggio per le offerte di servizi e forniture rispondenti al modello nutrizionale denominato "dieta mediterranea", consistente in un'alimentazione in cui prevalgano i prodotti ricchi di fibre, in particolare cereali integrali e semintegrali, frutta fresca e secca, verdure crude e cotte e legumi, nonché pesce, olio extravergine d'oliva, uova, latte e yogurt, con una limitazione nel consumo di carni rosse e zuccheri semplici. I suddetti bandi prevedono altresì un'adeguata quota di prodotti per soddisfare le richieste di alimenti per coloro che sono affetti da celiachia.*

Il Ministero, ai sensi dell'art. 4, comma 5-bis, del medesimo D.L. n. 104/2013, ha il compito di adottare specifiche linee guida, in raccordo con il Ministero della salute, per disincentivare, nelle scuole di ogni ordine e grado, la somministrazione di alimenti e bevande sconsigliati, ossia contenenti un elevato apporto totale di lipidi per porzione, grassi trans, oli vegetali, zuccheri semplici aggiunti, alto contenuto di sodio, nitriti o nitrati utilizzati come additivi, aggiunta di zuccheri semplici e dolcificanti, elevato contenuto di teina, caffeina, taurina e similari, e per incentivare la somministrazione di alimenti per tutti coloro che sono affetti da celiachia.

Per tale ragione le Istituzioni scolastiche, nella redazione dei propri atti di gara devono tenere in considerazione, non solo la normativa come sopra richiamata, ma anche ove pertinenti: i) i «*Criteri di priorità per l'inserimento di prodotti agroalimentari provenienti da operatori dell'agricoltura sociale*», ai sensi dell'art. 6, comma 1, della L. 141/2015; ii) le «*Linee di indirizzo rivolte agli enti gestori di mense scolastiche, aziendali, ospedaliere, sociali e di comunità, al fine di prevenire e ridurre lo spreco connesso alla somministrazione degli alimenti*» del Ministero della Salute, approvate il 16 aprile 2018; iii) le «*Linee di indirizzo nazionale per la ristorazione scolastica*» del Ministero della Salute, approvate il 29 aprile del 2010, rivolte a tutti gli operatori della ristorazione scolastica; (iv) le «*Linee di indirizzo nazionale per la ristorazione ospedaliera, assistenziale e scolastica*», approvate in Conferenza Unificata del 7 ottobre 2021 del Ministero della Salute.

Potranno individuarsi, inoltre, ulteriori specifiche tecniche con riferimento all'igiene e alla sicurezza dei prodotti alimentari facendo riferimento, a titolo esemplificativo e non esaustivo, alla seguente normativa: HACCP-Regolamento (CE) n. 852/2004; D.Lgs. 6 novembre 2007, n. 193; Regolamento (CE) n. 178/2002.



Le Istituzioni possono tenere in considerazione, ai fini della predisposizione della documentazione di gara, ove pertinenti, norme e prassi di settore relative a profili nutrizionali, sprechi alimentari, igiene e sicurezza.

2.4 Profili relativi agli immobili scolastici

Gli immobili scolastici fanno parte del patrimonio indisponibile dello Stato¹⁰.

Ai sensi dell'art. 3, rubricato «*Competenze degli enti locali*», commi 1 e 2, della L. 11 gennaio 1996, n. 23, recante «*Norme per l'edilizia scolastica*», gli Enti locali, «*in attuazione dell'articolo 14, comma 1, lettera i), della legge 8 giugno 1990, n. 142, provvedono alla realizzazione, alla fornitura e alla manutenzione ordinaria e straordinaria degli edifici*»:

- *i comuni, per quelli da destinare a sede di scuole materne, elementari e medie;*
- *le province, per quelli da destinare a sede di Istituti e Scuole di istruzione secondaria superiore, compresi i licei artistici e gli istituti d'arte, di conservatori di musica, di accademie, di istituti superiori per le industrie artistiche, nonché di convitti e di istituzioni educative statali.*

In relazione agli obblighi per essi stabiliti di cui al comma 1, i comuni e le province provvedono altresì alle spese varie di ufficio e per l'arredamento e a quelle per le utenze elettriche e telefoniche, per la provvista dell'acqua e del gas, per il riscaldamento ed ai relativi impianti».

Tale norma, pertanto, onera **Comuni e Province** della manutenzione degli edifici scolastici, del pagamento delle utenze e di altre spese sopra indicate¹¹, mentre le Istituzioni sono **utilizzatrici** dei suddetti immobili.

Gli Enti territoriali competenti possono delegare alle singole Istituzioni, su loro richiesta, funzioni relative alla manutenzione ordinaria degli edifici destinati ad uso scolastico. A tal fine, le risorse finanziarie necessarie per l'esercizio delle funzioni delegate sono garantite dagli enti territoriali competenti (art. 3, comma 4, della L. 23/1996 e art. 39 del D.M. 129/2018).

Fermo quanto sopra, va tuttavia precisato che le Istituzioni, ai fini della gestione degli immobili messi a disposizione dagli Enti locali (e dunque anche dell'affidamento di servizi di ristorazione), hanno pieno potere dispositivo in ordine a tutti gli aspetti inerenti al godimento degli immobili di Comuni e Province, anche in termini di trasferimento della **“utilizzazione temporanea”** dei locali verso soggetti terzi, con il solo ed ovvio limite del rispetto del mandato istituzionale e della compatibilità dell'assegnazione a terzi rispetto alle finalità educative, formative, ricreative, culturali, artistiche e sportive della Istituzione scolastica medesima, ai sensi dell'art. 38 del D.M. 129/2018¹².

¹⁰ Ai sensi dell'art. 826, comma 3, c.c.: «*Fanno parte del patrimonio indisponibile dello Stato o, rispettivamente, delle province e dei comuni, secondo la loro appartenenza, gli edifici destinati a sede di uffici pubblici, con i loro arredi, e gli altri beni destinati a un pubblico servizio».*

¹¹ Ai sensi dell'art. 3, comma 3, della L. 23/1996: «*Per l'allestimento e l'impianto di materiale didattico e scientifico che implichì il rispetto delle norme sulla sicurezza e sull'adeguamento degli impianti, l'ente locale competente è tenuto a dare alle scuole parere obbligatorio preventivo sull'adeguatezza dei locali ovvero ad assumere formale impegno ad adeguare tali locali contestualmente all'impianto delle attrezzature».*

¹² Ai sensi dell'art. 38 del D.M. 129/2018: «*1. Le istituzioni scolastiche possono concedere a terzi l'utilizzazione temporanea dei locali dell'edificio scolastico, nel rispetto di quanto previsto nella delibera di cui all'articolo 45, comma 2, lett. d), a condizione che ciò sia compatibile con finalità educative, formative, ricreative, culturali, artistiche e*

Ciò anche in considerazione dell'autonomia propria delle Istituzioni, prevista dall'art. 21 della L. del 15 marzo 1997, n. 59, che postula una piena e incondizionata facoltà della singola Istituzione di svolgere in modo autosufficiente, e secondo un regime di piena titolarità, tutti i compiti funzionali alla gestione degli affari scolastici, ivi compreso quello di approvvigionamento di beni e di servizi¹³.

Nell'ordinamento vigente, pertanto, l'attività degli Enti locali (Comuni e Province) in ordine agli immobili scolastici comprende gli obblighi di legge di messa a disposizione degli immobili medesimi al servizio scolastico e quelli di manutenzione ordinaria e straordinaria, compresa la contribuzione alle spese dell'utenza. Le Istituzioni Scolastiche, in virtù della propria autonomia negoziale, possono indire procedure selettive per l'individuazione di fornitori esterni di servizi e concedere in uso precario i locali scolastici (ad es. le aree su cui avviene l'installazione dei distributori, gli spazi inerenti al bar).

L'attribuzione del godimento a terzi dovrà essere **“precaria”** (dunque soggetta ad una precisa scadenza temporale), e dovrà comportare l'assunzione da parte del concessionario degli obblighi di custodia, delle responsabilità connesse all'attività che svolge nei predetti locali e ai danni eventualmente arrecati (a persone, beni o alle strutture scolastiche), nonché dell'obbligo di sostenere le spese connesse all'utilizzo dei locali.

sportive e con i compiti delle istituzioni medesime. 2. La concessione in uso dei locali dell'edificio scolastico può avvenire anche nei periodi di sospensione dell'attività didattica, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 1, comma 22, della legge n. 107 del 2015. 3. Il concessionario assume gli obblighi di custodia dei locali ricevuti e dei beni ivi contenuti ed è gravato in via esclusiva di ogni responsabilità connessa alle attività che svolge nei predetti locali, con riferimento agli eventuali danni arrecati a persone, a beni, nonché alle strutture scolastiche. Il concessionario assume, altresì, l'obbligo di sostenere le spese connesse all'utilizzo dei locali. Fermo restando quanto previsto dalla normativa vigente, i locali dell'edificio scolastico possono essere concessi esclusivamente per utilizzazioni precarie e di carattere sporadico e previa stipulazione, da parte del concessionario, di una polizza per la responsabilità civile con un istituto assicurativo».

¹³ In merito, si richiamano anche l'art. 43, commi 1 e 2, del D.M. 129/2018: «1. Le Istituzioni Scolastiche per il raggiungimento e nell'ambito dei propri fini istituzionali, hanno piena capacità ed autonomia negoziale, fatte salve le limitazioni specifiche previste dal presente regolamento e dalla normativa vigente. 2. Nell'ambito dell'autonomia negoziale le Istituzioni Scolastiche possono stipulare convenzioni e contratti, con esclusione dei contratti aleatori e, in genere delle operazioni finanziarie speculative, nonché della partecipazione a società di persone e società di capitali, fatta salva la costituzione e la partecipazione ad associazioni, fondazioni o consorzi, anche nella forma di società a responsabilità limitata, nonché la conclusione e l'adesione ad accordi di rete ai sensi dell'articolo 7 del Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275 e dell'articolo 1, commi 70, 71 e 72 della legge n. 107 del 2015».



Con riferimento agli edifici scolastici, **spettano agli Enti Locali**, ai sensi dell'art. 3 della Legge 23/1996:

- le **attività di realizzazione, fornitura e manutenzione ordinaria e straordinaria**;
- le **spese di ufficio**, per l'arredamento, per le utenze elettriche e telefoniche, per la provvista dell'acqua e del gas, per il riscaldamento e per i relativi impianti.

Gli Enti territoriali competenti possono delegare alle singole Istituzioni Scolastiche, su loro richiesta, funzioni relative alla manutenzione ordinaria degli edifici destinati ad uso scolastico. Le risorse finanziarie necessarie per l'esercizio delle funzioni delegate sono garantite dagli Enti territoriali competenti.

Le Istituzioni scolastiche hanno pieno potere dispositivo in ordine a tutti gli aspetti inerenti al godimento degli immobili di Comuni e Province, anche in termini di trasferimento della "utilizzazione temporanea" dei locali verso soggetti terzi.

Sono a carico del terzo concessionario, gli obblighi di custodia e le relative responsabilità, nonché le spese connesse all'utilizzo dei locali.

2.5 Remunerazione del Servizio

La remunerazione del gestore del Servizio di ristorazione mediante bar e distributori automatici consiste nei **ricavi di gestione provenienti dalla vendita dei prodotti offerti**.

Le Istituzioni potranno individuare, quali valori posti a base di gara, i prezzi unitari relativi ai singoli prodotti offerti, che dovranno essere oggetto di ribasso da parte degli operatori economici che prendono parte alla procedura di affidamento.

Ai soli fini di completezza, si evidenzia che, ai sensi dell'art. 177, commi 6 e 7, del D.Lgs. n. 36/2023, è consentito alla stazione appaltante concedente prevedere un intervento pubblico di sostegno nel caso in cui «*l'operazione economica non può da sola conseguire l'equilibrio economico-finanziario [...]*». In particolare, tale intervento pubblico potrebbe «*consistere in un contributo finanziario, nella prestazione di garanzie o nella cessione in proprietà di beni immobili o di altri diritti. Non si applicano le disposizioni sulla concessione, ma quelle sugli appalti, se l'ente concedente attraverso clausole contrattuali o altri atti di regolazione settoriale sollevi l'operatore economico da qualsiasi perdita potenziale, garantendogli un ricavo minimo pari o superiore agli investimenti effettuati e ai costi che l'operatore economico deve sostenere in relazione all'esecuzione del contratto. La previsione di un indennizzo in caso di cessazione anticipata della concessione per motivi imputabili all'ente concedente, oppure per cause di forza maggiore, non esclude che il contratto si configuri come concessione*

».

Il predetto comma, dunque, precisa le condizioni in presenza delle quali il diritto di gestire le opere o il servizio oggetto del contratto possa essere accompagnato da un **«prezzo»**. Se l'operazione economica non può da sola conseguire l'equilibrio economico-finanziario, è ammesso un intervento pubblico di sostegno. L'intervento pubblico può consistere: (i) in un contributo finanziario, (ii) nella prestazione di garanzie o (iii) nella cessione in proprietà di beni immobili o di altri diritti.

Poiché la distinzione tra appalto e concessione di servizi è stata spiegata in relazione all'assetto negoziale di ripartizione dei rischi, il comma punitizza che, non si applicano le disposizioni sulla concessione, ma quelle sugli appalti, se l'ente concedente attraverso clausole contrattuali o altri atti di regolazione settoriale, sollevi l'operatore economico da qualsiasi perdita potenziale, garantendogli un ricavo minimo pari o superiore agli investimenti effettuati e ai costi che l'operatore economico deve sostenere in relazione all'esecuzione del contratto (ad esempio, basando la remunerazione su un calcolo tariffario che copre integralmente i costi e gli investimenti del concessionario, ovvero prevedendo una garanzia pubblica per il recupero degli investimenti e dei costi a più di lista durante tutto l'arco della concessione)¹⁴.

Tale contributo, ai sensi del successivo comma 7, del medesimo art. 177, ai soli fini della contabilità pubblica, se calcolato in misura superiore alla percentuale indicata nelle decisioni Eurostat, non ne consente la contabilizzazione fuori bilancio.

¹⁴ Cfr. Relazione illustrativa del Consiglio di Stato sullo schema del nuovo Codice dei Contratti pubblici.

Tale contributo, ove previsto, potrà costituire un ulteriore valore posto a base d'asta, da ribassare in corso di gara da parte dei concorrenti.



La remunerazione del Servizio deriva dall'utenza che usufruisce del Servizio.

Tale remunerazione consiste nei **ricavi di gestione del concessionario** provenienti dalla vendita dei prodotti offerti dal bar e dai distributori automatici.

2.6 Il canone

Nell'ambito dei Servizi di ristorazione è di norma previsto **un canone**, stimato di norma su base annua, per l'occupazione dello spazio pubblico in uso, **per le utenze** (fruizione di energia elettrica, riscaldamento, gas, acqua) **e per le altre spese eventualmente sostenute dalla stazione appaltante**.

Ai fini della determinazione e degli ulteriori profili regolatori inerenti al canone, è necessario che l'Istituzione rispetti le eventuali indicazioni che potrebbero essere state fornite dai rispettivi Enti Locali territorialmente competenti (ad es. mediante delibera dell'Ente locale, protocollo tra Ente locale e Istituzione Scolastica, ecc.).

Ai fini della gestione delle spese relative alle utenze, le Istituzioni potrebbero prevedere, nella documentazione di gara, che il concessionario, ai fini dell'esecuzione del Servizio, provveda **all'installazione di contatori autonomi relativi ai consumi di energia elettrica, gas ed acqua**. Il pagamento da parte del concessionario delle spese relative alle utenze potrebbe avvenire, in via esemplificativa, secondo le seguenti modalità, tra loro alternative:

- **“inclusione nel canone in via forfettaria”**, sulla base di un piano tariffario (tariffa min./max.);
- **“pagamento in via diretta da parte del concessionario”**, in caso di installazione di un contatore autonomo.



Giurisprudenza: «Una volta ammessa, infatti, la natura atipica del contratto e la sussistenza di una vera e propria concessione d'uso di spazi pubblici, il carattere oneroso di quest'ultima risponde ai principi generali, che configurano il canone come corrispettivo per l'uso esclusivo o speciale di beni pubblici, con carattere discrezionale delle scelte per la relativa determinazione» (Consiglio di Stato, sez. VI, 16 luglio 2015 n. 3571. Cfr. in tal senso, per il principio, Cass., SS.UU. 12 ottobre 2011, n. 20939, 28 giugno 2006, n. 14864 e 25 gennaio 2007, n. 1613; Consiglio di Stato, V, 1° agosto 2007, n. 4270).



Nell'ambito dei servizi di ristorazione è, di norma, **previsto un canone**, generalmente stimato su base annua, **per l'occupazione dello spazio pubblico in uso, per le utenze** (fruizione di energia elettrica, riscaldamento, gas, acqua) **e per le altre spese eventualmente sostenute dalla stazione appaltante**. Ai fini della determinazione e degli ulteriori profili regolatori inerenti al canone, è necessario che l'Istituzione rispetti le eventuali indicazioni che potrebbero essere state fornite dai rispettivi Enti Locali territorialmente competenti (ad es. mediante delibera dell'Ente locale, protocollo tra Ente locale e Istituzione Scolastica, ecc.). **Il pagamento da parte del concessionario** delle spese relative alle utenze potrebbe avvenire, in via esemplificativa, secondo **le seguenti modalità**, tra loro alternative:

- **“inclusione nel canone in via forfettaria”**, sulla base di un piano tariffario (tariffa min./max.);
- **“pagamento in via diretta da parte del concessionario”**, in caso di installazione di un contatore autonomo.

3. LE MODALITÀ DI AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DI SERVIZI DI RISTORAZIONE MEDIANTE BAR E DISTRIBUTORI AUTOMATICI

3.1 Soglie applicabili, procedure esperibili e determinazione dell'importo delle concessioni

Al fine di indirizzare e supportare l'azione delle Istituzioni Scolastiche, nella trattazione che segue sono approfonditi i principali profili afferenti alle modalità operative e alle attività propedeutiche volte allo svolgimento delle procedure di affidamento dei contratti in concessione, già anticipati al precedente par. 1.2 del presente Quaderno.

Un primo aspetto di rilievo concerne l'individuazione delle modalità attraverso cui l'Istituzione Scolastica può procedere allo svolgimento della procedura, prendendo in considerazione, a tal fine, la distinzione operata dall'**art. 62, comma 1, del Codice** tra:

- (a) procedure aventi ad oggetto contratti di servizi e forniture di importo **pari o inferiore a € 139.999,99, IVA esclusa**;
- (b) procedure aventi ad oggetto contratti di servizi e forniture di importo **pari o superiore a € 140.000,00, IVA esclusa**.

Nei casi di cui alla precedente lett. (a), le Istituzioni Scolastiche possono provvedere **direttamente e autonomamente** all'espletamento delle relative procedure di gara nonché all'esecuzione dei contratti affidati (per un approfondimento sul punto, si veda il successivo paragrafo 3.2).

Nell'ipotesi di cui alla precedente lett. (b), invece, le Istituzioni Scolastiche, al fine di procedere in via autonoma all'approvvigionamento di servizi e forniture, devono (i) possedere almeno una **qualificazione di livello SF2** e (ii) garantire la disponibilità di un **soggetto con esperienza di tre anni nella gestione di piani economici e finanziari e dei rischi**. Ove le Istituzioni Scolastiche non risultino in possesso dei citati requisiti, le stesse potranno parimenti procedere all'espletamento delle procedure di cui alla predetta lett. (b) attraverso le modalità indicate all'art. 62 del D.Lgs. n. 36/2023 (per un approfondimento sul punto, si vedano i successivi parr. 3.3, 3.3.1, 3.3.2, 3.3.3, 3.3.4).

Un secondo aspetto rilevante ai fini della determinazione della disciplina applicabile concerne la tipologia di procedura concretamente esperibile, la quale deve essere individuata considerando **la soglia di rilevanza europea di cui all'art. 14, comma 1, lett. a), del Codice**, pari a **€ 5.538.000,00, IVA esclusa**¹⁵.


¹⁵ In ragione delle soglie applicabili ai sensi dell'art. 1 del Regolamento Comm. UE 15/11/2023, n. 2495, che modifica la Direttiva 2014/24/UE sugli appalti nei settori ordinari, **a partire dal 1° gennaio 2024**, la soglia di rilevanza europea per lavori e concessioni è pari **€ 5.538.000,00** (per lavori e concessioni) IVA esclusa, in luogo della precedente soglia pari a **€ 5.382.000,00** IVA esclusa.

In particolare, le Istituzioni Scolastiche, quanto alla specifica tipologia di procedura da esperire, procedono:

- nelle forme delle procedure ordinarie (ad es., gara aperta), nel caso in cui la concessione abbia un importo a base d'asta pari o superiore a € 5.538.000,00, IVA esclusa;
- nelle forme indicate dall'art. 187 del Codice, nel caso in cui la concessione abbia un importo a base a base d'asta inferiore a € 5.538.000,00, IVA esclusa.

Si rinvia al successivo paragrafo 3.4 del presente Quaderno per un approfondimento in merito alle procedure di affidamento dei contratti di concessione.

La disciplina sopra richiamata può essere altresì schematizzata come segue:



* Importo oltre il quale alla SA sono richiesti i requisiti di cui all'art. 5, comma 5, All. II.4, ai fini dell'espletamento in via autonoma delle procedure volte all'affidamento in concessione di servizi e forniture.

** Soglia di rilevanza europea per lavori e concessioni introdotta dal 1° gennaio 2024 in luogo della precedente soglia pari a € 5.382.000,00, IVA esclusa, per gli appalti di servizi sociali e assimilati.

Fermo restando quanto sin qui richiamato, al fine di poter correttamente determinare il valore della concessione, anche in relazione alle sopra esposte finalità, è necessario fare riferimento alla disciplina prevista dall'art. 179 del Codice dei Contratti pubblici di cui al D.Lgs. n. 36/2023.

Nello specifico, l'art. 179, comma 1, dispone che il «*valore di una concessione è costituito dal fatturato totale del concessionario generato per tutta la durata del contratto, al netto dell'IVA, stimato dall'ente concedente, quale corrispettivo dei lavori e dei servizi oggetto della concessione, nonché per le forniture accessorie a tali lavori e servizi*».

Ai fini, dunque, dell'art. 179 del Codice, il valore è costituito dal fatturato totale del concessionario generato per tutta la durata del contratto e al netto dell'IVA, stimato dall'Istituzione Scolastica quale corrispettivo della gestione del Servizio.

Il valore deve essere stimato al momento dell'invio del bando di concessione o, nei casi in cui non sia previsto detto bando, al momento in cui l'ente concedente avvia la procedura di aggiudicazione della concessione. Se il valore della concessione al momento dell'aggiudicazione è superiore al valore stimato di oltre il 20 per cento, si considera il valore della concessione al momento dell'aggiudicazione.

In particolare, il valore complessivo della concessione, ai sensi dell'art. 179, comma 3, del Codice, comprenderà:

- a) il valore di eventuali clausole di opzione;
- b) gli introiti derivanti dal pagamento, da parte degli utenti dei lavori e dei servizi, di tariffe e multe diverse da quelle riscosse per conto dell'ente concedente;
- c) i pagamenti o qualsiasi vantaggio finanziario conferito al concessionario in qualsivoglia forma dall'ente concedente o da altre amministrazioni pubbliche, incluse le compensazioni per l'assolvimento di un obbligo di servizio pubblico e le sovvenzioni pubbliche di investimento;
- d) il valore delle sovvenzioni o di qualsiasi altro vantaggio finanziario in qualsivoglia forma conferiti da terzi per l'esecuzione della concessione;
- e) le entrate derivanti dalla vendita di elementi dell'attivo facenti parte della concessione;
- f) il valore dell'insieme delle forniture e dei servizi messi a disposizione del concessionario dagli enti concedenti, purché siano necessari per l'esecuzione dei lavori o la prestazione dei servizi;
- g) ogni premio o pagamento ai candidati o agli offerenti.

Il valore complessivo della concessione, dunque, sulla base di quanto appena riportato comprenderà:

- a) l'importo totale pagabile del Servizio bar (ad es., ricavabile dal prodotto tra il valore numerico dell'utenza media giornaliera del Servizio, il prezzo medio di un prodotto offerto al bar, il numero di giorni lavorativi annui e il numero di anni, o in alternativa, il numero di giorni lavorativi per tutta la durata contrattuale);
- b) l'importo totale pagabile nell'ambito del Servizio di distribuzione automatica (ad es., ricavabile dal prodotto tra il valore numerico relativo all'utenza media giornaliera del Servizio, il prezzo medio di un prodotto oggetto di distribuzione automatica, il numero di giorni lavorativi annui e il numero di anni, o in alternativa, il numero di giorni lavorativi per tutta la durata contrattuale);
- c) l'importo del contributo eventualmente previsto a carico della stazione appaltante.

Le Istituzioni Scolastiche potranno individuare, quali valori posti a base di gara:

- **l'eventuale canone mensile**, che il concessionario dovrà corrispondere per l'utilizzo dei locali destinati alla gestione del Servizio, il quale dovrà essere oggetto di rialzo ¹⁶ in sede di offerta economica del concorrente;
- i **prezzi unitari** relativi ai singoli prodotti offerti nell'ambito del Servizio bar, secondo le grammature minime che dovranno essere indicate nella documentazione di gara, i quali dovranno essere oggetto di ribasso in sede di offerta economica del concorrente. In particolare, in sede di offerta economica, dovrà essere formulato un ribasso percentuale unico sui prezzi unitari a base d'asta indicati in un apposito listino, oppure espresso un prezzo unitario in relazione a ciascun prodotto contenuto nel listino, nel rispetto dei prezzi unitari posti a base d'asta, da applicare a tutti i prodotti venduti nell'ambito del Servizio bar, con riferimento alle grammature specificate nella documentazione di gara;
- i **prezzi unitari** relativi ai singoli prodotti venduti nell'ambito del Servizio di distribuzione automatica, che dovranno essere oggetto di ribasso in sede di offerta economica del concorrente. In particolare, in sede di offerta economica dovrà essere formulato un ribasso percentuale unico sui prezzi unitari a base d'asta indicati in un apposito listino, oppure espresso un prezzo unitario in relazione a ciascun prodotto contenuto nel listino, nel rispetto dei prezzi unitari posti a base d'asta, da applicare a tutti i prodotti venduti nell'ambito del Servizio di distribuzione automatica;
- **l'eventuale contributo** erogato dall'Istituzione Scolastica, che dovrà essere oggetto di ribasso in sede di offerta economica del concorrente.

In sede di offerta economica, l'Istituzione potrà richiedere un **ulteriore percentuale di ribasso** da applicare ai prezzi unitari di cui al Servizio di distribuzione automatica, già ribassati, in caso di vendita dei medesimi mediante chiavetta o carta magnetica, qualora sia prevista una tariffa agevolata per il pagamento mediante tali strumenti.



Giurisprudenza: «Il valore della concessione non può essere computato con riferimento al c.d. "ristorno" e cioè al costo della concessione, che è un elemento del tutto eventuale, ma deve essere calcolato sulla base del fatturato generato dal consumo dei prodotti da parte degli utenti del servizio (nella specie, di distribuzione automatica)» (Consiglio di Stato, Sez. III, sentenza dell'11 gennaio 2018, n. 127, conforme T.A.R. Piemonte Torino, Sez. I, sentenza del 20 luglio 2021, n. 752).

¹⁶ Quanto al rialzo del canone, la giurisprudenza si è espressa nei seguenti termini: «[...] Quanto, poi, all'asserita illogicità del meccanismo di determinazione del punteggio relativo al prezzo, basato sull'attribuzione del punteggio massimo (pari a 40) al concorrente che ha offerto il canone annuo complessivo più alto, ed agli altri concorrenti di un punteggio inversamente proporzionale, (calcolato facendo applicazione della formula: canone di altro concorrente diviso canone più alto moltiplicato 40), che privilegerebbe le offerte economiche parametrate sul (migliore) canone di concessione, a detrimento della qualità, ritiene il Collegio che l'assunto sia destituito di fondamento. [...] Resta inteso, d'altronde, che la distribuzione del punteggio tra i vari elementi costituisce espressione della discrezionalità della Stazione appaltante, sindacabile in sede giurisdizionale solamente per manifesta irrazionalità, ravvisabile allorché tale distribuzione non sia equilibrata od alteri la funzione tipica dei diversi elementi di valutazione rispetto all'oggetto ed ai fini (T.A.R. Lazio, Sez. III quater, 13 novembre 2008, n. 10141; Cons. Stato, Sez. V, 14 giugno 2004, n. 3822) [...]» (cfr. T.A.R. Umbria, Sez. I, sentenza del 21 gennaio 2010, n. 26).

Le Istituzioni Scolastiche stimano **il valore della concessione**, quale corrispettivo della gestione del Servizio, **come fatturato totale del concessionario generato per tutta la durata del contratto e al netto dell'IVA**. In particolare, esso comprenderà:

- l'importo totale pagabile del Servizio bar;
- l'importo totale pagabile nell'ambito del Servizio di distribuzione automatica;
- l'importo dell'eventuale contributo a carico della stazione appaltante.

Il valore stimato della concessione è calcolato secondo un metodo oggettivo, specificato nei documenti di gara, che tenga conto degli elementi individuati al comma 3 dell'art. 179 del Codice.

Le Istituzioni Scolastiche potranno individuare, quali singoli valori posti a base di gara:

- eventuale canone mensile, che il concessionario dovrà corrispondere all'Istituzione Scolastica, per l'utilizzo dei locali destinati alla gestione del Servizio;
- prezzi unitari relativi ai singoli prodotti offerti nell'ambito del Servizio bar;
- prezzi unitari relativi ai singoli prodotti venduti nell'ambito del servizio di distribuzione automatica;
- eventuale contributo erogato dall'Istituzione Scolastica.

3.2 Modalità di affidamento di contratti di concessione di importo pari o inferiore a € 139.999,99, IVA esclusa

Per quanto concerne le procedure di affidamento di servizi e forniture di importo pari o inferiore a € 139.999,99, IVA esclusa, in via prodromica all'espletamento della procedura medesima, **il RUP**, in coordinamento con il direttore dell'esecuzione, ove nominato, **assume i compiti di cura, controllo e vigilanza del processo di acquisizione, con particolare riferimento alle attività di (i) programmazione dei fabbisogni; (ii) progettazione, relativamente all'individuazione delle caratteristiche essenziali del fabbisogno o degli elementi tecnici per la redazione del capitolato; (iii) esecuzione contrattuale; (iv) verifica della conformità delle prestazioni** (art. 9, comma 2, Allegato I.2, del Codice).

Si riportano a seguire, a titolo indicativo, alcune informazioni che dovranno essere acquisite dal RUP medesimo, con riferimento alle concessioni aventi ad oggetto il **servizio di ristorazione mediante bar**:

- (a) l'oggetto della gara, consistente nell'approvvigionamento, preparazione e somministrazione di bevande e alimenti;
- (b) la durata del contratto da stipulare;
- (c) il numero presuntivo dei soggetti presenti a vario titolo nell'Istituto che usufruiranno di tale servizio;
- (d) l'ammontare del canone concessorio per l'uso dei locali;
- (e) il valore presunto del contratto;
- (f) le caratteristiche del servizio bar. Nello specifico, dovranno essere fornite le indicazioni in merito:
 - all'orario di apertura e chiusura;
 - al catalogo dei prodotti bar;
 - alle modalità di esecuzione del servizio;
 - al calendario di esecuzione del servizio di ristorazione mediante bar;
 - alle figure professionali richieste;
- (g) alla propria disponibilità a garantire il sopralluogo in sede di gara.

Si riportano a seguire, a titolo indicativo, le informazioni che dovranno essere acquisite con riferimento alle **concessioni aventi ad oggetto il servizio di ristorazione mediante distributori automatici**:

- (a) l'oggetto della gara, consistente nella gestione della distribuzione di bevande calde, fredde, alimenti preconfezionati ed acqua potabile microfiltrata, garantendo l'indicazione, in modo chiaro e visibile al pubblico, dei prezzi inerenti ai singoli prodotti;
- (b) il numero dei distributori da installare presso la sede suddivisi per:

- n. distributori di bevande calde;
- n. distributori di bevande fredde ed alimenti preconfezionati;
- n. distributori di acqua potabile microfiltrata;

(c) la durata del contratto da stipulare;

(d) il numero presuntivo dei soggetti presenti a vario titolo nell'Istituto che usufruiranno di tale servizio;

(e) l'ammontare del canone concessorio per l'uso dei locali;

(f) il valore presunto del contratto;

(g) le caratteristiche del servizio di distribuzione automatica. Nello specifico, dovranno essere fornite le indicazioni in merito:

- al catalogo dei prodotti bar;
- alle modalità di esecuzione del servizio;
- al calendario di esecuzione del servizio di distribuzione automatica;
- alle figure professionali richieste;

(h) la propria disponibilità a garantire il sopralluogo in sede di gara.

In merito all'esecuzione del contratto di concessione si rinvia a quanto esposto nel successivo paragrafo 3.6 del presente Quaderno 2.

A seguire, si riportano le principali peculiarità che caratterizzano l'affidamento e l'esecuzione dei contratti di concessione. Per ogni altro aspetto si rimanda alla disciplina generale come contenuta nel D.Lgs. n. 36/2023 e nel Quaderno 1 recante *Istruzioni di carattere generale relative all'applicazione del Codice dei Contratti Pubblici Istituzioni Scolastiche (D.Lgs. n. 36/2023)*, già pubblicato e reperibile sul sito internet del Ministero.



Nei casi in cui le Istituzioni Scolastiche procedano direttamente e autonomamente all'acquisizione di forniture, servizi per importi pari o inferiori a € 139.999,99, IVA esclusa, il RUP assume i compiti di cura, controllo e vigilanza del processo di affidamento, provvedendo altresì all'acquisizione delle informazioni allo stesso propedeutiche.

3.3 Modalità di affidamento di contratti di concessione di importo pari o superiore a € 140.000,00, IVA esclusa

Per quanto concerne l'affidamento dei contratti di concessione per importi pari o superiori a 140.000,00, IVA esclusa (art. 62, comma 1, del Codice), le Istituzioni Scolastiche possono provvedere all'espletamento delle relative procedure di gara:

- (a) **direttamente e autonomamente**, qualora possiedano almeno una qualificazione di livello SF2 e, contestualmente, garantiscano la disponibilità di un soggetto con esperienza di tre anni nella gestione di piani economici e finanziari e dei rischi;
- (b) **attraverso le modalità indicate all'art. 62 del D.Lgs. n. 36/2023**, qualora non risultino in possesso dei requisiti di cui al precedente punto (i), scegliendo, alternativamente di:
 - (i) formulare apposita istanza a una centrale di committenza qualificata o a una stazione appaltante qualificata e, in caso di risposta negativa, richiedere ad A.N.AC. l'assegnazione d'ufficio di un soggetto qualificato (art. 62, comma 6, lett. a) e b), del Codice);
 - (ii) effettuare ordini su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza qualificate e dai soggetti aggregatori (art. 62, comma 6, lett. d), del Codice);
 - (iii) utilizzare lo strumento dell'assegnazione di ufficio (art. 62, comma 10, del Codice);
 - (iv) in via di auto-organizzazione, stipulare accordi di cooperazione orizzontali tra Pubbliche Amministrazioni, che prevedano l'individuazione quale capofila di un soggetto qualificato, ai sensi dell'art. 15 della Legge n. 241/1990 (art. 62, comma 14, del Codice).

Al fine di una più agevole ricognizione sugli adempimenti in materia di qualificazione delle stazioni appaltanti e delle centrali di committenza si rinvia alle FAQ predisposte dall'Autorità Nazionale Anticorruzione, reperibili al seguente link: <https://www.anticorruzione.it/-/qualificazione-delle-stazioni-appaltanti>, al Documento Manuale Utente rinvenibile al link che segue [Qualificazione delle stazioni appaltanti - www.anticorruzione.it](#), nonché alla **Presentazione avente ad oggetto «La qualificazione delle stazioni appaltanti – evoluzione normativa, metodologia e punti aperti»**, di Alberto Zaino del 21 aprile 2023 e reperibile al seguente link [La Qualificazione Stazioni appaltanti - d.lgs.36.2023 - www.anticorruzione.it](#).

A seguire si riporta un approfondimento in merito a ciascuna delle predette fattispecie.

3.3.1 Ricorso a stazioni appaltanti o centrali di committenza qualificate

Le stazioni appaltanti non qualificate o qualificate per un livello non sufficiente rispetto a quello necessario, al fine di procedere all'acquisizione di servizi e forniture per importi pari o superiori a € 140.000,00, IVA esclusa, potranno consultare, ai sensi dell'art. 62, comma 10, del D.Lgs. n.

36/2023, sul sito istituzionale dell'A.N.AC., l'elenco delle centrali di committenza qualificate e delle stazioni appaltanti qualificate¹⁷.

La domanda di svolgere la procedura di gara, rivolta dalla stazione appaltante non qualificata a una stazione appaltante qualificata o a una centrale di committenza qualificata, si intende **accolta se non riceve risposta negativa nel termine di dieci giorni dalla sua ricezione**. È stata, dunque, prevista **la formazione del silenzio assenso** sulla domanda di svolgere la procedura di gara, rivolta dalla stazione appaltante non qualificata alla centrale di committenza o stazione appaltante qualificata.

In caso di risposta negativa, infatti, la stazione appaltante non qualificata può rivolgersi all'A.N.AC., che provvede, **entro quindici giorni**, all'assegnazione d'ufficio di una stazione appaltante qualificata o di una centrale di committenza qualificata, individuata sulla base delle fasce di qualificazione di cui all'art. 63, comma 2, del D.Lgs. n. 36/2023. Eventuali inadempienze rispetto all'assegnazione d'ufficio potranno essere sanzionate ai sensi dell'art. 63, comma 11, secondo periodo.

Le modalità di assegnazione d'ufficio di una centrale di committenza qualificata o di una stazione appaltante qualificata sono inserite nel provvedimento recante *«Regolamento per l'assegnazione d'ufficio di una stazione appaltante o centrale di committenza qualificata, ai sensi dell'art. 62, comma 10, del d.lgs. 31 marzo 2023, n. 36»*, adottato dall'A.N.AC. con Delibera n. 266 del 20 giugno 2023 e rinvenibile al seguente link [Regolamento per l'assegnazione d'ufficio di una stazione appaltante o centrale di committenza qualificata - Del. n. 266 - 20.06.2023 - www.anticorruzione.it](http://www.anticorruzione.it).

Nello specifico, si riporta a seguire una sintesi degli step procedurali:

- la stazione appaltante non adeguatamente qualificata per eseguire una specifica procedura d'affidamento, a seguito di interpello, con esito negativo, di almeno una stazione appaltante e/o centrale di committenza adeguatamente qualificata, presenta a mezzo PEC (o mediante applicativo quando tale funzione verrà implementata) **domanda di assegnazione d'ufficio di una stazione appaltante o centrale di committenza** indicando oltre ai dati anagrafici, le stazioni e/o le centrali di committenza interpellate e le ragioni dell'indisponibilità opposte, l'ambito di competenza di cui si necessita, l'oggetto e la tipologia di affidamento da svolgere, l'importo dell'affidamento individuato ai sensi dell'articolo 14 del Codice, nonché eventuali termini decadenziali per l'avvio della procedura;
- **entro il termine di 5 giorni dalla ricezione della richiesta**, valutata la documentazione e gli elementi a disposizione **l'Autorità può:**
 - (a) **avviare il procedimento** ai sensi dell'art. 8 del predetto Regolamento. Nello specifico, **entro cinque giorni** dall'avvio del procedimento, il soggetto incaricato

¹⁷ L'elenco delle centrali di committenza e delle stazioni appaltanti qualificate è reperibile al seguente link: [A.N.AC. Qualificazione Stazioni Appaltanti \(anticorruzione.it\)](http://www.anticorruzione.it).

dall'Autorità seleziona le stazioni appaltanti e/o centrali di committenza qualificate alle quali inviare la richiesta, individuate sulla base dei dati a disposizione di A.N.AC., nonché dei criteri delineati dall'art. 8 del Regolamento¹⁸. Le stazioni appaltanti e/o le centrali di committenza qualificate che saranno interpellate, entro tre giorni dalla ricezione della richiesta devono comunicare la propria disponibilità, ovvero motivare circa le ragioni della indisponibilità a svolgere l'attività di committenza. Tenuto conto delle risposte pervenute l'Autorità procederà alla individuazione del soggetto da designare. Entro il termine di 15 giorni decorrenti dalla data di presentazione della domanda, salvo l'applicazione delle ipotesi di sospensione di cui all'art. 11 del predetto Regolamento, il dirigente predispone una comunicazione di designazione indicando l'oggetto della prestazione di committenza, i dati identificativi dell'amministrazione istante e del soggetto designato. Tale comunicazione sarà notificata, a mezzo PEC, ovvero mediante applicativo informatico laddove disponibile, ai soggetti interessati (stazione appaltante/centrale di committenza istante, stazione appaltante/centrale di committenza designata, nonché eventuali ulteriori stazioni appaltanti/centrali di committenza non designate che hanno comunicato la disponibilità);

(b) **archiviare la domanda** nei casi di espressa rinuncia della stazione appaltante istante, dandone comunicazione alle amministrazioni interessate a mezzo PEC ovvero mediante applicativo informatico laddove disponibile (art. 13 del Regolamento adottato con Delibera n. 266 del 20 giugno 2023).

Il ricorso ad una centrale di committenza o a una stazione appaltante qualificata, ai sensi dell'art. 62, comma 6, lett. a) e b), del Codice, dovrà essere formalizzato mediante **accordo ai sensi**

¹⁸ Nello specifico, i criteri previsti dall'art. 8 del Regolamento adottato con Delibera n. 266 del 20 giugno 2023, sono «a) settore di qualificazione (lavori e/o servizi e forniture – partenariato pubblico privato); b) livello ed ambito di qualificazione, opzionando, a seconda del livello necessario per lo svolgimento della procedura di affidamento, prioritariamente le stazioni appaltanti e/o centrali di committenza che in sede di iscrizione hanno manifestato la propria disponibilità a svolgere attività di committenza in favore di terze stazioni appaltanti, in subordine i soggetti iscritti di diritto e infine i soggetti iscritti con riserva; c) ambito amministrativo di appartenenza e collocazione territoriale, dando precedenza alle stazioni appaltanti o centrali di committenza ricadenti nel medesimo ambito amministrativo del richiedente o che presenti contiguità territoriale con lo stesso; d) rotazione tra le varie stazioni appaltanti e centrali di committenza selezionate nel corso dell'anno».

dell'art. 30 del D.Lgs. n. 267/2000¹⁹, o ai sensi dell'art. 15 della L. n. 241/1990²⁰, o mediante altra modalità disciplinante i rapporti in funzione della natura giuridica della centrale di committenza.

Fermo restando quanto precede, ai sensi dell'art. 62, comma 13, del D.Lgs. n. 36/2023, le centrali **di committenza e le stazioni appaltanti che svolgono procedure di gara sono direttamente responsabili per le attività relative alle procedure di gara svolte per conto di altre stazioni appaltanti.**

Con riferimento ai compiti e alle funzioni **ai fini dell'affidamento**, si precisa che:

- le centrali di committenza e le stazioni appaltanti qualificate dovranno nominare un **Responsabile Unico del Progetto** (a seguire, anche «RUP»), che avrà il compito di curare i necessari raccordi con la stazione appaltante beneficiaria dell'intervento (art. 62, comma 13, del Codice);
- la stazione appaltante beneficiaria dell'intervento nominerà a sua volta un **responsabile del procedimento** per le attività di propria pertinenza (art. 15, comma 4, del Codice).

Con riferimento alla fase di esecuzione, si rinvia al successivo paragrafo 3.6 del presente Quaderno 2.

3.3.2 Ordini su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza qualificate e dai soggetti aggregatori

Ai sensi di quanto disposto dall'art. 62, comma 6, lett. d), del Codice dei contratti pubblici, una stazione appaltante non qualificata o qualificata per un livello inferiore rispetto a quello necessario per poter svolgere affidamenti in concessione di contratti di servizi e forniture per importi pari o superiori a € 140.000,00, IVA esclusa, può comunque effettuare ordini su

¹⁹ Nello specifico, l'art. 30 del D.Lgs. n. 267/2000, dispone che «*1. Al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati, gli enti locali possono stipulare tra loro apposite convenzioni. 2. Le convenzioni devono stabilire i fini, la durata, le forme di consultazione degli enti contraenti, i loro rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie. 3. Per la gestione a tempo determinato di uno specifico servizio o per la realizzazione di un'opera lo Stato e la regione, nelle materie di propria competenza, possono prevedere forme di convenzione obbligatoria fra enti locali, previa statuizione di un disciplinare-tipo. 4. Le convenzioni di cui al presente articolo possono prevedere anche la costituzione di uffici comuni che operano con personale distaccato dagli enti partecipanti, ai quali affidare l'esercizio delle funzioni pubbliche in luogo degli enti partecipanti all'accordo, ovvero la delega di funzioni da parte degli enti partecipanti all'accordo a favore di uno di essi, che opera in luogo e per conto degli enti deleganti»*

²⁰ In particolare, l'art. 15 della L. n. 241/1990, recante *«Accordi fra pubbliche amministrazioni»* dispone che «*1. Anche al di fuori delle ipotesi previste dall'articolo 14, le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune. 2. Per detti accordi si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni previste dall'articolo 11, commi 2 e 3. 2-bis. A fare data dal 30 giugno 2014 gli accordi di cui al comma 1 sono sottoscritti con firma digitale, ai sensi dell'articolo 24 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, con firma elettronica avanzata, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera q-bis) del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, o con altra firma elettronica qualificata pena la nullità degli stessi. Dall'attuazione della presente disposizione non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato. All'attuazione della medesima si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie previste dalla legislazione vigente».*

strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza qualificate e dai soggetti aggregatori.

Nel caso di disponibilità di tali strumenti, la stazione appaltante eventualmente non qualificata dovrà dare **preliminare preferenza per il territorio regionale di riferimento**. Se il bene o il servizio non è disponibile o idoneo al soddisfacimento dello specifico fabbisogno della stazione appaltante, oppure per ragioni di convenienza economica, la stazione appaltante può agire, **previa motivazione, senza limiti territoriali**.

Si rileva, infine, che al momento non risultano disponibili strumenti che prevedano tali merceologie.

Con riferimento ai compiti e alle funzioni **ai fini dell'affidamento**, l'art. 9, comma 7, dell'Allegato I.2 del D.Lgs. n. 36/2023, recante «*Il RUP negli acquisti aggregati, negli acquisti centralizzati e in caso di accordi tra amministrazioni*», specifica che «***Nel caso di acquisti centralizzati, i compiti e le funzioni del RUP, designato dalla centrale di committenza, riguardano le attività di competenza della centrale in quanto dirette alla realizzazione e messa a disposizione degli strumenti di acquisto e di negoziazione per le stazioni appaltanti. I compiti e le funzioni del responsabile designato dalla stazione appaltante, nel caso di ricorso a strumenti di acquisto e di negoziazione delle centrali di committenza, riguardano le attività di propria competenza in quanto dirette all'effettuazione dello specifico acquisto e all'esecuzione contrattuale.*** Resta fermo quanto previsto dall'articolo 15, comma 2, del codice».

3.3.3 Accordi di cooperazione orizzontale tra pubbliche amministrazioni

Infine, ai sensi **dell'art. 62, comma 14**, del Codice, due o più stazioni appaltanti possono decidere di svolgere congiuntamente, ai sensi **dell'articolo 15 della Legge 7 agosto 1990, n. 241**, una o più fasi della procedura di affidamento o di esecuzione di un appalto o di un accordo quadro di lavori, servizi e forniture, purché almeno una di esse sia qualificata allo svolgimento delle fasi stesse in rapporto al valore del contratto.

Nello specifico, ai sensi dell'art. 15 della Legge n. 241/1990, **le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune**.

Per detti accordi si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni di cui all'art. 11, commi 2 e 3, della medesima Legge. Tali accordi, in particolare, dovranno essere stipulati, a pena di nullità, per atto scritto, salvo che la legge disponga altrimenti.

Ad essi si applicano, ove non diversamente previsto, i principi del codice civile in materia di obbligazioni e contratti in quanto compatibili. Gli accordi di cooperazione orizzontale devono essere motivati ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 241/1990.

Tali accordi, infine, dovranno essere sottoscritti con firma digitale, ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005, con firma elettronica avanzata, ai sensi dell'art. 1, comma 1, lett. q-bis), del

medesimo Decreto Legislativo, o con altra firma elettronica qualificate, pena la nullità degli stessi.

In tale contesto, con riferimento ai compiti e alle funzioni **ai fini dell'affidamento**, si precisa che l'art. 9, comma 8, dell'Allegato I.2, al D.Lgs. n. 36/2023, recante «*Il RUP negli acquisti aggregati, negli acquisti centralizzati e in caso di accordi tra amministrazioni*», specifica che «*8. Nel caso di accordi conclusi tra due o più stazioni appaltanti ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, si applica l'articolo 62, comma 14, del codice*».

L'art. 62, comma 14, del Codice, a sua volta, dispone che le stazioni appaltanti **sono responsabili in solido** dell'adempimento degli obblighi derivanti dal codice e, in particolare, con riferimento ai compiti e alle funzioni **ai fini dell'affidamento**, precisa che le stazioni appaltanti dovranno nominare congiuntamente **un unico RUP in comune tra le stesse che dovrà essere funzionalmente incardinato in capo alla stazione appaltante qualificata per lo svolgimento della fase di affidamento in rapporto al valore del contratto**.

Nel caso in cui, invece, **la procedura di aggiudicazione sia effettuata congiuntamente solo in parte, le stazioni appaltanti interessate saranno congiuntamente responsabili solo per quella parte**. In tal caso, ciascuna stazione appaltante è responsabile dell'adempimento degli obblighi derivanti dal codice unicamente per quanto riguarda le parti da essa svolte a proprio nome e per proprio conto.

Con riferimento alla fase di esecuzione, si rinvia al successivo paragrafo 3.6 del presente Quaderno.

3.3.4 Attività propedeutiche all'affidamento in caso di ricorso a stazioni appaltanti o centrali di committenza qualificate

Nel caso in cui le Istituzioni Scolastiche facciano ricorso ad una CC o a una SA qualificata ai fini dell'espletamento delle procedure di gara di importo pari o superiore a € 140.000,00, IVA esclusa, **le SA beneficiarie dell'intervento**, una volta formalizzato il ricorso ad attività di committenza ausiliaria mediante un accordo, ai sensi dell'art. 15 della Legge n. 241/1990 o mediante altra modalità disciplinante i rapporti in funzione della natura giuridica della centrale di committenza, **dovranno attuare un'azione di collaborazione con la CC o la SA qualificata prescelta**.

Con riferimento ai compiti e alle funzioni **ai fini dell'affidamento**, si precisa che:

- le CC e le SA qualificate dovranno nominare un **Responsabile Unico del Progetto**, che avrà il compito di curare i necessari raccordi con la stazione appaltante beneficiaria dell'intervento (art. 62, comma 13, del Codice);
- la stazione appaltante beneficiaria dell'intervento nominerà a sua volta un **responsabile del procedimento** per le attività di propria pertinenza (art. 15, comma 4, del Codice).

In aggiunta, **il RUP della stazione appaltante non qualificata dovrà comunicare alla centrale di committenza o alla stazione appaltante qualificata prescelta il proprio fabbisogno, rendendo altresì edotta quest'ultima di una serie di informazioni propedeutiche alla redazione degli atti di gara** (i.e., (i) l'oggetto della gara; (ii) la durata del contratto da stipulare; (iii) il numero presuntivo dei soggetti presenti a vario titolo nell'Istituto che usufruiranno di tale servizio, ecc.) **e fornendo supporto nella redazione della documentazione amministrativa** (i.e., fornendo indicazioni circa (i) i criteri di selezione dei candidati; (ii) le modalità di valutazione delle offerte; (iii) i livelli di servizio e le eventuali penali da comminare) (per maggiori dettagli sul punto, cfr. par. 3.2).

Per quanto concerne la nomina del RUP, si rinvia a quanto esposto nei precedenti paragrafi 3.2, 3.3.1, 3.3.2, 3.3.3 e, per quanto riguarda l'esecuzione del contratto di concessione, al successivo paragrafo 3.6 del presente Quaderno 2. Per ogni altro aspetto si rimanda alla disciplina generale come contenuta nel D.Lgs. n. 36/2023 e nel Quaderno 1 recante *“Istruzioni di carattere generale relative all'applicazione del Codice dei Contratti Pubblici Istituzioni Scolastiche (D.Lgs. n. 36/2023)”*, già pubblicato e reperibile sul sito internet del Ministero.

3.4 Le procedure di affidamento in concessione

L'affidamento in concessione del Servizio in oggetto è disciplinato dalle disposizioni in materia di PPP di cui al Libro IV, Parte II, Titolo I, II e III del Codice, dagli artt. 176 ss. del Codice e dalle disposizioni di cui all'art. 130 del Codice in materia di servizi di ristorazione.

In via preliminare, si rileva che in merito alla programmazione dei lavori e degli acquisti di beni e servizi si rimanda a quanto ampiamente inserito all'interno del Quaderno 1²¹.

Ai fini della scelta della procedura di gara per l'affidamento del Servizio, le Istituzioni Scolastiche devono fare riferimento, ai sensi dell'art. 14, comma 1, lett. a), del Codice, alla soglia di rilevanza comunitaria pari a **€ 5.538.000,00, IVA esclusa**²². Ove il valore a base d'asta sia pari o superiore alla predetta soglia, le Istituzioni affidano il Servizio ricorrendo a procedure ordinarie (ad es., gara aperta).

Per le concessioni di valore inferiore alla soglia di cui all'art. 14, comma 1, lett. a), del D.Lgs. n. 36/2023, l'art. 187 del Codice disciplina le modalità di aggiudicazione dei Contratti di concessione di importo inferiore alla soglia europea.

Nello specifico, dunque, tale art. 187 del Codice prevede che «*1. Per l'affidamento dei contratti di concessione il cui valore sia inferiore alla soglia di cui all'articolo 14, comma 1, lettera a), l'ente concedente può procedere mediante procedura negoziata, senza pubblicazione di un bando di gara, previa consultazione, ove esistenti, di almeno 10 operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici. Resta ferma la facoltà per l'ente concedente di affidare gli stessi contratti di concessione di importo inferiore alla soglia europea mediante le procedure di gara disciplinate dal presente Titolo II. 2. Ai contratti di importo inferiore alla soglia europea si applicano le norme sull'esecuzione di cui al Titolo III della presente Parte».*

La Relazione illustrativa del Consiglio di Stato sullo schema del nuovo Codice dei Contratti pubblici ha specificato sul punto che è stato consentito agli enti concedenti di procedere per l'affidamento dei contratti di concessione il cui valore sia inferiore alla soglia di cui all'art. 14, comma 1, lettera a), mediante procedura negoziata, senza pubblicazione di un bando di gara, previa consultazione, ove esistenti, di almeno dieci operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, ai fini di flessibilità e semplificazione delle procedure.

Con riferimento alla possibilità di procedere ad affidamento diretto di contratti di concessione di importo pari o inferiore a € 139.999,99, IVA esclusa, si rileva che alla luce della previsione di

²¹ Con specifico riferimento ai contratti di partenariato pubblico privato si rileva, inoltre, che l'art. 175 del D.Lgs. n. 36/2023, al comma 1, prevede l'adozione di un programma triennale delle esigenze pubbliche idonee ad essere soddisfatte attraverso forme di partenariato pubblico-privato, ciò anche al fine di garantire la massima trasparenza nei confronti degli operatori economici, degli investitori istituzionali e della collettività.

²² In ragione delle soglie applicabili ai sensi dell'art. 1 del Regolamento Comm. UE 15/11/2023, n. 2495, che modifica la Direttiva 2014/24/UE sugli appalti nei settori ordinari, **a partire dal 1° gennaio 2024**, la soglia di rilevanza europea per lavori e concessioni è pari **€ 5.538.000,00** (per lavori e concessioni) IVA esclusa, in luogo della precedente soglia pari a € 5.382.000,00 IVA esclusa.

cui all'art. 187 del Codice, non sembrerebbe direttamente consentito il ricorso all'affidamento diretto neanche per gli affidamenti di importo inferiore alla soglia di rilevanza europea, pari a € 5.538.000,00, IVA esclusa.

Sul punto, si registrano ad oggi alcuni orientamenti di prassi²³ e di giurisprudenza²⁴ che sembrerebbero escludere la possibilità di ricorrere all'affidamento diretto.

Al riguardo, il Ministero fornirà alle scuole indicazioni sulle evoluzioni che dovessero intervenire in merito a tale questione (i.e., nuovi orientamenti di A.N.AC., del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, nonché della giurisprudenza amministrativa).

Per un approfondimento in merito ai profili generali inerenti alla disciplina dei contratti pubblici, si rinvia al precedente Quaderno n. 1, avente ad oggetto "Istruzioni di carattere generale relative all'applicazione del Codice dei Contratti Pubblici Istituzioni Scolastiche", già pubblicato e reperibile sul sito internet del Ministero.

²³ Il tema del ricorso all'affidamento diretto nel caso di procedure aventi ad oggetto contratti di concessione è stato più volte affrontato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, il quale si è pronunciato, *inter alia*, attraverso il parere n. 2409 del 17 aprile 2024 (pubblicato su «Servizio Contratti Pubblici - Supporto Giuridico» del MIT e reperibile al seguente link: [Home | Supporto Giuridico](#)), precisando che «[...] la stazione appaltante potrà affidare la concessione sotto-soglia mediante procedura negoziata senza pubblicazione di un bando ex art. 187 del d.lgs. 36/2023, o, in alternativa, potrà agire ai sensi dell'art. 182 e ss. del Codice. È quindi escluso in ricorso all'affidamento diretto [...].» Tale orientamento è stato ribadito anche dal parere MIT n. 2441 del 17 aprile 2024 (pubblicato su «Servizio Contratti Pubblici - Supporto Giuridico» del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti reperibile al seguente link: [Home | Supporto Giuridico](#)), alla stregua del quale, «[...] in base al tenore dell'art. 187 del d.lgs. 36/2023, "l'ente concedente può procedere mediante procedura negoziata, senza pubblicazione di un bando di gara, previa consultazione, ove esistenti, di almeno 10 operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici"; ferma restando la facoltà, anche per tali procedure, di agire ai sensi dell'art. 182 e ss. del d.lgs. 36/2023. È quindi escluso il ricorso all'affidamento diretto [...].» Sempre sul punto, inoltre, si riporta da ultimo il parere MIT n. 2620 del 18 luglio 2024 (pubblicato su «Servizio Contratti Pubblici - Supporto Giuridico» del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti reperibile al seguente link: [Home | Supporto Giuridico](#)), con il quale il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con riferimento all'art. 187 del D. Lgs. n. 36/2023, ha affermato che «[...] La disposizione precisa che le concessioni di importo inferiore alla soglia possono essere affidate mediante procedura negoziata, senza pubblicazione di un bando di gara, previa consultazione, ove esistenti, di almeno dieci operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici. Pertanto, si rileva che, per le concessioni, in relazione al sottosoglia si è scelto di non effettuare un rinvio alla norma ordinaria (articoli 49 e 50 del Codice) ma di stabilire la procedura che il RUP è deputato a sviluppare/strutturare [...].».

²⁴ Cfr. sul punto, T.A.R. Emilia-Romagna - Parma, sez. I, 18 giugno 2024, n. 155 (sentenza non appellata), la quale ha precisato che «Per quanto di specifica attinenza, poi, alle concessioni di importo inferiore alla soglia europea, la scelta del legislatore del 2023 è stata quella di operare una radicale inversione di rotta rispetto alla previgente disciplina, regolamentando autonomamente l'affidamento di tali contratti senza alcun rinvio alle disposizioni dettate per i contratti di appalto e, in particolare, senza alcun richiamo all'art. 50 del Decreto Legislativo 31 marzo 2023 n. 36. Pertanto, la procedura di affidamento delle concessioni sotto la soglia di rilevanza europea potrà avvenire secondo le modalità delineate dal citato art.187, ovvero mediante procedura negoziata, senza pubblicazione di un bando di gara, previa consultazione, ove esistenti, di almeno 10 operatori economici, ferma restando l'opzione dell'ente concedente di utilizzare le procedure di gara disciplinate, per le concessioni, dalle altre disposizioni del Titolo II, della Parte II del Libro IV del Codice». Sempre sul punto, vedasi anche T.A.R. Sicilia - Catania, sez. II, 2 dicembre 2024, n. 3956 (sentenza oggetto di appello, al momento non ancora disponibile).

3.5 Aspetti comuni delle procedure di affidamento in concessione

Per uniformità di trattazione, si riportano nei paragrafi che seguono gli aspetti principali che risultano comuni alle differenti tipologie di procedure di gara volte all'affidamento in concessione dei servizi di ristorazione mediante bar e distributori automatici.

3.5.1 Criterio di aggiudicazione

Il servizio di ristorazione all'interno del nuovo Codice dei Contratti pubblici viene disciplinato dall'art. 130, il quale, al comma 1, dispone che *«i servizi di ristorazione indicati nell'allegato XIV alla direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014 sono aggiudicati esclusivamente sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo»*, anche ai sensi dell'art. 108, comma 2, lett. a), del Codice, il quale a sua volta prevede che *«Sono aggiudicati esclusivamente sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo: a) i contratti relativi ai servizi sociali e di ristorazione ospedaliera, assistenziale e scolastica, nonché ai servizi ad alta intensità di manodopera, come definiti dall'articolo 2, comma 1, lettera e), dell'allegato I.1»*.

Il medesimo comma 1, dell'art. 130, del Codice, poi dispone che la valutazione dell'offerta tecnica deve tenere conto, in particolare, tramite l'attribuzione di un punteggio premiale:

- *«della qualità dei generi alimentari, con particolare riferimento ai prodotti biologici, tipici e tradizionali, ai prodotti a denominazione protetta, nonché ai prodotti provenienti da sistemi di filiera corta e da operatori dell'agricoltura sociale»;*
- *«del rispetto delle disposizioni ambientali in materia di economia sostenibile (green economy), nonché dei pertinenti criteri ambientali minimi di cui all'articolo 57»;*
- *«della qualità della formazione degli operatori».*

Con specifico riferimento poi all'affidamento e alla gestione dei servizi di refezione scolastica e di fornitura di alimenti e prodotti agroalimentari agli asili nido, alle scuole dell'infanzia, alle scuole primarie, alle scuole secondarie di primo e di secondo grado e alle altre strutture pubbliche che abbiano come utenti bambini e giovani fino a diciotto anni di età, il successivo comma 2, dell'art. 130 dispone che oltre alla disciplina specifica prevista nel medesimo articolo, deve restare fermo *«l'obbligo di cui all'articolo 4, comma 5-quater del decreto legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128»*, il quale come previsto nel precedente paragrafo 2.3 dispone che le Istituzioni scolastiche devono prevedere che sia garantita un'adeguata quota di prodotti agricoli, ittici e agroalimentari provenienti da sistemi di filiera corta e biologica e comunque a ridotto impatto ambientale e di qualità, **nonché l'attribuzione di un punteggio per le offerte di servizi e forniture rispondenti al modello nutrizionale denominato "dieta mediterranea"**, consistente in un'alimentazione in cui prevalgano i prodotti ricchi di fibre, in particolare cereali integrali e semintegrali, frutta fresca e secca, verdure crude e cotte e legumi, nonché pesce, olio extravergine d'oliva, uova, latte e yogurt, con una limitazione nel consumo di carni rosse e zuccheri semplici. I suddetti bandi

prevedono altresì un'adeguata quota di prodotti per soddisfare le richieste di alimenti per coloro che sono affetti da celiachia. In merito, all'attribuzione del punteggio tecnico, si vedano anche i precedenti paragrafi "Criteri Ambientali Minimi" e "Ulteriori prescrizioni in merito alla qualità del Servizio (profilo nutrizionale, sprechi alimentari, igiene e sicurezza)".



Le Istituzioni Scolastiche sono tenute ad affidare il Servizio sulla base del criterio del miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi degli artt. 130, comma 1, e 108, comma 2, lett. a), del Codice.

3.5.2 Criterio di selezione

Al fine di fornire indicazioni per la selezione dell'operatore economico, le Istituzioni sono tenute ad individuare nella documentazione di gara i requisiti di ammissione. Oltre ai requisiti di ordine generale relativi alla capacità giuridica dell'operatore economico (ai sensi degli artt. 94 e ss. del Codice), le Istituzioni specificano nella documentazione di gara i **requisiti di idoneità professionale, di capacità economico-finanziaria e tecnico professionale** che gli operatori devono possedere ai fini della partecipazione alla procedura di cui all'art. 100 del Codice.

Ai sensi dell'art. 100, comma 2, del Codice, «*Le stazioni appaltanti richiedono requisiti di partecipazione proporzionati e attinenti all'oggetto dell'appalto*».

In particolare, a titolo meramente esemplificativo:

Possibili requisiti comuni ad entrambi i servizi (ristorazione inerente al bar e mediante distributori automatici)

- tra i **requisiti di idoneità professionale** (ai sensi dell'art. 100, comma 1, lett. a) e comma 3, del Codice) potrebbero essere richiesti:
 - l'iscrizione nel Registro delle imprese tenuto dalla Camera di Commercio Industria Agricoltura e Artigianato competente per l'attività analoga o coerente con quella oggetto del Servizio in concessione;
 - ove siano previsti servizi pulizia, l'iscrizione al Registro delle Imprese o Albo provinciale delle Imprese artigiane ai sensi della l. 25 gennaio 1994, n. 82 e del D.M. 7 luglio 1997, n. 274;
- tra i **requisiti di ordine speciale** (ai sensi dell'art. 100, comma 1, lett. b) e c), comma 11, del Codice) potrebbe essere richiesto:
 - in ordine alla **capacità economico finanziaria**:
 - un fatturato globale non superiore al doppio del valore stimato dell'appalto, maturato nei migliori tre degli ultimi cinque anni precedenti a quello di indizione della procedura;
 - in ordine alla **capacità tecnico professionale**:

- aver eseguito nei precedenti dieci anni dalla data di indizione della procedura di gara contratti analoghi a quello in affidamento anche a favore di soggetti privati.

Per la **verifica di tali requisiti**, le Istituzioni Scolastiche indicheranno negli atti di gara la specifica documentazione da produrre, valevole come mezzo di prova. Per le modalità comprova invece le Istituzioni scolastiche utilizzeranno il Fascicolo Virtuale dell'Operatore Economico (a seguire, anche «**FVOE**») come regolato **dall'art. 24 del Codice e dalla Delibera n. 262 del 20 giugno 2023, con cui l'A.N.AC. ha adottato il provvedimento di cui all'articolo 24, comma 4, del D.Lgs. n. 36/2023** d'intesa con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e con l'Agenzia per l'Italia Digitale.

Si rileva infine che ai sensi di quanto disposto dall'art. 100, comma 12, del Codice, «*Salvo quanto previsto dall'articolo 102 o da leggi speciali, le stazioni appaltanti richiedono esclusivamente i requisiti di partecipazione previsti dal presente articolo*».

Per approfondimenti in merito ai requisiti di ordine speciale e alle modalità di verifica, si rinvia al precedente Quaderno n. 1, avente ad oggetto “Istruzioni di carattere generale relative all'applicazione del Codice dei Contratti Pubblici Istituzioni Scolastiche”, già pubblicato e reperibile sul sito internet del Ministero.



Le Istituzioni Scolastiche, nella determinazione dei requisiti di idoneità professionale e dei requisiti speciali relativi alla capacità economico-finanziaria e tecnico professionale, dovranno tenere in considerazione le specificità del Servizio, facendo riferimento alle previsioni contenute nei CAM, ove applicabili, (ad es. la registrazione EMAS, UNI EN ISO 14001:2004) e alle eventuali ulteriori certificazioni.

3.5.3 Piano economico finanziario

In fase di gara, l'operatore economico dovrà allegare alla propria offerta economica il Piano Economico Finanziario (a seguire anche “**PEF**”) di copertura degli investimenti e della connessa gestione per tutto l'arco temporale definito, redatto ai sensi dell'art. 182, comma 5, del Codice.

Il presupposto per la corretta allocazione dei rischi è l'equilibrio economico finanziario (ai sensi dell'art. 177, comma 5, del Codice) che è definito come «*la contemporanea presenza delle condizioni di convenienza economica e sostenibilità finanziaria. L'equilibrio economico-finanziario sussiste quando i ricavi attesi del progetto sono in grado di coprire i costi operativi e i costi di investimento, di remunerare e rimborsare il capitale di debito e di remunerare il capitale di rischio*».

L'equilibrio economico e finanziario si realizza quando i flussi di cassa derivanti dai ricavi del contratto coprono i flussi di cassa derivanti dai costi ammessi per l'esecuzione del contratto, inclusi quelli relativi all'ammortamento del capitale investito netto e alla remunerazione dello stesso ad un tasso che può essere definito congruo, e gli oneri derivanti dalle imposte.

Il Piano Economico Finanziario dovrà contenere gli indicatori di redditività, il quadro di tutti i costi che l'aggiudicatario intende sostenere, ivi inclusi i costi di gestione e dei singoli servizi, nonché i ricavi che prevede di conseguire per la durata stabilità della concessione.

Il PEF, dunque, dovrà definire i principali presupposti e le condizioni fondamentali dell'equilibrio economico finanziario posti a base dell'affidamento della concessione, compresi, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- i tempi e i costi previsti per l'allestimento dei locali del bar;
- l'importo dei ricavi presunti;
- l'importo complessivo dei costi di gestione del Servizio;
- la stima degli ammortamenti;
- i costi per il personale addetto al Servizio.

Al fine di agevolare la partecipazione degli operatori economici, le Istituzioni Scolastiche potranno allegare alla Lettera di Invito o Disciplinare di Gara un **PEF di massima**.

In corso di esecuzione del contratto, il PEF può essere oggetto di revisione a seguito del verificarsi di fatti non riconducibili al concessionario previsti nel contratto, che incidono sull'equilibrio economico finanziario, ai sensi dell'art. 192 del Codice, recante «*Revisione del contratto di concessione*», secondo il quale «*1. Al verificarsi di eventi sopravvenuti straordinari e imprevedibili, ivi compreso il mutamento della normativa o della regolazione di riferimento, purché non imputabili al concessionario, che incidano in modo significativo sull'equilibrio economico-finanziario dell'operazione, il concessionario può chiedere la revisione del contratto nella misura strettamente necessaria a ricondurlo ai livelli di equilibrio e di traslazione del rischio pattuiti al momento della conclusione del contratto. L'alterazione dell'equilibrio economico e finanziario dovuto a eventi diversi da quelli di cui al primo periodo e rientranti nei rischi allocati alla parte privata sono a carico della stessa*».



Giurisprudenza: «Il Piano economico finanziario (PEF) ha la funzione di dimostrare la concreta capacità del concorrente di eseguire correttamente la prestazione per l'intero arco temporale richiesto dal bando, offrendo la responsabile prospettazione di un equilibrio economico - finanziario di investimenti e connessa gestione, nonché il rendimento per l'intero periodo. Permette così all'amministrazione di valutare l'adeguatezza dell'offerta e l'effettiva realizzabilità dell'oggetto della concessione stessa.

Il PEF rappresenta un elemento significativo della proposta contrattuale ed integra l'offerta poiché giustifica la sostenibilità dell'offerta: non si sostituisce a questa, ma ne rappresenta un supporto per la valutazione di congruità, al fine di provare che l'impresa va a trarre utili tali da consentire la gestione proficua dell'attività.

Un vizio intrinseco del PEF si riflette sulla qualità dell'offerta medesima e la inficia e non è, quindi, sanabile mediante il soccorso istruttorio» (Consiglio di Stato, Sez. V, sentenza del 4 febbraio 2022, n. 795, T.A.R. Lazio Roma, Sez. II quater, sentenza del 25 maggio 2022, n. 6758, Consiglio

di Stato, Sez. V, sentenza del 13 aprile 2018, n. 2214. Conforme: Consiglio di Stato, Sez. V, sentenza del 26 settembre 2013, n. 4760; Sez. III, sentenza del 22 novembre 2011, n. 6144; Cons. Stato, Sez. V, sentenza del 10 febbraio 2010, n. 653).



Il **Piano Economico Finanziario (PEF)** è il documento attraverso il quale l'operatore economico dimostra la **fattibilità del proprio progetto e la relativa sostenibilità economico-finanziaria**. Il PEF, dunque, dovrà definire i principali presupposti e le condizioni fondamentali dell'equilibrio economico - finanziario della concessione posti a base dell'affidamento della concessione.

L'operatore economico dovrà allegare all'offerta economica il Piano Economico Finanziario di copertura degli investimenti e della connessa gestione per tutto l'arco temporale.

Le Istituzioni Scolastiche nell'ambito della documentazione di gara potranno definire un PEF di massima.

Il PEF può essere, inoltre, oggetto di revisione a seguito del verificarsi di fatti non riconducibili al concessionario, che incidono sull'equilibrio economico finanziario.

3.5.4 Matrice dei rischi

Si specifica, sin da subito, che la matrice dei rischi non trova collocazione all'interno del nuovo Codice dei Contratti pubblici. Si riporta, pertanto, di seguito, la disciplina contenuta nelle Linee Guida A.N.AC. n. 9, che se anche adottate in vigenza del precedente D.Lgs. n. 50/2016, potrebbero costituire una *best practice* da seguire.

Le Istituzioni Scolastiche, prima dell'avvio della procedura, svolgono l'analisi dei rischi connessi alla gestione del Servizio, e compilano il documento di "matrice dei rischi", secondo le indicazioni contenute nel paragrafo 5 delle Linee Guida A.N.AC. n. 9.

La matrice dei rischi, secondo quanto precisato dalle suddette Linee Guida, «[...] è utilizzata in fase di programmazione della procedura di gara, per la redazione del documento di fattibilità economica e finanziaria, per verificare la convenienza del ricorso al PPP rispetto ad un appalto tradizionale e per la corretta indizione della fase procedimentale. Ai sensi dell'articolo 181, comma 3, del Codice dei contratti pubblici, infatti, la scelta di ricorrere a forme di PPP deve essere preceduta da adeguata istruttoria con riferimento, inter alia, alla natura e all'intensità dei diversi rischi presenti nell'operazione. L'analisi dei rischi conferisce, infatti, alle Amministrazioni una maggiore consapevolezza delle criticità che potrebbero emergere nel corso dell'intervento e contribuisce a rafforzare il potere di contrattazione del soggetto pubblico con il partner privato».

La matrice dei rischi predisposta dall'Istituzione dovrà essere allegata al Disciplinare di Gara (o Lettera di Invito).

Una volta selezionato il concessionario, all'esito della procedura di affidamento, la matrice dei rischi dovrà essere inoltre allegata al contratto di concessione.

A tal fine, potrà essere utilizzato il modello esemplificativo riportato al punto 5.7 delle suddette Linee Guida, strutturato in forma tabellare e contenente le seguenti colonne:

- **tipo di rischio:** in tale colonna, sono riportati i molteplici possibili rischi che potrebbero sussistere in un'operazione di PPP. L'Istituzione procederà a valorizzare solo gli specifici rischi che, sulla base di una stima preliminare, ritiene potenzialmente sussistenti nell'ambito dell'affidamento che intende realizzare (ad es. rischio di contrazione della domanda specifica);
- **probabilità del verificarsi del rischio (valori percentuali o valori qualitativi: ad es. nulla, minima, bassa, media, alta):** in tale colonna, occorrerà indicare una stima indicativa della probabilità che il rischio si verifichi in corso di esecuzione del contratto;
- **maggiori costi (variazioni percentuali/valori in euro) e/o ritardi associati al verificarsi del rischio (giorni/mesi, etc.):** in tale colonna, occorrerà indicare una stima indicativa delle possibili conseguenze (in termini di maggiori costi e/o di ritardi) che potrebbero verificarsi nel caso in cui il rischio dovesse concretizzarsi in corso di esecuzione del contratto;
- **strumenti per la mitigazione del rischio:** in tale colonna, occorrerà indicare gli strumenti previsti nel contratto per la mitigazione dei rischi previsti nel contratto;
- **rischio a carico del pubblico (SI/NO) e rischio a carico del privato (SI/NO):** in tali colonne, occorrerà indicare se il rischio gravi in capo all'Istituzione o del concessionario;
- **articolo contratto che identifica il rischio:** in tale colonna, occorrerà indicare, per ciascun rischio analizzato nella matrice, il relativo articolo dello schema di contratto (allegato alla documentazione di gara) che lo identifica.

Infine, si rileva che ai sensi dell'art. 192, comma 1, del D.Lgs. n. 36/2023, «*1. Al verificarsi di eventi sopravvenuti straordinari e imprevedibili, ivi compreso il mutamento della normativa o della regolazione di riferimento, purché non imputabili al concessionario, che incidano in modo significativo sull'equilibrio economico-finanziario dell'operazione, il concessionario può chiedere la revisione del contratto nella misura strettamente necessaria a ricondurlo ai livelli di equilibrio e di traslazione del rischio pattuiti al momento della conclusione del contratto. L'alterazione dell'equilibrio economico e finanziario dovuto a eventi diversi da quelli di cui al primo periodo e rientranti nei rischi allocati alla parte privata sono a carico della stessa.*



Le Istituzioni svolgono l'analisi dei rischi connessi alla gestione del Servizio, e compilano il documento "matrice dei rischi", sulla base del modello riportato nelle Linee Guida A.N.AC. n. 9, che dovrà essere allegato al Disciplinare di Gara.

3.5.5 La durata della concessione

Le Istituzioni scolastiche determineranno la durata del Servizio negli atti di gara, commisurandola al valore della concessione, nonché alla complessità organizzativa dell'oggetto della stessa.

Nello specifico, l'art. 178, comma 1, del Codice, dispone che *«La durata delle concessioni è limitata ed è determinata dall'ente concedente in funzione dei lavori o servizi richiesti al concessionario»*.

Per le **concessioni ultraquinquennali**, la durata massima della concessione non supera il periodo di tempo in cui si può ragionevolmente prevedere che il concessionario recuperi gli investimenti effettuati nell'esecuzione dei lavori o dei servizi, insieme con un ritorno sul capitale investito, tenuto conto degli investimenti necessari per conseguire gli obiettivi contrattuali specifici assunti dal concessionario per rispondere alle esigenze riguardanti, ad esempio, la qualità o il prezzo per gli utenti ovvero il perseguimento di elevati standard di sostenibilità ambientale (art. 178, comma 2, del Codice).

L'effettività della traslazione del rischio trova dunque riscontro nella disciplina della durata delle concessioni. Durate temporali sovradimensionate possono infatti generare benefici impropri per il concessionario, oltre che limitare la contendibilità dei servizi (cfr. Relazione illustrativa del Consiglio di Stato sullo schema del nuovo Codice dei Contratti pubblici).

Ai sensi del predetto art. 178, commi 3 e 4, del Codice, si prevede rispettivamente che:

- gli investimenti presi in considerazione ai fini del calcolo di cui al comma 1 comprendono sia quelli iniziali sia quelli in corso di concessione (comma 3);
- la durata massima della concessione deve essere indicata nei documenti di gara, a meno che essa non sia utilizzata come criterio di aggiudicazione del contratto (comma 4).

Infine, si precisa che ai sensi dell'art. 178, comma 5, del Codice che **la durata dei contratti di concessione è di regola non prorogabile**, in attuazione di quanto stabilito dalla Legge delega n. 78/2022, che sancisce il *«divieto di proroga dei contratti di concessione, fatti salvi i principi europei in materia di affidamento in house»*.

Nello specifico la norma succitata prevede che *«La durata dei contratti di concessione non è prorogabile, salvo per la revisione di cui all'articolo 192, comma 1. I contratti aggiudicati senza gara di cui all'articolo 186, comma 2, non sono in nessun caso prorogabili. Al termine della concessione, per il tempo strettamente necessario all'espletamento delle procedure di selezione del concessionario, la gestione delle tratte autostradali è affidata al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti che, in relazione alla specificità della tratta autostradale, per garantire adeguati standard di sicurezza e viabilità, valuta il modello più idoneo della gestione transitoria anche in relazione alle condizioni economiche»*.



Le Istituzioni Scolastiche determinano la durata della concessione dei servizi commisurandola al valore e alla complessità organizzativa della concessione.

Ove l'Istituzione intenda prevedere una durata ultra-quinquennale, dovrà effettuare una preventiva analisi del proprio PEF "di massima", al fine di verificare il rispetto del comma 2 dell'art. 168 del Codice.

3.5.6 Avvalimento

Con riferimento alla disciplina sull'avvalimento si applicano le disposizioni contenute nell'art. 183, comma 9, del Codice, il quale prevede che *«Per soddisfare le condizioni di partecipazione, ove opportuno e nel caso di una particolare concessione, l'operatore economico può affidarsi alle capacità di altri soggetti, indipendentemente dalla natura giuridica dei suoi rapporti con loro. Se un operatore economico vuole fare affidamento sulle capacità di altri soggetti deve dimostrare all'ente concedente che disporrà delle risorse necessarie per l'intera durata della concessione, per esempio mediante presentazione dell'impegno a tal fine di detti soggetti. Per quanto riguarda la capacità finanziaria, l'ente concedente può richiedere che l'operatore economico e i soggetti in questione siano responsabili in solido dell'esecuzione del contratto».*

Nello specifico, dunque, per soddisfare i requisiti di capacità tecnico-professionale ed economico-finanziaria richiesti dalla documentazione di gara, i concorrenti possono fare affidamento alla capacità di altri soggetti. In tal caso, l'operatore economico deve dimostrare alle Istituzioni che disporrà delle risorse necessarie per l'intera durata della concessione.

Per quanto riguarda la capacità economico-finanziaria, le Istituzioni Scolastiche possono richiedere che l'operatore economico concorrente e i soggetti ausiliari siano responsabili in solido dell'esecuzione del contratto.

Ai sensi del successivo comma 10, dell'art. 183, alle stesse condizioni, un raggruppamento di operatori economici può far valere le capacità dei partecipanti al raggruppamento o di altri soggetti.



Nell'ambito degli affidamenti di concessioni trovano applicazione le previsioni in materia di avvalimento previste dall'art. 183, commi 9 e 10, del D.Lgs. n. 36/2023.

3.5.7 Subappalto

Le Istituzioni scolastiche consentono all'operatore economico di subappaltare il Servizio nei limiti e con le modalità di cui all'art. 188, all'art. 119 del Codice.

Nello specifico, infatti, l'art. 188 del Codice dispone che «*1. Il ricorso al subappalto da parte del concessionario è regolato dalle corrispondenti disposizioni in materia di appalto, di cui all'articolo 119.*

La disciplina del subappalto prevista all'interno del nuovo Codice dei Contratti pubblici ha confermato l'assenza di limiti quantitativi come prevista nella versione riformata dall'art. 49 del D.L. 77/2021, entrata a regime a partire dal 1° novembre 2021, il quale non prevedeva alcun limite percentuale al subappalto, ma soltanto la possibilità, per le stazioni appaltanti, previa adeguata motivazione nella determina a contrarre, di indicare nei documenti di gara le prestazioni o le lavorazioni oggetto del contratto da eseguire a cura dell'aggiudicatario in ragione delle specifiche caratteristiche dell'appalto.

È comunque fatto divieto di affidare a terzi l'integrale esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di concessione, nonché la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative alla categoria prevalente e dei contratti ad alta intensità di manodopera (art. 119, comma 1, del Codice).

Ai sensi dell'art. 119, comma 6, del D.Lgs. n. 36/2023, in caso di subappalto, il concessionario è responsabile in solido con il subappaltatore nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto di subappalto. Il Concessionario è altresì responsabile in solido con il subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi e contributivi, ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276, salve le ipotesi di liberazione dell'appaltatore previste dal medesimo art. 119, comma 11, lett. a) e c), del D.Lgs. n. 36/2023. L'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto.

In linea generale, il concessionario deve trasmettere il contratto di subappalto alla stazione appaltante almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni. Il contratto di subappalto, corredata della documentazione tecnica, amministrativa e grafica direttamente derivata dagli atti del contratto affidato, indica puntualmente l'ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali che economici.

Contestualmente dovrà essere trasmessa anche la dichiarazione del subappaltatore attestante l'assenza delle cause di esclusione di cui agli artt. 94 e ss. del Codice e il possesso dei requisiti di cui agli articoli 100 e 103.

In linea generale, comunque, la stazione appaltante provvede al rilascio dell'autorizzazione al subappalto entro trenta giorni dalla relativa richiesta (art. 119, comma 16, del D.Lgs. n. 36/2023). Tale termine può essere prorogato una sola volta, ove ricorrono giustificati motivi. Trascorso tale termine senza che si sia provveduto, l'autorizzazione si intende concessa.

L'articolo 119, comma 12, del D.Lgs. n. 36/2023 prevede testualmente che l'affidatario dovrà garantire gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di concessione e riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il contraente principale, inclusa l'applicazione dei medesimi contratti collettivi nazionali di lavoro ovvero di differenti contratti collettivi, purché garantiscano ai dipendenti le stesse tutele economiche e normative di quelli applicati dall'appaltatore, qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l'oggetto dell'appalto ovvero

riguardino le prestazioni relative alla categoria prevalente.

L'affidatario corrisponderà i costi della sicurezza e della manodopera, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso; la stazione appaltante, sentito il direttore dei lavori, il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione oppure il DEC, provvede a verificarne l'effettiva applicazione. L'affidatario sarà solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.

Si precisa, inoltre, che è ammesso il subappalto **c.d. a cascata**. La *lex specialis* di gara, infatti, può prevedere limitazioni per le specifiche caratteristiche della concessione e dell'esigenza, tenuto conto della natura o della complessità delle prestazioni o delle lavorazioni da effettuare, di:

- (i) rafforzare il controllo delle attività di cantiere e più in generale dei luoghi di lavoro;
- (ii) garantire una più intensa tutela delle condizioni di lavoro e della salute e sicurezza dei lavoratori;
- (iii) prevenire il rischio di infiltrazioni criminali.

Nel caso in cui l'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto sia oggetto di ulteriore subappalto si applicano a quest'ultimo le disposizioni previste dall'art. 119 e dagli altri articoli del Codice in tema di subappalto.



Le Istituzioni Scolastiche consentono all'operatore economico di subappaltare il Servizio nei limiti e con le modalità di cui agli artt. 188 e 119 del Codice.

Le Istituzioni dovranno precisare, in conformità a quanto previsto nella documentazione di gara, che l'operatore economico avrà l'obbligo di indicare, già in sede di offerta, le parti del contratto di concessione che intende subappaltare a terzi.

3.5.8 Risoluzione e recesso del contratto di concessione

L'art. 190 del Codice prevede una disciplina specifica sulla risoluzione e sul recesso del contratto di concessione.

Nello specifico, la norma sopra richiamata provvede al recepimento dell'art. 44 della Direttiva 2014/23/UE relativo alle ipotesi di cessazione e risoluzione della concessione, sulla scorta anche del criterio di delega sub lettera ff).

La norma detta la disciplina dei casi in cui è ammessa la risoluzione e il recesso del rapporto concessorio.

La disposizione al **comma 1** individua alcune ipotesi speciali di risoluzione (rispetto al codice civile), incentrate su gravi violazioni procedurali relative all'aggiudicazione.

In particolare, viene statuito che le amministrazioni aggiudicatrici possono dichiarare risolta la concessione, se una o più delle seguenti condizioni sono soddisfatte: (i) la concessione ha subito

una modifica che avrebbe richiesto una nuova procedura di aggiudicazione della concessione; (ii) il concessionario si è trovato, al momento dell'aggiudicazione della concessione, in una delle situazioni che comportano l'esclusione dalla procedura di aggiudicazione della concessione; (iii) la Corte di giustizia dell'Unione europea constata, in un procedimento ai sensi dell'articolo 258 TFUE, che uno Stato membro ha mancato a uno degli obblighi a su lui incombenti in virtù dei trattati europei per il fatto che un ente concedente appartenente allo Stato membro in questione ha aggiudicato la concessione in oggetto senza adempire gli obblighi previsti dai trattati europei e dalla direttiva n. 2014/23/UE.

Il **comma 2** stabilisce, in via generale, che la risoluzione della concessione per inadempimento dell'amministrazione aggiudicatrice o del concessionario è disciplinata dagli artt. 1453 e seguenti del codice civile. È espressamente imposto poi che il contratto preveda, per il caso di inadempimento, una clausola penale di predeterminazione del danno, al fine di rendere *ex ante* evidenti quali siano i 'costi' dell'inadempimento e di prevenire complessi contenziosi sul punto.

Il **comma 3** detta regole procedurali nei casi che comporterebbero la risoluzione di una concessione per cause imputabili al concessionario. Nello specifico, l'ente concedente comunica per iscritto al concessionario e agli enti finanziatori l'intenzione di risolvere il rapporto. Gli enti finanziatori, ivi inclusi i titolari di obbligazioni e titoli analoghi emessi dal concessionario, entro 120 giorni dal ricevimento della comunicazione, possono indicare un operatore economico, che subentri nella concessione, avente caratteristiche tecniche e finanziarie corrispondenti a quelle previste nel bando di gara o negli atti in forza dei quali la concessione è stata affidata, con riguardo allo stato di avanzamento dell'oggetto della concessione alla data del subentro. L'operatore economico subentrante assicura la ripresa dell'esecuzione della concessione e l'esatto adempimento originariamente richiesto al concessionario sostituito entro il termine indicato dall'ente concedente. Il subentro dell'operatore economico ha effetto da quando l'ente concedente presta il consenso.

Al **comma 4** si dettano poi le previsioni rilevanti per l'ipotesi in cui la concessione sia risolta per motivi di pubblico interesse, specificando quanto spetti al concessionario: **a)** il valore delle opere realizzate più gli oneri accessori, al netto degli ammortamenti, ovvero, nel caso in cui l'opera non abbia ancora superato la fase di collaudo, i costi effettivamente sostenuti dal concessionario; **b)** gli altri costi sostenuti o da sostenere in conseguenza della risoluzione, ivi inclusi gli oneri derivanti dallo scioglimento anticipato dei contratti di copertura del rischio di fluttuazione del tasso di interesse; **c)** un indennizzo a titolo di mancato guadagno compreso tra il minimo del 2 per cento ed il massimo del 5 per cento degli utili previsti dal Piano economico finanziario, in base ad una valutazione che tenga conto delle circostanze, della tipologia di investimenti programmati e delle esigenze di protezione dei crediti dei soggetti finanziatori.

Il successivo **comma 5** specifica poi che le somme spettanti al concessionario ai sensi del comma 4 sono destinate prioritariamente al soddisfacimento dei crediti dei finanziatori del concessionario stesso e dei titolari di titoli emessi.

Il **comma 6** disciplina la prosecuzione della gestione, al fine di garantire continuità all'attività di pubblico interesse sottesa. In particolare si statuisce che in tutti i casi di cessazione del rapporto concessorio diversi dalla risoluzione per inadempimento del concessionario, il concessionario ha

il diritto di proseguire nella gestione ordinaria dell'opera, incassandone i ricavi da essa derivanti, sino all'effettivo pagamento delle suddette somme per il tramite del nuovo soggetto subentrante, fatti salvi gli eventuali investimenti improcrastinabili individuati dal concedente unitamente alle modalità di finanziamento dei correlati costi.

Infine, **al comma 7** si stabilisce che, in generale, l'efficacia del recesso della concessione è sottoposta alla condizione del pagamento da parte dell'ente concedente delle somme previste dal precedente comma 4.

3.5.9 Penali e clausole di risoluzione espressa

Le Istituzioni dovranno prevedere nello Schema di Contratto allegato alla Lettera di Invito (o al Disciplinare di Gara) specifiche clausole penali, da applicare al concessionario in caso di mancato rispetto dei livelli minimi di Servizio previsti nel Capitolato Tecnico (ad es., in caso di mancato rispetto dei tempi previsti per l'installazione dei distributori automatici, applicazione di una penale per ogni giorno lavorativo di ritardo, messa in vendita di prodotti scaduti).

Oltre alle penali, le Istituzioni prevedranno anche clausole risolutive espresse, il cui verificarsi determinerà l'automatica caducazione del contratto (ad es., ingiustificato ritardo nell'avvio del Servizio superiore a XX giorni rispetto al termine convenuto; grave inadempienza accertata alle norme di legge riguardanti la prevenzione degli infortuni, la sicurezza e la salute sul luogo di lavoro; impiego di lavoratori "in nero"; reiterata somministrazione di prodotti con validità oltre la data di scadenza, di generi alimentari avariati o contenenti sostanze nocive o comunque non previste dalle norme d'igiene e sanità).



Le Istituzioni dovranno prevedere nello Schema di Contratto allegato alla Lettera di Invito (o al Disciplinare di Gara) specifiche clausole penali, da applicare al concessionario in caso di mancato rispetto dei livelli minimi di servizio previsti nel Capitolato Tecnico.

Oltre alle penali, le Istituzioni prevedranno anche clausole risolutive espresse, il cui verificarsi determinerà l'automatica caducazione del contratto.

3.6 Esecuzione dei contratti di concessione e qualificazione

In merito **all'esecuzione dei contratti di concessione**, si rileva che ai sensi dell'art. 8, recante «*Qualificazione delle stazioni appaltanti e delle centrali di committenza per l'esecuzione*», dell'Allegato II.4, al Codice:

(a) a decorrere dal 1° gennaio 2025, **le stazioni appaltanti e le centrali di committenza qualificate** per la progettazione e per l'affidamento di lavori, di servizi e forniture o di entrambe le tipologie contrattuali **sono qualificate anche per l'esecuzione** rispettivamente di lavori, di servizi e forniture o di entrambe le tipologie contrattuali per i corrispondenti livelli di qualifica (art. 8, comma 1, All. II.4, del Codice);

(b) a decorrere dal 1° gennaio 2025, **le stazioni appaltanti e le centrali di committenza qualificate** per la progettazione e per l'affidamento di lavori, di servizi e forniture o di entrambe le tipologie contrattuali **possono eseguire i contratti per i livelli superiori a quelli di qualifica a seguito di una valutazione** condotta sulla base del soddisfacimento **dei seguenti requisiti**, come definiti per i diversi livelli di qualificazione nella Tabella C-bis, per l'esecuzione di lavori, e nella Tabella C-ter:

- (i) rispetto dei tempi previsti per i pagamenti di imprese e fornitori (art. 8, comma 2, lett. a), All. II.4, del Codice);
- (ii) assolvimento degli obblighi di comunicazione dei dati sui contratti pubblici che alimentano le banche dati detenute o gestite dall'A.N.AC. (art. 8, comma 2, lett. b), All. II.4, del Codice);
- (iii) partecipazione al sistema di formazione e aggiornamento del personale (art. 8, comma 2, lett. c), All. II.4, del Codice);

(c) a decorrere dal 1° gennaio 2025, **le stazioni appaltanti non qualificate** per la progettazione e l'affidamento di lavori, di servizi e forniture o di entrambe le tipologie contrattuali **possono eseguire i contratti di concessione al di sopra degli importi di cui all'articolo 62, comma 1, del Codice, solo ove siano rispettati i seguenti requisiti**:

- (i) **requisiti di cui all'art. 8, comma 2, dell'All. II.4, del Codice** (come definiti per i diversi livelli di qualificazione nelle Tabelle C-bis, per l'esecuzione di lavori, e C-ter, per l'esecuzione di servizi e forniture, previste dal medesimo articolo):
 - rispetto dei tempi previsti per i pagamenti di imprese e fornitori (art. 8, comma 2, lett. a), All. II.4, del Codice);
 - assolvimento degli obblighi di comunicazione dei dati sui contratti pubblici che alimentano le banche dati detenute o gestite dall'A.N.AC. (art. 8, comma 2, lett. b), All. II.4, del Codice);
 - partecipazione al sistema di formazione e aggiornamento del personale (art. 8, comma 3, lett. c), All. II.4, del Codice);
- (ii) **requisiti di cui all'art. 8, comma 3, dell'All. II.4, del Codice**:

- iscrizione all'AUSA (art. 8, comma 3, All. II.4, del Codice);
- presenza di una figura tecnica in grado di svolgere le funzioni di RUP (art. 8, comma 2, All. II.4, del Codice).

3.7 Affidamento in gestione del servizio bar ad altra Istituzione Scolastica (cc.dd. Bar Didattici)

L'affidamento in gestione del servizio di ristorazione mediante punto bar interno ad altra Istituzione Scolastica può avvenire solo nei casi in cui ricorrono i presupposti, estremamente stringenti, previsti dalla normativa vigente, trattandosi di modello derogatorio rispetto ai principi generali di concorrenza e di evidenza pubblica.

L'affidamento di Bar Didattici richiede, in particolare, la stipula di un accordo tra le Istituzioni coinvolte, che dovrà rispettare tutte le prescrizioni di cui all'art. 7, comma 4, del D.Lgs. n. 36/2023, in base al quale:

- a) «*interviene esclusivamente tra due o più stazioni appaltanti o enti concedenti, anche con competenze diverse*»;
- b) «*garantisce la effettiva partecipazione di tutte le parti allo svolgimento di compiti funzionali all'attività di interesse comune, in un'ottica esclusivamente collaborativa e senza alcun rapporto sinallagmatico tra prestazioni*»;
- c) «*determina una convergenza sinergica su attività di interesse comune, pur nella eventuale diversità del fine perseguito da ciascuna amministrazione, purché l'accordo non tenda a realizzare la missione istituzionale di una sola delle amministrazioni aderenti*»;
- d) «*le stazioni appaltanti o gli enti concedenti partecipanti svolgono sul mercato aperto meno del 20 per cento delle attività interessate dalla cooperazione*²⁵.

Nello specifico, la formulazione contenuta nell'art. 7, comma 4, del Codice tiene conto dell'elaborazione giurisprudenziale nazionale e sovranazionale, che ha subordinato la cooperazione tra amministrazioni tramite accordi (che possono essere conclusi senza gara) alle condizioni indicate nel nuovo articolato.

In particolare, la giurisprudenza ha chiarito che le amministrazioni che partecipano all'accordo possono avere competenze diverse e perseguire finalità pubbliche diverse, purché la reciproca collaborazione consenta a ciascuna di realizzare il proprio obiettivo. Elemento determinante è dunque l'assenza di una logica di scambio, che in questi accordi deve mancare a favore dello svolgimento in comune di attività dirette a soddisfare interessi pubblici, anche non coincidenti ma rientranti nella missione istituzionale di ciascuna amministrazione partecipante all'accordo.

Da quanto sopra, ne deriva che, anche per quanto riguarda gli accordi tra Istituzioni Scolastiche preordinati alla gestione del Servizio bar, sarà necessario verificare la presenza di tutti i presupposti delineati dal contesto giuridico vigente, in mancanza dei quali tali accordi potranno essere considerati una pratica distorsiva della concorrenza ed elusiva della normativa sui contratti pubblici. Tra i vari profili che dovranno essere verificati, si richiama l'attenzione sulla

²⁵ In merito alla forma che gli accordi tra Pubbliche Amministrazioni devono avere, l'art. 15 della L. 241/1990 precisa che gli stessi devono essere sottoscritti con modalità elettroniche, a pena di nullità.

necessità che il gestore del Bar Didattico non consegua utili, essendo possibile esclusivamente il conseguimento di un rimborso delle spese sostenute.



In base al contesto giuridico vigente, le Istituzioni Scolastiche possono legittimamente concludere accordi ai sensi dell'art. 7, comma 4, del D.Lgs. n. 36/2023 e dell'art. 15 della L. 241/1990, aventi ad oggetto la gestione di Bar Didattici, solo nei casi in cui ricorrono i presupposti, estremamente stringenti previsti dalla normativa vigente.

Tra i vari profili che dovranno essere verificati, si richiama l'attenzione sulla necessità che il gestore del Bar Didattico non consegua utili, essendo possibile esclusivamente il conseguimento di un rimborso delle spese sostenute.

In carenza dei necessari presupposti, gli accordi eventualmente conclusi saranno ritenuti in contrasto con la normativa sulla concorrenza ed elusivi della normativa sui contratti pubblici.



DELIBERA n. 52 Consiglio di Istituto - a. s. 2020/2021
(estratto del Verbale del Consiglio di Istituto n. 5 del 15 gennaio 2021)

OGGETTO: Limiti e Criteri Contratti di Sponsorizzazione

Il giorno 15 del mese di gennaio dell'anno 2021 alle ore 18,15 si riunisce in videoconferenza il Consiglio di Istituto.

OMISSIS

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita alla trattazione dell'ordine del giorno:

1. omissis
2. omissis
3. omissis
4. Limiti e Criteri Contratti di Sponsorizzazione
5. omissis
6. omissis
7. omissis

Per il punto 4) Dopo l'esposizione da parte del Dirigente scolastico dell'opportunità di prevedere nuovi ingressi di risorse da parte di altri enti o di privati da mettere al servizio della realizzazione del PTOF, viene discusso l'articolato allegato che va a integrare il Regolamento d'Istituto, già approvato nella Giunta esecutiva del 12 gennaio 2021.

IL CONSIGLIO D'ISTITUTO

VISTE le competenze del Consiglio di Istituto, ai sensi del D. Lgs. 297/1994;

chiamato a deliberare, con la seguente votazione:

Presenti	Favorevoli	Contrari	Astenuti
15	15	0	0

DELIBERA

di approvare all'unanimità il Regolamento di Videosorveglianza allegato.

Tropea, 15/01/2021

Il segretario
Prof.ssa Caterina Ventrice

Il Presidente
Sig.ra Rossella Scrugli

CRITERI E LIMITI PER LO SVOLGIMENTO DEI CONTRATTI DI SPONSORIZZAZIONE

**ai sensi del Nuovo Regolamento di Contabilità Decreto n. 129
del 28.08.2018 art. 45 c.2 lett. b**

Premessa

L'avvento dell'autonomia e la conseguente acquisizione della personalità giuridica da parte delle Istituzioni Scolastiche comporta la possibilità per le scuole di intraprendere attività negoziale di vario genere al fine di perseguire i fini istituzionali.

La legittimazione degli pubblici a concludere accordi di sponsorizzazione si rinviene nella **L.27 dicembre 1997 n. 449**, la quale, all'art. 43 dispone che *"al fine di favorire l'innovazione dell'organizzazione amministrativa e di realizzare maggiori economie, nonché una migliore qualità dei servizi prestati, le pubbliche amministrazioni possono stipulare contratti di sponsorizzazione con soggetti privati ed associazioni"*.

Il D.I. n. 129/2018 relativo al Regolamento concernente le istruzioni generali sulla amministrazione scolastica, sancisce:

"art. 45, c.2 lettera b – che è accordata la preferenza a soggetti che, per finalità statutarie, per le attività svolte ovvero per altre circostanze abbiano in concreto dimostrato particolare attenzione e sensibilità nei confronti dei problemi dell'infanzia e dell'adolescenza e che è fatto divieto di concludere accordi di sponsorizzazione con soggetti le cui finalità ed attività siano in contrasto, anche di fatto, con la funzione educativa e culturale della scuola".

Il Consiglio d'Istituto

Vista la L. n. 449/1997 art. 43

Visto il D.Lgs. n. 267/2000 art. 119

Visto il D. n. 129/2018 artt. 45

Vista la delibera della Giunta esecutiva del 12 gennaio 2021

formalizza il seguente regolamento per disciplinare le attività di sponsorizzazione all'interno di questo Istituto con delibera n. 52 del 15 gennaio 2021.

Art. 1 - Definizione

Il contratto di sponsorizzazione è un accordo tra l'Istituzione Scolastica e uno sponsor mediante il quale lo sponsor offre all'istituto beni o servizi in cambio di pubblicità. L'Istituto Comprensivo intende avvalersi dei contratti di sponsorizzazione al fine di incentivare e promuovere una più spiccata innovazione dell'organizzazione tecnica e amministrativa e di realizzare maggiori economie di spesa per migliorare la qualità e la quantità del servizio erogato. Il contratto di sponsorizzazione è un contratto a prestazioni corrispettive mediante il quale l'Istituzione Scolastica (**sponsee**) offre ad un terzo (**sponsor**) la possibilità di pubblicizzare in appositi e determinati spazi o supporti di veicolazione delle informazioni, nome, logo, marchio a fronte dell'obbligo di versare un determinato corrispettivo.

Art. 2 - Soggetti Sponsor

Possono assumere la veste di sponsor i seguenti soggetti:

- qualsiasi persona giuridica avente o meno scopo di lucro o finalità commerciali, comprese le società di persone, di capitali, le cooperative, mutue di assicurazioni e consorzi imprenditoriali;
- le associazioni senza fine di lucro.

Il soggetto interessato al contratto di sponsorizzazione deve dichiarare alla scuola:

- le finalità ed intenzioni di tipo educativo - formativo;
- l'esplicita intenzione e finalità coerenti con il ruolo e la funzione pubblica e formativa della scuola;
- la non sussistenza di natura e scopi che siano in conflitto in alcun modo con l'utenza della scuola;
- la non sussistenza di provvedimenti di natura giudiziaria di qualsiasi tipo, condanne passate in giudicato, atti processuali in corso.

Ai fini del presente regolamento non possono assumere la veste di sponsor i partiti politici, i movimenti politici e tutte le associazioni o formazioni di qualsivoglia forma giuridica con finalità dirette o indirette a carattere politico.

Art. 3 - Oggetto

L'oggetto del contratto di sponsorizzazione potrà riguardare:

- attività di carattere culturale e artistico (sostegno a manifestazioni in qualsiasi forma prevista);
- interventi a favore del servizio bibliotecario (fornitura di attrezzature, libri, volumi, ecc.);
- interventi a favore di attività di animazione, laboratori, fornitura di materiale, attrezzature didattiche, tecnico-scientifiche, tecnico-specialistiche, ecc.);
- iniziative a favore delle attività sportive ((gare, manifestazioni, fornitura di attrezzature o impianti sportivi);
- iniziative a sostegno dei servizi sociali (collaborazioni per servizi a sostegno degli alunni svantaggiati, diversamente abili, ecc.);

ogni attività che la scuola ritenga, nella sua piena discrezionalità, debba essere oggetto di sponsorizzazione.

Art. 4 - Modalità di Sponsorizzazione

La sponsorizzazione potrà essere realizzata in una delle seguenti forme:

- **contributi economici** da versare direttamente all'Istituto, che possono essere richiesti ad uno o più sponsor per la stessa iniziativa. I risparmi di spesa o i maggiori introiti accertati a seguito della stipula dei contratti di sponsorizzazione, nella misura percentuale decisa annualmente in sede di accordo, sono destinati ad economie di bilancio e/o a nuovi interventi regolati dal Dirigente Scolastico e dalla Giunta Esecutiva;
- **cessione gratuita di beni e/o servizi**; le società, le Associazioni ed i privati, possono in qualsiasi momento donare alla Scuola beni mobili, nonché servizi, indicando le eventuali forme di pubblicità che vengono richieste in contropartita. L'Istituto, valutata l'utilità del bene offerto, procede, ove lo ritenga nel proprio interesse, all'accettazione e dispone circa le forme di pubblicità individuate;
- **compartecipazione economica** diretta alle spese di realizzazione delle varie attività organizzate dall'Istituto. Lo sponsor può offrirsi di sostenere direttamente alcune spese relative ad attività già programmate dall'Istituto, richiedendo eventualmente in contropartita la forma di pubblicità prescelta fra quelle definite.

Art. 5 - Obblighi a carico dell'Istituzione scolastica

L'Istituto, quale controprestazione ai contributi forniti dallo sponsor, attuerà le forme pubblicitarie indicate di seguito:

- riproduzione del marchio-logo o generalità dello sponsor su tutto il materiale pubblicitario delle iniziative oggetto della sponsorizzazione (manifesti, volantini, sito internet, ecc.);
- pubblicazione nel sito web della Scuola e su apposita bacheca apposta nell'atrio dei plessi nello spazio informativo dell'attività, degli estremi dello sponsor e dell'oggetto del contratto di sponsorizzazione;
- posizionamento di targhe o cartelli indicanti il marchio- logo o posizionamento di banner o generalità dello sponsor sui beni durevoli oggetto della sponsorizzazione;
- distribuzione in loco di materiale pubblicitario, brochure, volantini promozionali, gadget, ecc.

Le forme di pubblicità sono rapportate all'entità del bene o servizio fornito dallo sponsor. Esse possono riguardare tutte o solo alcune delle modalità previste dal presente articolo. Le stesse sono determinate in sede di stipulazione del contratto. Le imposte sulla pubblicità, ove dovute, dovranno essere corrisposte dallo sponsor direttamente allo sponsee, nella misura prevista dalla legislazione vigente al momento di esecutività del contratto stesso.

Art. 6 - Finalità e individuazione sponsor

I fini istituzionali e/o le attività delle aziende esterne non devono essere in contrasto con le finalità educative e istituzionali dell'Istituto e devono rispettare quanto previsto dalla normativa per rapporti con la Pubblica Amministrazione.

Nella individuazione degli sponsor hanno la priorità i soggetti pubblici o privati che abbiano dimostrato particolare attenzione e sensibilità nei confronti dei temi dell'infanzia, dell'adolescenza e, comunque,

della scuola e della cultura.

Ogni contratto di sponsorizzazione non può prescindere dalla correttezza di rapporti, rispetto della dignità scolastica e non deve prevedere vincoli o oneri derivanti dall'acquisto di beni e/o servizi da parte degli alunni/e e della scuola.

Pertanto si dovranno escludere le seguenti tipologie merceologiche:

- Beni voluttuari in genere.
- Produzioni dove è più o meno evidente il rischio per l'essere umano o per la natura.
- Saranno altresì escluse le aziende sulle quali grava la certezza e/o la presunzione di reato per comportamenti censurabili (sfruttamento del lavoro minorile, rapina delle risorse nei paesi del terzo mondo, inquinamento del territorio e/o reati contro l'ambiente, speculazione finanziaria, condanne passate in giudicato, atti processuali in corso...).

L'Istituto Scolastico, a suo insindacabile giudizio, dovrà riservarsi di rifiutare qualsiasi sponsorizzazione qualora:

- ritenga che possa derivare un conflitto di interesse tra l'attività scolastica/pubblica e quella privata;
- ravvisi nel messaggio pubblicitario un possibile pregiudizio o danno alla sua immagine o alle proprie iniziative;
- la reputi inaccettabile per motivi di opportunità generale.

Sono, in ogni caso, escluse le sponsorizzazioni riguardanti:

- propaganda di natura politica, sindacale, ideologica o religiosa;
- pubblicità diretta o collegata alla produzione o distribuzione di tabacco, prodotti alcolici;
- materiale pornografico o a sfondo sessuale;
- messaggi offensivi, incluse le espressioni di fanatismo, razzismo, odio o minaccia;
- in qualsiasi altro caso ritenuto in contrasto con la Legge o con i regolamenti scolastici oppure inaccettabile per motivi di opportunità generale.

L'individuazione dello sponsor può avvenire mediante una delle seguenti procedure:

- recependo proposte spontanee da parte di soggetti individuati;
- contattando direttamente soggetti qualificati e ipoteticamente interessati a finanziare un'attività didattica;
- pubblicità, da parte della Scuola, delle iniziative sottoposte a contratti di sponsorizzazione ed
- accettazione delle proposte di maggiore interesse.

Il Dirigente Scolastico, sulla base di limiti e criteri ivi deliberati, valuterà le finalità e le garanzie offerte dal soggetto che intende fare la sponsorizzazione, prima di stipulare il relativo contratto.

Art. 7 - Vincoli di Sponsorizzazione

Il Dirigente scolastico e il Consiglio d'Istituto, se interpellato, si riservano, con insindacabile giudizio, la facoltà di rifiutare qualsiasi sponsorizzazione, specie quando è ravvisata la possibilità che l'Istituto, nella figura del suo legale rappresentante, possa vedere lesa la propria immagine, trovarsi nella situazione di dover rispondere ad eventuali inadempienze dei soggetti proponenti nei confronti dei soggetti interessati, dover dirimere conflittualità insorgenti tra le parti coinvolte.

In particolare, non si procederà alla stipula del contratto di sponsorizzazione quando ricorra uno dei seguenti casi:

- possibilità di pregiudizio per la Scuola derivante dalla qualità, anche di ordine morale ed etico, dello sponsor;
- messaggio pubblicitario pregiudiziale o dannoso dell'immagine della Scuola o alle proprie iniziative;

- propaganda di natura politica, sindacale, ideologica o religiosa;
- pubblicità diretta o anche collegata alla produzione o distribuzione di alcolici, tabacco, materiale pornografico, armi, ecc.;
- messaggi offensivi, incluse le espressioni di politica, religione, fanatismo, razzismo, odio o minaccia;
- qualsiasi altro caso ritenuto in contrasto con la Legge o con i Regolamenti scolastici oppure inaccettabile per motivi di opportunità generale.

Art. 8 - Stipula e Risoluzione del contratto.

La gestione della sponsorizzazione viene regolata mediante sottoscrizione di un apposito contratto nel quale sono, in particolare, stabiliti:

- il diritto, per il soggetto privato o pubblico, alla sponsorizzazione “non esclusiva” delle manifestazioni;
- le forme di promozione, comunicazione, pubblicità;
- la durata del contratto di sponsorizzazione;
- il corrispettivo della sponsorizzazione;
- le clausole di tutela rispetto alle eventuali inadempienze.

L'Istituto si dota di uno schema di contratto-tipo, al fine di uniformare la documentazione. E' prevista la facoltà dell'Istituto di recedere dal contratto stesso prima della scadenza, subordinata alla tempestiva e formale comunicazione allo sponsor.

E' inoltre prevista la clausola risolutiva espressa nel caso in cui il soggetto privato rechi danno all'immagine dell'Istituto, fermo restando l'eventuale risarcimento del danno. Il mancato o solo parziale pagamento del corrispettivo previsto, o la mancata o parziale esecuzione delle prestazioni o dei servizi offerti, sarà causa di risoluzione del contratto fermo restando l'eventuale risarcimento del danno. Legittimato alla sottoscrizione del contratto di sponsorizzazione è il Dirigente Scolastico, legale rappresentante dell'Istituto.

Il pagamento del corrispettivo della sponsorizzazione, se previsto in denaro, deve essere effettuato in una unica soluzione – salvo diverse intese fra le parti – attraverso una ricevuta da emettersi alla sottoscrizione del contratto con pagamento immediato tramite bonifico sulla Banca che sarà indicato sulla ricevuta stessa. Il mancato o parziale pagamento del corrispettivo sarà causa di decadenza, *ipso iure*, dell'affidamento. Lo sponsor deve il corrispettivo pattuito anche se non realizza il ritorno pubblicitario sperato.

La durata del contratto è determinata, di volta in volta, per periodi ben definiti e comunque non superiori alla durata annuale.

Art. 9 - Monitoraggio

Il Dirigente Scolastico, acquisirà le necessarie informazioni finalizzate a promuovere azioni di monitoraggio e controllo degli atti connessi con l'applicazione del presente regolamento per poter relazionare in sede di adunanza degli Organi Collegiali preposti. Le sponsorizzazioni sono soggette a periodiche verifiche da parte della Giunta Esecutiva, al fine di accertare la correttezza degli adempimenti convenuti per i contenuti tecnici, qualitativi e quantitativi. Le difformità emerse in sede di verifica devono essere tempestivamente notificate allo sponsor; la notifica e l'eventuale diffida

producono gli effetti previsti nel contratto di sponsorizzazione.

Art. 10 - Gestione Operativa

La gestione operativa, contrattuale e legale delle sponsorizzazioni è affidata al Dirigente Scolastico, che la esercita nei modi precisati dal presente regolamento, informando periodicamente il Consiglio d'Istituto.

Art. 11 - Responsabilità

Nella stipula del contratto, il Dirigente Scolastico farà in modo che l'Istituto Comprensivo di Tropea, soggetto sponsorizzato, venga sollevato da qualsiasi responsabilità civile e penale conseguente all'allestimento e allo svolgimento delle attività sponsorizzate da parte dello sponsor.

Art. 12 - Sponsorizzazione e Privacy

I dati personali raccolti in applicazione del presente regolamento saranno trattati esclusivamente per le finalità dallo stesso previste. La conclusione di un contratto di sponsorizzazione da parte dell'Istituto non comporta, di per sé, una comunicazione allo sponsor dei nominativi e degli indirizzi dei destinatari delle informazioni o comunicazioni istituzionali.

Tale comunicazione non può ritenersi né prevista da una norma di legge o di regolamento (art. 19, comma 3, del Codice Privacy), né rispondente allo svolgimento di funzioni istituzionali (art. 18, comma 2 Codice privacy), ed è da considerarsi quindi non conforme al quadro normativo. Ne consegue il dovere per l'amministrazione dell'Istituto Comprensivo di astenersi dal comunicare dati personali allo sponsor.

Art. 13 - Trattamento dei Dati Personalni

I dati personali raccolti in applicazione del presente regolamento saranno trattati esclusivamente per le finalità dallo stesso previste. I singoli interessati hanno facoltà di esercitare i diritti loro riconosciuti dall'art. 13 della Legge 31.12.1996, n.675 e successive modificazioni e integrazioni. Titolare del trattamento è l'istituzione scolastica in persona del suo Dirigente Scolastico pro-tempore, che può nominare uno o più responsabili del trattamento in conformità alla legge sopra citata. I dati saranno trattati in conformità alle norme vigenti, sia dagli operatori della scuola, sia dagli addetti incaricati dallo sponsor.

Art. 14 – Norme di Rinvio

Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento, si fa rinvio alle Leggi, sia speciali che generali, regolanti la materia in combinato disposto con tutta la legislazione scolastica di riferimento.

Art. 15 - Entrata in Vigore

Il presente regolamento entrerà in vigore dall'a.s. 2019/2020 dopo la sua approvazione da parte del Consiglio d'Istituto mediante l'affissione all'Albo e pubblicazione sul sito istituzionale.

SI ALLEGANO:

- N. 1 MODELLO/TIPO CONTRATTO DI SPONSORIZZAZIONE
- N. 2 AUTOCERTIFICAZIONE

ALLEGATO 1

**CONTRATTO DI SPONSORIZZAZIONE
(Modello /tipo)**

Con la presente scrittura privata da valere ad ogni effetto di legge,

TRA

_____, con sede in _____ Via
_____, n. ___, nella persona del legale rappresentante
_____, nato a _____, il _____ cod.
fisc. _____, di seguito denominata "**sponsor**";

E

I'Istituto Comprensivo Statale "Don Francesco Mottola" rappresentato legalmente da.....,
sito in Via Coniugi Crigna Tropea – C.F. _____ di seguito denominato "**soggetto sponsorizzato**";

premesso

- che l'Istituzione scolastica di cui sopra ha predisposto, nell'ambito del Piano Triennale dell'Offerta Formativa (P.T.O.F) il progetto "....." e previsto nel Programma Annuale un'iniziativa/attività.....;
- che lo Sponsor ha interesse a patrocinare l'attività di cui sopra al fine di pubblicizzare il proprio nome, marchio, immagine, prodotti, azienda;
- che all'Istituto sono note le finalità dell'attività svolta dallo Sponsor e che esse non contrastano con le attività educative e culturali svolte dall'Istituto stesso;
- che sono stati fissati dal Consiglio d'Istituto, mediante delibera n. _____, i criteri e i limiti per procedere ad accordi di sponsorizzazione ai sensi di quanto disposto dall'art. 45 del D.I. 129/2018 e disciplinato dal correlato regolamento;
- che attraverso l'avviso pubblico prot. n. del l'istituzione scolastica ha comunicato la propria volontà di acquisire manifestazione di interesse finalizzata alla sponsorizzazione del progetto...;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ART.1 Oggetto della sponsorizzazione

Il presente contratto di sponsorizzazione si riferisce alla realizzazione della seguente attività, inerente al Progetto "....." inserito nel PTOF per il triennio di riferimento e nel P.A. dell'esercizio finanziario.....

ART.2 Obblighi dell'Istituzione scolastica

L'Istituzione scolastica si obbliga:

- a realizzare nel periodo *[inserire il periodo]* la seguente iniziativa/attività/progetto *[iniziativa/attività/progetto]* come previsto nel P.T.O.F. e/o nel programma annuale;
- ad inserire sulle eventuali brochure di pubblicizzazione del progetto e/o sui volantini a cura dello sponsor ed a rendere comunque di pubblico dominio la circostanza che il progetto di cui sopra è attuato grazie al finanziamento dello Sponsor, il nome dello Sponsor e le seguenti diciture secondo modi e misure di cui all'allegata specifica tecnica: e a consentire l'inserimento degli stessi dati e dicitura sulla fornitura oggetto della sponsorizzazione;
- a rendere comunque di pubblico dominio la circostanza che il progetto di cui sopra è attuato grazie al finanziamento dello sponsor, anche mediante pubblicazione di specifica nota informativa sul sito web

scolastico;

- a pubblicizzare lo sponsor anche mediante la diffusione, in occasione dell'evento sponsorizzato, delle brochure, dei manifesti e dei volantini che lo sponsor stesso metterà allo scopo a disposizione della scuola.

Art.3 Obblighi dello sponsor.

Lo Sponsor concederà per tali prestazioni all'Istituzione Scolastica:

- un corrispettivo/finanziamento globale di € [*importo*] nel modo seguente: [*modalità*]. (Oppure: Lo Sponsor realizzerà per tali prestazioni l'allestimento, arredo e/o manutenzione di spazi e attrezzature per le attività didattiche con annessa fornitura di materiale specifico per [*laboratorio di informatica, e/o laboratorio di arte e immagine, e/o laboratorio musicale, e/o laboratorio intercultura, e/o laboratorio diversamente abili, e/o laboratorio di scienze naturali, e/o nuovi laboratori, e/o palestra, e/o biblioteca, e/o per la pulizia e la sanificazione degli ambienti; materiale per la gestione delle attività amministrative (carta fotocopie, toner, fotocopiatrici, fax, ecc.), e/o per la gestione delle attività didattiche (computer, stampanti, cartucce, carta fotocopie, ecc.*]). (Oppure: Lo Sponsor realizzerà il luogo virtuale della scuola). (Oppure: Lo Sponsor realizzerà [altre opzioni]).

Lo sponsor deve il corrispettivo pattuito anche se non realizza il ritorno pubblicitario sperato.

Art.4 Facoltà di recesso

A norma dell'art. 1373 cod. civ. l'Amministrazione scolastica ha diritto di recedere dal presente contratto per qualsiasi motivo che rechi pregiudizio alla corretta e funzionale realizzazione dell'attività o del progetto sponsorizzato, ovvero, danno di immagine all'istituzione scolastica.

Lo sponsor ha diritto di recedere dal contratto qualora le richieste dell'Istituzione Scolastica si discostino da quanto disciplinato dal presente atto.

Art. 5 Risoluzione del contratto

Le sponsorizzazioni sono soggette a periodiche verifiche da parte del Dirigente Scolastico e della Giunta Esecutiva al fine di accertare la correttezza degli adempimenti convenuti per i contenuti tecnici, qualitativi e quantitativi.

Lo sponsor potrà verificare il rispetto delle condizioni contrattuali.

La scuola ha diritto di risolvere il contratto in qualsiasi momento, in caso di inadempimento delle prestazioni, come sopra specificato, con preavviso scritto di gg. 30 a mezzo di raccomandata a.r., ovvero, inoltro via pec, con conseguente rimozione del nome da tutto il materiale, a cura dell'istituzione scolastica ed a spese dello Sponsor.

Con le stesse modalità lo sponsor potrà esercitare il diritto di recesso nel caso in cui si verifichi la circostanza descritta nel secondo capoverso.

In caso di risoluzione del contratto lo Sponsor sarà tenuto al risarcimento del danno cagionato all'Amministrazione scolastica. Il mancato pagamento del corrispettivo sarà causa di decadenza, ipso iure, dell'affidamento.

Art. 6 Diritto d'uso dell'immagine

Lo Sponsor non avrà il diritto di utilizzazione per uso pubblicitario e commerciale dell'immagine della scuola, ancorché si tratti di immagine collettiva e non individuale dei soggetti della scuola stessa.

Art.7 Pubblicità

Lo Sponsor avrà il diritto nel territorio nazionale, per la durata del contratto, di svolgere ogni attività pubblicitaria e promozionale che ritenga opportuna relativamente alla propria sponsorizzazione dell'evento e potrà pubblicizzare il fatto di essere impegnato nella sponsorizzazione; si impegna però a non divulgare in pubblicità l'importo degli oneri finanziari sostenuti per la sponsorizzazione. La sponsorizzazione non potrà avvenire prima della corresponsione dell'oggetto della sponsorizzazione stessa.

Art. 8 Limiti di responsabilità

La stipula del presente contratto è tassativamente limitata alla sponsorizzazione dell'evento/attività suindicato/a ed esclude in modo totale qualsiasi altro rapporto di società, associazione, cointeressenza, corresponsabilità, fra scuola e Sponsor, di modo che nessuno dei due soggetti potrà mai essere ritenuto responsabile delle obbligazioni dell'altro. Nell'ambito delle sue attività -relativamente al rispetto delle leggi vigenti e degli eventuali requisiti normativi richiesti – lo Sponsor è consapevole di sottostare, nello svolgimento della sua attività nella scuola all'approvazione del Dirigente Scolastico.

Art. 9 Clausola di non esclusività

Sono ammesse sponsorizzazioni anche plurime ad una singola iniziativa o attività prevista nel Ptof della scuola.

Art. 10 Esecutività

Il Consiglio d'Istituto dà mandato al Dirigente Scolastico e alla Giunta Esecutiva di valutare le finalità e le garanzie offerte al soggetto sponsorizzatore.

ART.11 Durata

Il presente contratto avrà efficacia dal al

ART.12 Trattamento dei dati

I dati personali raccolti in applicazione del presente regolamento saranno trattati esclusivamente per le finalità dallo stesso previste. La conclusione di un contratto di sponsorizzazione da parte dell'istituzione scolastica esclude la comunicazione allo sponsor dei nominativi e degli indirizzi dei destinatari delle informazioni o comunicazioni istituzionali. Tale comunicazione non può ritenersi né prevista da una norma di legge o di regolamento (art. 19, comma 3, del Codice Privacy), né rispondente allo svolgimento di funzioni istituzionali (art. 18, comma 2 Codice privacy), ed è da considerarsi quindi non

conforme al quadro normativo. Ne consegue il dovere per l'amministrazione dell'Istituto Comprensivo di astenersi dal comunicare dati personali allo sponsor.

ART.13 Trattamento fiscale

Le prestazioni oggetto del presente contratto di sponsorizzazione sono assoggettate alle vigenti disposizioni in materia fiscale. Trovano, altresì, applicazione le norme sui tributi locali, alla cui applicazione il presente contratto fa rinvio, salvo motivata deroga in relazione alla natura della prestazione resa a favore dell'autonomia scolastica.

Art. 14 Foro competente

Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere il foro competente è quello di Catanzaro.

Spese ed oneri fiscali: sono a carico dello Sponsor tutte le spese eventuali di stipulazioni del contratto, nonché tutti gli oneri fiscali da versare in ottemperanza alla normativa vigente. Il contratto è soggetto a registrazione in caso d'uso.

ART.15 Disposizioni finali

Spese e oneri fiscali sono a carico dello sponsor, come tutte le spese eventuali di stipulazioni del contratto, qualora le stesse si dovessero rendere necessarie. Restano ugualmente a carico dello sponsor tutti gli oneri fiscali, retributivi e contributivi da corrispondere in relazione all'attività di sponsorizzazione svolta, qualora previsto dalla normativa vigente.

Il presente atto è pubblicato sul sito web dell'istituzione scolastica.

Il presente atto, stipulato nell'interesse delle parti, redatto in carta semplice e sottoscritto in data _____/_____/_____, potrà essere successivamente integrato e/o modificato a causa di sopravvenute esigenze previo accordo tra le parti e sempre nella stessa forma scritta.

Per presa visione e accettazione delle clausole contrattuali Luogo e data, _____

Io Sponsor _____

Il Legale Rappresentante _____

Il presente atto, perfezionato con protocollo, timbro e firma del legale rappresentante dell'istituzione scolastica sarà comunicato all'indirizzo di posta elettronica dello sponsor di seguito indicato:

ALLEGATO n. 2 - AUTOCERTIFICAZIONE

ALLEGATA AL CONTRATTO DI SPONSORIZZAZIONE PROT. N.

DEL

Il/la sottoscritto/a nato/a

..... il

residente a via n. cap.

CF in qualità di (1) della
ditta

..... con sede legale

a..... via.....

..... n. cap. CF P.IVA.

N° posizione INPS P.C.I.

N° posizione INAIL

CCNL applicato settore:.....

Dichiara e autocertifica (2)

- L'esistenza di intenzioni e finalità coerenti con il ruolo e la funzione pubblica e formativa della scuola;
- la non sussistenza di natura e scopi che configgano in alcun modo con l'utenza della scuola;
- l'inesistenza della condizione di incapacità a contrattare con la pubblica amministrazione, di cui agli articoli 120 e seguenti della legge 24/11/1981, n. 689, e di ogni altra situazione considerata dalla legge pregiudizievole o limitativa della capacità contrattuale;
- l'inesistenza di impedimenti derivanti dalla sottoposizione a misure cautelari antimafia;
- l'inesistenza di procedure concorsuali o fallimentari (solo se imprese);
- la non appartenenza a cariche pubbliche di organizzazioni di natura politica, sindacale, filosofica o religiosa.

Assume a proprio carico

- tutte le responsabilità inerenti e conseguenti al messaggio pubblicitario ed alle relative autorizzazioni;
- ogni richiesta di danni provenienti da terzi, (siano essi controparti, azionisti, clienti, dipendenti dello sponsor) o rappresentanze degli stessi, in conseguenza delle attività svolte.

Luogo e data _____

Firma Dichiarante/i _____

Allegare: copia documento identità del/i dichiarante/i

(1) nel caso di persone giuridiche, le autocertificazioni anzidette devono essere riferite a tutti i soggetti muniti di potere di rappresentanza, attestando il nominativo del legale rappresentante o dei legali rappresentanti.

(2) Si rammenta che la falsa dichiarazione comporta responsabilità e sanzioni civili e penali ai sensi dell'art. 76 DPR 445/2000.